



BOLLETTINO UFFICIALE REGIONE PIEMONTE

Torino, 23 gennaio 2004

DIREZIONE , REDAZIONE e ABBONAMENTI
Piazza Castello 165 , 10122 Torino
Tel 0114322100 - Fax 0114324363
Sito Internet : <http://www.regione.piemonte.it>
e-mail bollettino.ufficiale@regione.piemonte.it
Il Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte si pubblica ogni giovedì in Torino.

CONSULTAZIONE AL PUBBLICO
Giunta Regionale Piazza Castello 165 Torino, Sala consultazione dal lunedì al venerdì dalle 8,30 alle 18,30; sabato dalle 9,00 alle 12,00
Consiglio Regionale Via Alfieri 15 Torino, Settore Documentazione dal lunedì al venerdì dalle 9,00 alle 16,00.

URP - Torino Piazza Castello 165 - Tel. 0114324903
Alessandria Via dei Guasco 1- Tel. 0131285518
Asti Corso Alfieri 165 - Tel. 0141.324551
Biella Via Galimberti 10/a - Tel. 015.8551.568
Cuneo Piazza Libertà 7 - Tel. 0171603161
Novara Via Dominioni 4 - Tel. 0321393800
Verbania Via Albertazzi 3 - Tel. 0323502844
Vercelli Via Borgogna 1 - Tel. 0161600286

Spedizione in abbonamento postale - 70% - D.C. La Spezia



ATTI DELLA REGIONE - ATTI DELLO STATO

Supplemento

*Deliberazione del Consiglio Regionale 23 dicembre 2003, n. 347-42514
"Modifiche ed integrazioni dell'allegato A) alla DCR 563-13414 del 29 ottobre 1999
(Indirizzi generali e criteri di programmazione urbanistica per l'insediamento del commercio
al dettaglio in sede fissa in attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114)*

Testo coordinato della Legge Regionale n. 28/1999 e della Legge Regionale n. 37/2003.

*Testo coordinato della Deliberazione del Consiglio Regionale 29 ottobre 1999, n. 563 - 13414
e della Deliberazione del Consiglio Regionale 23 dicembre 2003, n. 347-42514*

ABBONAMENTO AL BOLLETTINO UFFICIALE (dal 1° febbraio 2003)

	Atti della Regione e Atti dello Stato	Concorsi, Appalti, Annunci	Internet
12 Mesi	€ 104,00 Codice A1	€ 46,00 Codice A3	Consultazione gratuita
6 Mesi	€ 52,00 Codice S1	€ 23,00 Codice S3	
<p>L'attivazione cronologica dell'abbonamento decorrerà dalla data di inserimento del nominativo del nuovo abbonato nell'apposito elenco e comunque non prima della ricezione da parte della Redazione dell'attestazione di pagamento.</p> <p>Al fine di velocizzare la pratica e quindi l'inserimento nella banca dati è possibile inviare l'attestazione di pagamento alla Redazione tramite fax al numero 0114324363. È prevista la possibilità di sottoscrivere abbonamenti in qualunque periodo dell'anno.</p> <p>I dati personali inviati alla Redazione del Bollettino Ufficiale per l'attivazione dell'abbonamento saranno utilizzati esclusivamente ai fini della spedizione dei fascicoli, nel rispetto del disposto della Legge n. 675/1996.</p>			

CONDIZIONI DI PAGAMENTO

Abbonamenti e Inserzioni

Esclusivamente tramite C/C Postale n. 30306104, intestato a
 REGIONE PIEMONTE - Bollettino Ufficiale - Servizio Tesoreria - Piazza Castello 165, 10122 Torino.
 La Direzione del Bollettino Ufficiale declina ogni responsabilità derivante da disguidi e ritardi postali.

AVVISO

Si rammenta che, al fine di permettere l'immediata attivazione delle richieste di abbonamento, con qualsiasi modalità vengano effettuate, è indispensabile inoltrare, contestualmente, le ricevute di pagamento tramite fax (011 4324363).

INSERZIONI

Modalità

Le richieste di inserzioni devono pervenire alla Redazione del Bollettino Ufficiale entro le ore 12.00 del mercoledì della settimana precedente la data di uscita del fascicolo per il quale si richiede la pubblicazione.

Il testo deve essere inviato su carta bollata o, in caso di esenzione dalla tassa, (gli Enti pub-

blici ne sono esentati) su carta libera, corredato da una lettera di richiesta e dall'attestazione di avvenuto pagamento.

È possibile richiedere la pubblicazione degli avvisi usufruendo di una tariffa ridotta se questi vengono inoltrati alla Redazione mediante posta elettronica all'indirizzo bollettino.ufficia-

le@regione.piemonte.it o tramite floppy disk; in ogni caso alla Redazione deve pervenire il cartaceo tramite posta, fax o consegna a mano. L'importo viene calcolato per riga intendendosi tale una riga di 13 centimetri - Corpo 12 - Times New Roman (o similare). Le pubblicazioni sono gratuite per le materie elencate nella casella sottostante.

Gratuite	Pubblicazione Statuti Enti locali, Riclassificazione strade, Eventi alluvionali novembre 1994, ottobre 2000	
Costi per ogni riga o frazione di riga (dal 1° febbraio 2003)	Solo cartaceo (spedizione tramite posta, fax o consegna a mano)	€ 1,80
	Fax + E-Mail	€ 1,20
	Consegna a mano + Floppy disk	€ 1,20
	Spedizione tramite posta + Floppy disk	€ 1,20

COSTI COPIA SINGOLA (dal 1° febbraio 2003)

Atti della Regione e Atti dello Stato	€ 2,60
Concorsi, Appalti, Annunci	€ 1,60
Supplementi fino a 256 pagine	€ 2,60
Supplementi oltre 256 pagine	Prezzo in copertina
Raccolta annuale in CD-ROM a partire dal 2000	€ 25,82

VENDITA

Torino	Libreria Lattes, Via Garibaldi 3
	Libreria Giuridica, Via Sant'Agostino 8

INDICE SISTEMATICO

COMMERCIO

Testo coordinato della legge regionale 12 novembre 1999 n. 28 (Disciplina, sviluppo ed incentivazione del commercio in Piemonte, in attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998 n. 114), come modificata dalla legge regionale 30 dicembre 2003, n. 37 (Modifiche ed integrazioni della legge regionale 12 novembre 1999, n. 28). pag. 4

Deliberazione del Consiglio Regionale 23 dicembre 2003, n. 347 – 42514

Modifiche ed integrazioni dell'allegato A) alla DCR 563-13414 del 29 ottobre 1999 (Indirizzi generali e criteri di programmazione urbanistica per l'insediamento del commercio al dettaglio in sede fissa in attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114) pag. 14

Testo coordinato dell'allegato A alla DCR n. 563-13414 del 29.10.99 "Indirizzi generali e criteri di programmazione urbanistica per l'insediamento del commercio al dettaglio in sede fissa in attuazione del D.lgs 31.3.1998 114/98" e dell'allegato A alla DCR n. 347-42514 del 23.12.2003 "Modifiche ed integrazioni all'allegato A alla DCR n. 563-13414 del 29 ottobre 1999" pag. 51

Parte I ATTI DELLA REGIONE

LEGGI E REGOLAMENTI

Si pubblica il testo coordinato della legge regionale 12 novembre 1998, n. 28 (Bollettino Ufficiale 3° suppl. al n. 46 del 18 novembre 1999) così come modificata dalla legge regionale 30 dicembre 2003, n. 37 (Bollettino Ufficiale n. 1 dell'8 gennaio 2004).

Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti qui riportati.

Testo coordinato della legge regionale 12 novembre 1999 n. 28 (Disciplina, sviluppo ed incentivazione del commercio in Piemonte, in attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998 n. 114), come modificata dalla legge regionale 30 dicembre 2003, n. 37 (Modifiche ed integrazioni della legge regionale 12 novembre 1999, n. 28).

CAPO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1.

(Finalità)

1. La Regione Piemonte, in attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114 (Riforma della disciplina relativa al settore del commercio, a norma dell'articolo 4, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59), con la presente legge definisce le norme di indirizzo generale per l'insediamento delle attività commerciali e i criteri di programmazione urbanistica, al fine della promozione della competitività del sistema commerciale piemontese e della razionalizzazione della rete commerciale, anche in relazione all'obiettivo della tutela dei consumatori, del contenimento dei prezzi e dell'efficienza della distribuzione, nel rispetto dell'articolo 41 della Costituzione e dei principi di cui alla legge 10 ottobre 1990, n. 287 (Norme per la tutela della concorrenza e del mercato).

2. La Regione assicura l'adozione delle misure più idonee al fine della trasparenza, snellimento e semplificazione delle procedure amministrative. La Regione, nell'esercizio delle funzioni ad essa spettanti, persegue i seguenti obiettivi:

a) la trasparenza del mercato, la concorrenza, la libertà di impresa e la libera circolazione delle merci;

b) la tutela del consumatore, con particolare riguardo all'informazione, alla possibilità di approvvigionamento, al servizio di prossimità, all'assortimento, alla sicurezza e alla qualità dei prodotti;

c) l'efficienza, la modernizzazione e lo sviluppo della rete distributiva, nonché l'evoluzione tecnologica dell'offerta, anche al fine del contenimento dei prezzi;

d) il pluralismo e l'equilibrio tra le diverse tipologie delle strutture distributive e le diverse forme di vendita;

e) la valorizzazione e la salvaguardia del servizio commerciale nelle aree urbane, rurali, collinari e montane;

f) il recupero e la valorizzazione del ruolo delle piccole e medie imprese con la previsione di forme di incentivazione, anche al fine di salvaguardare i livelli occupazionali.

3. La Regione, nel rispetto della legge 8 giugno 1990, n. 142 (Ordinamento delle autonomie locali) e successive modifiche, garantisce altresì la partecipazione degli enti locali ai processi decisionali, attraverso la Conferenza permanente Regione-Autonomie locali istituita ai sensi della legge regionale 20 novembre 1998, n. 34 (Riordino delle funzioni e dei compiti amministrativi della Regione e degli Enti locali).

Art. 2.

(Funzioni della Regione)

1. In particolare, nell'ambito delle funzioni conferite alla Regione, il Consiglio regionale definisce:

a) gli indirizzi generali per l'insediamento delle attività commerciali e i criteri di programmazione urbanistica riferiti al settore commerciale, in attuazione dell'articolo 6, commi 1 e 2 del d.lgs. 114/1998;

b) i criteri in base ai quali i Comuni, per un periodo non superiore a due anni, possono sospendere o inibire gli effetti della comunicazione all'apertura degli esercizi di vicinato per le aree di cui all'articolo 6, comma 3, lettere a), b) e c) del d.lgs. 114/1998;

c) i criteri in base ai quali applicare i limiti massimi di superficie di vendita di cui all'articolo 4, comma 1, lettere d) ed e) della presente legge, in base alle caratteristiche socio-economiche, anche in deroga al criterio della consistenza demografica;

d) la disciplina delle vendite di liquidazione e di fine stagione, in attuazione dell'articolo 15, comma 6 del d.lgs. 114/1998;

e) i criteri relativi alle aree da destinare a commercio su area pubblica, in attuazione dell'articolo 28, comma 13 del d.lgs. 114/1998;

f) i criteri per l'individuazione dei Comuni a prevalente economia turistica, le città d'arte o le zone del territorio dei medesimi, ai fini dell'applicazione delle deroghe agli orari degli esercizi commerciali, ai sensi dell'articolo 12, comma 3 del d.lgs. 114/1998.

2. La Giunta regionale, per l'attuazione delle funzioni di competenza regionale, adotta:

a) le norme sul procedimento amministrativo concernente le domande relative alle grandi strutture di vendita, in attuazione dell'articolo 9, comma 5 del d.lgs. 114/98;

b) le disposizioni relative alla formazione e alla qualificazione professionale, ai sensi dell'articolo 5, comma 7 del d.lgs. 114/1998, nonché alle forme di agevolazione per gli operatori del settore, avuto riguardo anche all'ubicazione degli insediamenti;

c) i criteri e le norme procedurali relativi alle autorizzazioni e gli indirizzi in materia di orari del commercio su area pubblica, ai sensi dell'articolo 28, comma 12 del d.lgs. 114/1998.

CAPO II.

INDIRIZZI GENERALI PER L'INSEDIAMENTO COMMERCIALE E CRITERI URBANISTICI

Art. 3.

(Indirizzi generali per l'insediamento delle attività commerciali e criteri di programmazione urbanistica)

1. Il Consiglio regionale, su proposta della Giunta regionale, con atto deliberativo approva gli indirizzi generali per l'insediamento delle attività commerciali ed i criteri di programmazione urbanistica riferiti al settore del commercio, sulla base delle finalità e degli obiettivi di cui all'articolo 1. La proposta è deliberata dalla Giun-

ta previa acquisizione del parere obbligatorio delle rappresentanze degli enti locali e sentite le organizzazioni regionali più rappresentative dei consumatori e delle imprese del commercio.

2. Gli indirizzi generali per l'insediamento delle attività commerciali contengono:

a) i riferimenti e le articolazioni degli obiettivi;

b) la classificazione degli esercizi commerciali in funzione della loro dimensione, delle diverse caratteristiche di composizione dell'offerta (merceologica e di servizio), del livello dei prezzi praticabili, delle differenti preferenze di localizzazione che concorre alla definizione delle tipologie di strutture distributive;

c) l'assetto territoriale della rete distributiva che, in funzione delle caratteristiche della struttura del commercio in sede fissa e su area pubblica, delle caratteristiche morfologiche e socio-economiche e della densità abitativa, individua i sottosistemi riferiti al settore distributivo quali: le aree di programmazione commerciale configurabili come unico bacino di utenza, formate da un comune attrattore, che ne determina l'importanza, e dai Comuni che ad esso fanno riferimento (Allegato A); i Comuni classificati secondo l'importanza commerciale e socio-economica (Allegato B); le zone di insediamento commerciale, addensamenti e localizzazioni commerciali, ovvero gli ambiti territoriali, riconoscibili in ciascun Comune attraverso i quali si sviluppa la dinamica concorrenziale, lo sviluppo e la trasformazione del sistema al fine di favorire una organizzazione territoriale della rete distributiva idonea a garantire un adeguato servizio al consumatore e l'equilibrato sviluppo tra le diverse tipologie distributive (Allegato C);

d) la regolamentazione dello sviluppo della rete distributiva, attraverso le diverse combinazioni dell'offerta compatibile con ciascuno dei sottosistemi, tenuto anche conto della vocazione territoriale e commerciale dei luoghi, della loro fruizione da parte dei consumatori e della obbligatorietà della tutela storico-ambientale; a tal fine il rilascio dell'autorizzazione per medie e grandi strutture di vendita è subordinato alla corresponsione di un onere aggiuntivo specificamente destinato a contribuire alla rivitalizzazione e riqualificazione delle zone di insediamento commerciale dei Comuni interessati da ciascun intervento;

e) i principi, i criteri e le modalità in base ai quali i Comuni, per preservare, sviluppare e potenziare la funzione del sistema distributivo commerciale locale, in relazione al contributo che esso fornisce alle varie forme di aggregazione sociale, per la valorizzazione delle zone di insediamento commerciale o altri aggregati di offerta consolidata e per il recupero delle piccole e medie imprese, adottano, anche attraverso la concertazione con soggetti privati, specifici Progetti denominati di Qualificazione Urbana;

f) i principi, i criteri e le modalità in base ai quali i Comuni per preservare, mantenere, ricostituire e rivitalizzare il tessuto commerciale locale, con particolare riguardo alle zone collinari, montane, rurali e marginali, adottano, anche attraverso la concertazione con soggetti privati, specifici Progetti Integrati di Rivitalizzazione delle realtà minori.

3. I criteri di programmazione urbanistica, riferiti al settore commerciale, necessari anche per gli adeguamenti urbanistici comunali, tengono conto ed identificano:

a) le modalità, i criteri ed i parametri per il riconoscimento degli addensamenti commerciali, quali porzioni del territorio urbano o extraurbano, percepite come

omogenee e unitarie, che raggruppano un insieme di attività commerciali, paracommerciali ed assimilabili, ubicate l'una in prossimità dell'altra in un ambito a scala pedonale, nelle quali il consumatore trova un insieme organizzato ed integrato di offerta commerciale e di servizi;

b) le modalità, i criteri ed i parametri per il riconoscimento delle localizzazioni commerciali, quali porzioni del territorio, esistenti e potenziali di insediamento commerciale non addensato;

c) i criteri e le modalità utili a definire la vocazione commerciale del territorio comunale, il dimensionamento delle aree a destinazione d'uso al fine di garantire lo sviluppo e la trasformazione del settore commerciale nel rispetto della concorrenza estesa alle forme distributive, alle zone di insediamento commerciale ed al settore immobiliare;

d) i vincoli di natura urbanistica al fine della tutela dei centri storici e dei beni culturali ed ambientali nel rispetto delle normative nazionali e regionali in vigore, comprendendo anche, fra tali beni, parti del tessuto commerciale o esercizi singoli, pubblici esercizi e attività artigianali aventi valore storico ed artistico;

e) i vincoli di natura urbanistica relativi alla quantificazione del fabbisogno di parcheggi e di altre aree di sosta degli insediamenti commerciali nel rispetto della legge regionale 5 dicembre 1977, n. 56 (Tutela ed uso del suolo), come da ultimo modificata dalla presente legge;

f) le modalità ed i criteri per la corretta regolamentazione delle aree di sosta relative agli insediamenti commerciali;

g) il necessario regolamento tra l'autorizzazione commerciale e la concessione o autorizzazione edilizia;

h) le disposizioni sostitutive in caso di inerzia da parte dei Comuni.

4. Il Consiglio regionale, secondo le procedure stabilite al comma 1, può modificare il programma sulla base delle successive esperienze applicative, delle modificazioni del contesto economico del mercato ed in relazione ai mutamenti delle caratteristiche degli ambiti territoriali della Regione.

5. La conferenza dei servizi di cui all'articolo 9, comma 3 del d.lgs. 114/1998, è indetta dalla direzione regionale competente. Entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale determina le disposizioni inerenti le procedure per il rilascio delle autorizzazioni previste dal medesimo articolo. Le decisioni della conferenza dei servizi hanno natura vincolante per il rilascio delle relative autorizzazioni. Con le stesse modalità ed entro lo stesso termine, la Giunta regionale fornisce le indicazioni ai Comuni sui procedimenti relativi alle comunicazioni ed autorizzazioni disciplinate rispettivamente dagli articoli 7 e 8, commi 3 e 4 del d.lgs. 114/1998.

6. La Regione promuove attività di assistenza, di informazione e formazione a favore degli enti locali dirette all'applicazione degli indirizzi e dei criteri urbanistici di cui ai commi 2 e 3.

Art. 4.

(Strumenti comunali)

1. I Comuni sono tenuti ad adeguare gli strumenti urbanistici generali ed attuativi ed i regolamenti di polizia locale, nonché ad adottare i criteri per il rilascio delle autorizzazioni di cui all'articolo 8, comma 3 del d.lgs. n. 114/1998, entro centottanta giorni dalla pubblicazione,

sul Bollettino Ufficiale della Regione, degli indirizzi e dei criteri di cui all'articolo 3 e nel rispetto dei principi e delle norme contenute nei suddetti indirizzi e criteri.

2. L'adeguamento degli strumenti urbanistici generali ed attuativi individua:

a) le aree da destinare agli insediamenti commerciali con particolare riguardo agli insediamenti di medie e grandi strutture di vendita al dettaglio;

b) i limiti ai quali sono sottoposti gli insediamenti commerciali al fine della tutela dell'arredo urbano e dei beni artistici, culturali ed ambientali;

c) i limiti ai quali sono sottoposte le imprese commerciali nei centri storici e nelle località di particolare interesse artistico e naturale;

d) i vincoli di natura urbanistica con particolare riguardo alla disponibilità di spazi pubblici ed alle quantità minime di spazi per parcheggi;

e) la correlazione tra gli atti autorizzatori commerciali e la concessione o autorizzazione edilizia.

3. Gli indirizzi ed i criteri di cui all'articolo 3 definiscono, altresì, le necessarie norme sostitutive che si applicano in caso di inerzia o di adeguamenti difformi dai criteri regionali da parte dei Comuni e restano in vigore fino all'emanazione delle norme comunali.

Art. 5.

(Efficacia e validità delle autorizzazioni)

1. L'apertura al pubblico conseguente al rilascio dell'autorizzazione per attivazione, ampliamento, variazione o aggiunta di settore merceologico, o comunque per altra fattispecie prevista dagli indirizzi e dai criteri di cui all'articolo 3 delle medie e grandi strutture di vendita, deve avvenire, pena la revoca del titolo, entro i termini previsti dall'articolo 22, comma 4 del d.lgs. 114/1998, salvo proroga fino ad un massimo di ulteriori anni tre per le grandi strutture di vendita ed anni due per le medie strutture di vendita, per ritardi non imputabili al soggetto autorizzato.

2. I termini di cui al comma 1 sono sospesi in pendenza di procedimento giudiziario fino alla notifica alle parti della relativa sentenza passata in giudicato.

3. Qualora nei tempi stabiliti dai commi 1 e 2 la superficie di vendita sia realizzata in misura inferiore ai due terzi di quella autorizzata, il Comune revoca l'autorizzazione per la parte non realizzata, a condizione che siano comunque rispettate le norme della presente legge.

4. La revoca dell'autorizzazione per la parte non realizzata determina l'annullamento o la modifica dell'autorizzazione regionale prevista dall'articolo 26 della l.r. 56/1977, come da ultimo modificato dalla presente legge.

5. Il titolare di un'autorizzazione commerciale il cui esercizio sia organizzato in più reparti, in relazione alla gamma dei prodotti trattati o alle tecniche di servizio impiegate, può affidare tali reparti a terzi, in possesso dei requisiti di cui all'articolo 5 del d.lgs. 114/1998, perché li gestiscano in proprio, previa comunicazione al Comune competente per territorio, per la durata contrattualmente convenuta.

6. Il divieto di esercitare, congiuntamente nello stesso locale, l'attività di vendita all'ingrosso e al dettaglio previsto dall'articolo 26, comma 2 del d.lgs. 114/1998, non opera per la vendita di:

a) macchine, attrezzature e articoli tecnici per l'agricoltura, l'industria, il commercio e l'artigianato;

b) materiale elettrico;

c) colori e vernici, carte da parati;

d) ferramenta ed utensileria;

- e) articoli per impianti idraulici, a gas ed igienici;
- f) articoli da riscaldamento;
- g) strumenti scientifici e di misura;
- h) macchine per ufficio e relativi accessori;
- i) auto-moto-cicli e relativi accessori e parti di ricambio;
- l) combustibili;
- m) materiale per edilizia;
- n) legnami.

Art. 6.

(Revoca delle autorizzazioni)

1. Le autorizzazioni per l'esercizio delle attività commerciali sono revocate qualora non siano rispettati:

a) gli indirizzi ed i criteri di cui all'articolo 3;

b) le norme della l.r. 56/1977, come da ultimo modificata dalla presente legge e degli strumenti urbanistici generali ed attuativi comunali adeguati ai sensi dell'articolo 4;

c) le procedure relative alle autorizzazioni di cui all'articolo 3, comma 5.

2. L'autorizzazione commerciale per l'esercizio dell'attività è altresì revocata in pendenza dell'autorizzazione preventiva regionale prevista ai commi sesto, settimo, ottavo, nono, decimo e undicesimo dell'articolo 26 della l.r. 56/1977, come da ultimo modificato dalla presente legge.

3. La revoca dell'autorizzazione commerciale comporta la chiusura dell'esercizio.

4. Il sindaco ordina la chiusura degli esercizi di vicinato nel caso in cui non siano rispettate eventuali disposizioni particolari assunte dai Comuni in applicazione degli indirizzi e dei criteri di cui all'articolo 3.

CAPO III.

DISPOSIZIONI URBANISTICHE REGIONALI

Art. 7.

(Modifiche alla legge regionale 5 dicembre 1977, n. 56)

1. Per l'attuazione delle disposizioni contenute negli articoli 3 e 4 e, in particolare, per consentire ai Comuni l'adeguamento degli strumenti urbanistici nei termini previsti, si provvede al riordino della l.r. 56/1977, secondo le modifiche di cui ai commi seguenti.

2. Dopo il comma 6 dell'articolo 4 della l.r. 56/1977, come da ultimo sostituito dall'articolo 4 della legge regionale 10 novembre 1994, n. 45 (Norme in materia di pianificazione del territorio: modifiche alla l.r. 5 dicembre 1977, n. 56 e successive modifiche ed integrazioni e alle ll.rr. 16 marzo 1989, n. 16 e 3 aprile 1989, n. 20), è inserito il seguente:

"6 bis. Per quanto attiene il settore della distribuzione commerciale al dettaglio si applicano le norme previste dagli indirizzi e criteri di cui all'articolo 3 della legge regionale sulla disciplina del commercio in Piemonte in attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114 (Riforma della disciplina relativa al settore commercio, a norma dell'articolo 4, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59)."

3. Il numero 1) del secondo comma dell'articolo 12 della l.r. 56/1977, come modificato dall'articolo 15 della legge regionale 6 dicembre 1984, n. 61, è sostituito dal seguente:

"1) valuta le esigenze di sviluppo delle attività produttive, degli insediamenti residenziali dei servizi e delle attrezzature, indicando la quota che può essere soddisfatta con il recupero del patrimonio insediativo esistente ed individuando la quantità di aree necessarie per la realiz-

zazione dei nuovi insediamenti; valuta altresì le esigenze relative agli insediamenti del settore commerciale applicando gli indirizzi ed i criteri di cui all'articolo 3 della legge regionale sulla disciplina del commercio in Piemonte in attuazione del d.lgs. 114/1998;".

4. Dopo la lettera d) del numero 1) del primo comma dell'articolo 14 della l.r. 56/1977, come da ultimo modificato dall'articolo 17 della l.r. 61/1984, è inserita la seguente:

"d bis) i criteri per l'applicazione degli indirizzi e dei criteri di cui all'articolo 3 della legge regionale sulla disciplina del commercio in Piemonte in attuazione del d.lgs. 114/1998, ove sono contenute le motivazioni delle scelte operate nella definizione delle zone di insediamento commerciale;".

5. Il numero 4 del primo comma dell'articolo 14 della l.r. 56/1977, è sostituito dal seguente:

"4) le Norme di Attuazione, contenenti le definizioni e le prescrizioni generali e particolari relative alle classi di destinazione d'uso, ai tipi di intervento, ai modi di attuazione ed alla gestione del piano, ivi comprese quelle relative agli insediamenti commerciali al dettaglio;".

6. Dopo il primo comma dell'articolo 14 della l.r. 56/1977, come da ultimo modificato dall'articolo 17 della l.r. 61/1984, è inserito il seguente:

"I Comuni, utilizzando le tavole di cui al primo comma, numero 3) ed avvalendosi di quelle in scala idonea, rappresentano altresì le perimetrazioni con riferimento alle caratteristiche delle zone di insediamento commerciale ai sensi dell'articolo 6 del d.lgs. 114/1998 e degli indirizzi e dei criteri di cui all'articolo 3 della legge regionale sulla disciplina del commercio in Piemonte in attuazione del decreto legislativo stesso;".

7. Al ventesimo comma dell'articolo 15 della l.r. 56/1977, come da ultimo modificato dall'articolo 18 della l.r. 61/1984, è aggiunto il seguente periodo:

"In caso di mancato adeguamento entro il termine di centottanta giorni, del Piano Regolatore Generale agli indirizzi ed ai criteri di cui all'articolo 3 della legge regionale sulla disciplina del commercio in Piemonte in attuazione del d.lgs. 114/1998, entrano in vigore, fino all'emanazione delle norme comunali, le norme sostitutive stabilite ai sensi dell'articolo 6, comma 6 del decreto legislativo stesso;".

8. La lettera f) del comma 4 dell'articolo 17 della l.r. 56/1977, come sostituito dall'articolo 1 della legge regionale 29 luglio 1997, n. 41, è sostituita dalla seguente:

"f) incrementano le superfici territoriali o gli indici di edificabilità del Piano Regolatore Generale vigente, relativi alle attività economiche produttive, direzionali, turistico-ricettive, commerciali, anche di adeguamento della disciplina della rete distributiva agli indirizzi ed ai criteri di cui all'articolo 3 della legge regionale sulla disciplina del commercio in Piemonte in attuazione del d.lgs. 114/1998, risultanti dagli atti del piano medesimo, in misura superiore al 6 per cento nei Comuni con popolazione non eccedente i diecimila abitanti, al 3 per cento nei Comuni con popolazione non eccedente i ventimila abitanti, al 2 per cento nei restanti Comuni con popolazione superiore a ventimila abitanti. Tali incrementi devono essere realizzati su aree contigue a quelle urbanizzate o a quelle di nuovo impianto previste dal Piano Regolatore Generale vigente;".

9. Dopo il comma 5 dell'articolo 17 della l.r. 56/1977, come sostituito dall'articolo 1 della l.r. 41/1997, è aggiunto il seguente:

"5 bis. La variante di adeguamento al Piano Regolatore Generale ai sensi del d.lgs. 114/1998 è approvata dalla Giunta regionale entro centoventi giorni dalla data del suo ricevimento esclusivamente nel caso in cui contenga

degli interventi attuabili a seguito di avvio delle procedure previste dagli articoli 8 e 9 del decreto medesimo;".

10. La lettera b) del numero 1) del primo comma dell'articolo 21 della l.r. 56/1977, come modificata dall'articolo 24 della l.r. 61/1984, è sostituita dalla seguente:

"b) 5 mq per abitante di aree per attrezzature di interesse comune (religiose, culturali, sociali, assistenziali, sanitarie, amministrative, per mercati su aree pubbliche e centri commerciali pubblici);".

11. Il numero 3) del primo comma dell'articolo 21 della l.r. 56/1977, come modificato dall'articolo 24 della l.r. 61/1984, è sostituito dal seguente:

"3) Aree per attrezzature al servizio degli insediamenti direzionali e commerciali al dettaglio non soggetti alle prescrizioni di cui al secondo comma: nei casi di intervento all'interno dei centri storici, individuati conformemente a quanto disposto dall'articolo 24, primo comma, numero 1) e di ristrutturazione urbanistica e di completamento di cui all'articolo 13, terzo comma, lettere e) ed f), la dotazione minima è stabilita nella misura dell'80 per cento della superficie lorda di pavimento. Nei casi di intervento di nuovo impianto, di cui all'articolo 13, terzo comma, lettera g), la dotazione minima è stabilita nella misura del 100 per cento della superficie lorda di pavimento. La dotazione minima di aree destinate a parcheggio pubblico è stabilita in misura non inferiore al 50 per cento delle menzionate dotazioni;".

12. Il secondo comma dell'articolo 21 della l.r. 56/1977, come da ultimo modificato dall'articolo 4 della legge regionale 27 dicembre 1991, n. 70, è sostituito dal seguente:

"Per le attività commerciali al dettaglio di cui all'articolo 4 del d.lgs. 114/1998, con superficie di vendita superiore a mq 400 devono anche essere osservati gli standard relativi al fabbisogno di parcheggi pubblici stabiliti dagli indirizzi e dai criteri di cui all'articolo 3 della legge regionale sulla disciplina del commercio in Piemonte in attuazione del d.lgs. 114/1998, applicando il maggiore tra quelli previsti al numero 3) del primo comma e quelli previsti nel presente comma; nel caso di interventi nei centri storici, individuati conformemente a quanto disposto dall'articolo 24, primo comma, numero 1), la dotazione di parcheggi pubblici è stabilita nella misura dell'80 per cento degli standard previsti dai citati indirizzi e criteri, fatte salve ulteriori prescrizioni aggiuntive stabilite dai criteri stessi. I Comuni possono richiedere altre dotazioni di standard o di altre aree per attrezzature al servizio degli insediamenti non disciplinate dal presente comma e che sono da intendersi aggiuntive a quelle previste dallo stesso;".

13. La lettera f) del primo comma dell'articolo 26 della l.r. 56/1977, è sostituita dalla seguente:

"f) le aree e gli edifici da riservare alle attività commerciali al dettaglio, con riferimento a quanto previsto dal d.lgs. 114/1998 e nel rispetto delle norme previste dagli indirizzi e dai criteri di cui all'articolo 3 della legge regionale sulla disciplina del commercio in Piemonte in attuazione del d.lgs. 114/1998, nonché gli impianti di commercializzazione all'ingrosso;".

14. Il sesto comma dell'articolo 26 della l.r. 56/1977, come modificato dall'articolo 5 della l.r. 70/1991, è sostituito dal seguente:

"Il rilascio delle concessioni ed autorizzazioni edilizie relative all'insediamento delle attività commerciali al dettaglio con superficie di vendita fino a mq 1.500 nei Comuni con popolazione fino a diecimila abitanti e a mq 2.500 negli altri Comuni è contestuale al rilascio dell'autorizzazione commerciale ai sensi del d.lgs.

114/1998, purché la superficie lorda di pavimento non sia superiore a mq 4.000. Negli altri casi il rilascio delle concessioni ed autorizzazioni edilizie è subordinato alle norme e prescrizioni di cui ai commi seguenti.”.

15. Il settimo comma dell'articolo 26 della l.r. 56/1977, come modificato dall'articolo 5 della l.r. 70/1991, è sostituito dal seguente:

“Nel caso di insediamenti di attività commerciali al dettaglio con superficie lorda di pavimento compresa tra mq 4.000 e mq 8.000, il rilascio della concessione o autorizzazione edilizia è subordinato alla stipula di una convenzione o atto di impegno unilaterale, ai sensi dell'articolo 49, quinto comma, ed a preventiva autorizzazione regionale. Tale autorizzazione è rilasciata in conformità agli indirizzi ed ai criteri di cui all'articolo 3 della legge regionale sulla disciplina del commercio in Piemonte in attuazione del d.lgs. 114/1998.”.

16. L'ottavo comma dell'articolo 26 della l.r. 56/1977, come modificato dall'articolo 5 della l.r. 70/1991, è sostituito dal seguente:

“Nel caso di insediamenti di attività commerciali al dettaglio con superficie lorda di pavimento superiore a mq 8.000, il rilascio della concessione o autorizzazione edilizia è subordinato a preventiva approvazione di uno strumento urbanistico esecutivo ed a preventiva autorizzazione regionale. Tale autorizzazione è rilasciata in conformità agli indirizzi ed ai criteri di cui all'articolo 3 della legge regionale sulla disciplina del commercio in Piemonte in attuazione del d.lgs. 114/1998.”.

17. Il nono comma dell'articolo 26 della l.r. 56/1977, come modificato dall'articolo 5 della l.r. 70/1991, è sostituito dal seguente:

“Nei casi previsti dai commi sesto, settimo e ottavo, nella concessione o autorizzazione edilizia, nella convenzione o atto di impegno unilaterale che disciplinano l'intervento, sono precisate:

a) la superficie utile lorda e la superficie lorda di pavimento dell'insediamento commerciale;

b) la superficie di vendita ripartita per tipologia di strutture distributive limitatamente alle medie e grandi strutture di vendita;

c) le superfici a magazzino e deposito;

d) le superfici destinate alle attività accessorie;

e) le superfici destinate ad altre attività, ad esempio artigianali, di servizio;

f) le superfici destinate ai servizi pubblici (parcheggi e verde pubblici) a norma dell'articolo 21;

g) le superfici destinate a soddisfare il fabbisogno di parcheggi previsti dai citati indirizzi e criteri;

h) i parcheggi privati ai sensi della legge 24 marzo 1989, n. 122 (Disposizioni in materia di parcheggi, programma triennale per le aree urbane maggiormente popolate, nonché modificazioni di alcune norme del testo unico sulla disciplina della circolazione stradale), le superfici destinate a carico e scarico merci, nonché ogni altro ulteriore elemento previsto dai citati indirizzi e criteri.”.

18. Dopo il nono comma dell'articolo 26 della l.r. 56/1977, come da ultimo modificato dall'articolo 5 della l.r. 70/1991, è inserito il seguente:

“Nei casi di superficie lorda di pavimento superiore a mq. 4.000, nella convenzione devono essere adeguatamente dettagliate le soluzioni che risolvono i problemi di impatto con la viabilità e deve essere definita l'attribuzione dei relativi costi di realizzazione.”.

19. Il decimo comma dell'articolo 26 della l.r. 56/1977, come modificato dall'articolo 5 della l.r. 70/1991, è sostituito dal seguente:

“L'ampliamento della superficie lorda di pavimento originaria o la modifica delle destinazioni d'uso, tipizzate al nono comma, comporta l'acquisizione dell'autorizzazione regionale, la revisione della convenzione o dell'atto di impegno unilaterale e dello strumento urbanistico esecutivo solo quando le variazioni superino il 10 per cento della superficie utile lorda di pavimento originaria, salvo che, per via di successivi ampliamenti, si superino i limiti di cui ai commi settimo e ottavo”.

CAPO IV.

ORARI DI VENDITA

Art. 8.

(Principi in tema di orari di vendita)

1. In applicazione del disposto dell'articolo 11 del d.lgs. 114/98 gli orari di apertura e chiusura al pubblico degli esercizi di vendita al dettaglio sono rimessi alla libera determinazione degli esercenti nel rispetto delle disposizioni di cui al suindicato articolo e dei criteri emanati dai Comuni in applicazione dell'articolo 36 della legge n. 142/1990.

2. I Comuni conformano la predisposizione dei criteri in materia di orari di apertura e di chiusura degli esercizi di vendita ai seguenti principi:

a) armonizzazione degli orari di apertura degli esercizi commerciali agli orari dei servizi pubblici e degli uffici locali, in relazione alle esigenze complessive degli utenti, in attuazione della legge regionale 6 aprile 1995, n. 52 (Norme per la formulazione e l'adozione dei piani comunali di coordinamento degli orari PCO ai sensi dell'articolo 36, comma 3, della legge n. 142/90) e dell'articolo 36, comma 3, della l. 142/90;

b) promozione di un costante processo di confronto fra le parti sociali interessate ed i soggetti pubblici per avviare sperimentazioni di nuove soluzioni di servizio alla collettività;

c) coordinamento degli orari degli esercizi di vendita, con particolare riguardo alle caratteristiche delle zone, così come individuate dagli indirizzi e dai criteri di cui all'articolo 3, attraverso l'articolazione della mezza giornata di chiusura infrasettimanale, qualora prevista, e delle deroghe all'obbligo della chiusura festiva e domenicale secondo aree omogenee dello stesso Comune, e, qualora necessario, anche a livello sovracomunale, previa intesa con i Comuni interessati;

d) ottimizzazione del servizio al consumatore attraverso:

1) l'individuazione dei giorni domenicali e festivi nei quali consentire la deroga di cui alla lettera c) in modo tale da garantire per ogni area omogenea l'apertura degli esercizi per ulteriori otto domeniche o festività oltre a quelle comunque previste per il mese di dicembre;

2) la definizione degli ambiti territoriali entro i quali è consentito l'esercizio dell'attività di vendita ad un limitato numero di esercizi di vicinato in orario notturno;

3) la definizione del regime di orari da applicarsi alle attività miste di uno stesso esercizio commerciale, con particolare riguardo ai centri polifunzionali e ai centri commerciali, secondo criteri che, oltre al settore merceologico o all'attività prevalente, tengano conto delle esigenze complessive dell'utenza;

4) l'uniformità del regime degli orari delle attività artigiane, agricole ed industriali esercenti la vendita al dettaglio a quello dei negozi;

5) la definizione delle modalità in base alle quali gli esercizi del settore alimentare devono garantire l'apertura al pubblico in caso di più di due festività consecutive.

Art. 9.

(Località ad economia turistica)

1. Il Consiglio regionale, su proposta della Giunta, sentite le rappresentanze degli enti locali, attraverso la Conferenza permanente Regione-Autonomie Locali istituita ai sensi della l.r. 34/1998, e le rappresentanze delle organizzazioni regionali più rappresentative dei consumatori, delle imprese del commercio e turismo e dei lavoratori dipendenti, approva i criteri per l'individuazione delle località ad economia turistica, al fine particolare delle deroghe di cui all'articolo 12, comma 1, del d.lgs. 114/1998, con riferimento alle seguenti tipologie di Comuni:

a) Comuni o parti di Comuni a prevalente economia turistica o, comunque, ad elevato indice di specializzazione turistica;

b) città d'arte o parti di Comuni aventi tale connotazione;

c) Comuni montani o zone montane di Comuni;

d) altri Comuni o singole zone di Comuni caratterizzati dalla presenza di attrattive termali, naturalistico-ambientali, storico-culturali, sportive, artigianali, enogastronomiche, religiose, in cui il movimento turistico, anche solo giornaliero, costituisce un elemento di significativo apporto all'animazione o all'economia della località;

e) Comuni, o parti di essi, interessati da un rilevante afflusso di turisti in occasione di manifestazioni permanenti o episodiche, connotate da capacità di attrazione extracomunale.

2. Ciascuna provincia sulla base delle istanze presentate dai Comuni del proprio territorio interessati, provvede, in applicazione dei criteri regionali di cui al comma 1 e sentite le Organizzazioni provinciali più rappresentative dei consumatori, delle imprese del commercio e del turismo, nonché dei lavoratori dipendenti, all'individuazione della connotazione permanente o periodica o episodica, di località turistica dell'intero territorio comunale o di parti specifiche dello stesso, sulla base delle esigenze e delle peculiari caratteristiche territoriali ed economiche locali.

3. Ciascuna provincia provvede altresì, sentite le Organizzazioni provinciali maggiormente rappresentative di cui al comma 2, all'individuazione, per ciascun comune interessato, dei periodi in cui è riconosciuta la presenza rilevante di popolazione turistica, anche giornaliera, ai fini delle deroghe previste dall'articolo 12, comma 1, del d. lgs. 114/1998.

4. Le deliberazioni relative alle deroghe previste dal presente articolo devono essere inviate entro 15 giorni dalla loro adozione all'osservatorio regionale di cui al capo IX.

5. I criteri di cui al presente articolo possono essere sottoposti ad aggiornamento sulla base di mutamenti del contesto economico del mercato, in relazione alle caratteristiche degli ambiti territoriali della Regione.

CAPO V.

COMMERCIO SU AREA PUBBLICA

Art. 10.

(Commercio su area pubblica)

1. Il Consiglio regionale, con le procedure di cui all'articolo 3, comma 1, definisce i criteri generali per l'individuazione delle aree da destinare all'esercizio del commercio su aree pubbliche, con riferimento alle tipologie di manifestazioni e forme ed in relazione alla localizzazione, dimensionamento e composizione merceologica.

2. I criteri perseguono i seguenti obiettivi:

a) ottimizzare il servizio, con particolare riguardo all'ubicazione ed alla tipologia dell'offerta;

b) realizzare un adeguato equilibrio con le altre forme di distribuzione, tenuto conto delle presenze dei consumatori e attraverso la valorizzazione del ruolo di completamento e di alternativa rispetto al commercio fisso;

c) definire un disegno territoriale del commercio su area pubblica in correlazione con le peculiarità territoriali, secondo le tipologie individuate dall'articolo 6, comma 3 del d.lgs. 114/1998;

d) incentivare il commercio su area pubblica nelle sue varie forme, anche itineranti, per potenziare l'offerta commerciale in ambito urbano e per valorizzare il suo ruolo dal punto di vista della concorrenza anche nei confronti delle forme di commercio fisso a localizzazione extraurbana;

e) sostenere l'adeguamento delle aree alle norme di igiene, sanità e sicurezza;

f) valorizzare il ruolo della produzione agricola locale e regionale.

3. Il Consiglio regionale, secondo le procedure stabilite al comma 1, può modificare i criteri sulla base delle successive esperienze applicative, delle modificazioni del contesto economico del mercato ed in relazione ai mutamenti delle caratteristiche degli ambiti territoriali della Regione.

Art. 11.

(Ulteriori disposizioni sul commercio su area pubblica)

1. La Giunta regionale, sentite le rappresentanze degli enti locali, le organizzazioni regionali più rappresentative dei consumatori e delle imprese del commercio e dei produttori agricoli, adotta i criteri per il rilascio delle autorizzazioni per il commercio su area pubblica, nonché per l'istituzione, soppressione, spostamento, funzionamento dei mercati e delle varie forme di commercio su area pubblica, ai sensi dell'articolo 28, commi 12 e 13 del d.lgs. 114/1998.

2. Allo stesso modo la Giunta regionale determina:

a) le indicazioni relative alle modalità di esercizio del commercio su area pubblica, alle procedure per il rilascio e alle altre vicende giuridico-amministrative delle autorizzazioni ed i criteri per l'assegnazione dei posteggi;

b) le modalità di partecipazione dei produttori agricoli al commercio su area pubblica;

c) le disposizioni relative alla valenza delle autorizzazioni già rilasciate ai sensi della legge 28 marzo 1991, n. 112 (Commercio su aree pubbliche), sia ex novo che per effetto di conversione;

d) gli indirizzi in materia di orari delle attività di commercio su area pubblica con particolare riguardo:

1) al rispetto dei principi dell'articolo 8 della presente legge;

2) alle diverse modalità di esercizio dell'attività;

3) all'assetto della rete distributiva locale in sede fissa;

4) alla possibilità di stabilire fasce diversificate di orari fra commercio su area pubblica e commercio in sede fissa in relazione alle esigenze dei consumatori;

5) alle limitazioni per motivi di interesse e di sicurezza pubblica.

3. Gli indirizzi possono essere sottoposti ad aggiornamento per ragioni di ottimizzazione del funzionamento del commercio su area pubblica.

4. I Comuni possono rilasciare autorizzazioni stagionali per il commercio su area pubblica con le stesse modalità previste per le autorizzazioni non stagionali, nonché concedere autorizzazioni temporanee alla vendita su area pubblica in occasione di fiere, feste, mercati o altre riunioni straordinarie di persone. Le autorizzazioni sono valide soltanto per i giorni delle predette riunioni e sono rilasciate esclusivamente a chi è in possesso dei requisiti professionali e soggettivi previsti dalla legge.

CAPO VI.

VENDITE STRAORDINARIE

Art. 12.

(Esercizio delle funzioni amministrative)

1. La Regione trasferisce ai Comuni le funzioni amministrative previste dall'articolo 15 del d.lgs. 114/1998, relative alla fissazione delle modalità di svolgimento, della pubblicità, dei periodi e della durata delle vendite di liquidazione e di fine stagione, secondo i principi e le disposizioni degli articoli 13, 14 e 15.

Art. 13.

(Vendite di liquidazione)

1. La vendita di liquidazione è soggetta a previa comunicazione al Comune ove ha sede il punto di vendita e può essere effettuata decorsi trenta giorni dal ricevimento della stessa.

2. Nella comunicazione il soggetto interessato dichiara:

a) l'ubicazione dell'esercizio nel quale viene effettuata la vendita;

b) le date di inizio e quella di cessazione della vendita;

c) le motivazioni della liquidazione;

d) le merci poste in vendita, distinte per voci merceologiche, con indicazione della qualità e quantità, dei prezzi praticati prima della vendita straordinaria e dei prezzi che saranno praticati nella stessa;

e) i testi delle asserzioni pubblicitarie ai fini della corretta informazione al consumatore.

3. Le comunicazioni relative alle liquidazioni per cessazione di attività, cessione di azienda, trasferimento di sede dell'esercizio e trasformazione dei locali devono altresì contenere l'indicazione degli estremi delle comunicazioni o autorizzazioni, concessioni o licenze, di presupposto o, nel caso di cessione, dell'atto di cessione.

4. Le operazioni di rinnovo di minore entità, non supportate da atti amministrativi di presupposto, necessitano dei preventivi di spesa allegati alla comunicazione. Il Comune valuta l'opportunità di consentire la liquidazione.

5. I Comuni stabiliscono la durata della vendita di liquidazione, comunque per un periodo massimo di tre

mesi, sulla base delle motivazioni contenute nella comunicazione.

6. A decorrere dall'inizio delle vendite di cui al presente articolo, è vietato introdurre, nei locali e pertinenze del punto vendita interessato, ulteriori merci del genere di quelle per le quali viene effettuata la vendita di liquidazione. Il divieto di rifornimento riguarda sia le merci acquistate sia quelle concesse in conto deposito.

7. Durante le vendite di liquidazione rimangono validi gli atti di presupposto all'esercizio dell'attività di vendita. E' vietata l'effettuazione di vendita di liquidazione con il sistema del pubblico incanto.

Art. 14.

(Vendite di fine stagione)

1. La vendita di fine stagione deve essere preceduta da comunicazione al Comune, ove ha sede il punto di vendita, contenente:

a) l'ubicazione dell'esercizio nel quale viene effettuata la vendita;

b) la data di inizio e quella di cessazione della vendita;

c) le percentuali degli sconti o ribassi praticati sui prezzi normali di vendita;

d) i testi delle asserzioni pubblicitarie, ai fini della corretta informazione al consumatore.

2. Le vendite di fine stagione possono essere effettuate soltanto in due periodi dell'anno, precisamente dal 10 gennaio al 31 marzo e dal 10 luglio al 30 settembre. Nell'ambito di tali periodi i Comuni fissano annualmente la durata delle vendite di fine stagione fino ad un massimo di quattro settimane, anche non continuative, per ciascun periodo. Per la definizione del calendario annuale delle vendite di fine stagione, i Comuni si raccordano con gli altri Comuni confinanti anche con riferimento alle aree di programmazione commerciale previste dagli indirizzi e criteri di cui all'articolo 3.

Art. 15.

(Disposizioni comuni)

1. I Comuni stabiliscono le modalità relative alle indicazioni dei prezzi e alle asserzioni pubblicitarie e le procedure più idonee di controllo, al fine di garantire la veridicità e la correttezza dell'effettuazione delle vendite di liquidazione e di fine stagione in relazione alla tutela del consumatore.

2. Le violazioni alle disposizioni in materia di vendita di liquidazione e di fine stagione sono punite ai sensi dell'articolo 22, commi 3, 6 e 7 del d.lgs. 114/1998. In caso di particolare gravità o di recidiva il sindaco può disporre la sospensione dell'attività di vendita per un periodo non superiore a 30 giorni. Tali disposizioni non si applicano alle vendite disposte dall'autorità giudiziaria a seguito di esecuzione forzata.

3. Nelle vendite di liquidazione e di fine stagione o nella relativa pubblicità è vietato l'uso della dizione "vendite fallimentari" come pure ogni riferimento a fallimento, procedure fallimentari, esecutive, individuali o concorsuali e simili, anche come termine di paragone.

CAPO VII.

CENTRI DI ASSISTENZA TECNICA, FORMAZIONE PROFESSIONALE E CREDITO AL COMMERCIO

Art. 16.

(Centri di assistenza tecnica)

1. La Regione, in attuazione dell'articolo 23 del d.lgs. 114/1998, promuove la costituzione di appositi centri di

assistenza tecnica, di seguito denominati centri al fine di sviluppare i processi di ammodernamento della rete distributiva. I centri, istituiti dalle associazioni di categoria e da altri soggetti interessati, svolgono a favore delle imprese commerciali attività di assistenza tecnica in materia di innovazione tecnologica e organizzativa, di gestione economica e finanziaria di impresa, di accesso ai finanziamenti anche comunitari, di sicurezza e tutela dei consumatori, di tutela dell'ambiente, di igiene e sicurezza sul lavoro, di interventi finalizzati alla introduzione di sistemi di qualità ed alla loro certificazione.

2. I centri sono autorizzati dalla Regione, in misura massima di uno per soggetto costituente, esclusivamente in presenza di uno statuto che preveda lo svolgimento delle attività di cui al comma 1 a favore di tutte le imprese richiedenti le prestazioni, a prescindere dall'appartenenza o meno delle stesse ai soggetti istitutivi del centro, e della disponibilità di una struttura articolata e funzionante sul territorio regionale.

3. I soggetti costituenti i centri possono essere le associazioni di categoria del settore rappresentative di almeno il 5 per cento delle aziende commerciali operanti sul territorio regionale secondo i dati rilevati al 31 dicembre dell'anno precedente la costituzione del centro, anche congiuntamente ad altri soggetti interessati. Le associazioni e gli altri soggetti devono avere svolto attività di assistenza tecnica alle imprese commerciali nei tre anni precedenti la costituzione del centro.

4. La Regione, al fine di assicurare un adeguato supporto al raggiungimento degli obiettivi della programmazione regionale di settore, in particolare la sensibilizzazione alla cultura dell'innovazione, l'individuazione ed il coordinamento delle linee di formazione e aggiornamento, la finalizzazione degli incentivi allo sviluppo del commercio, ed a garantire il sostegno progettuale agli enti locali per la riqualificazione del territorio, può partecipare alla formazione di centri di assistenza tecnica.

5. La Giunta regionale, entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, stabilisce le modalità ed i termini di presentazione delle richieste di autorizzazione e la relativa documentazione. Stabilisce altresì l'autorità competente, i criteri e i termini per il rilascio dell'autorizzazione, i controlli sulla documentazione prodotta e sulle attività esercitate, nonché le sanzioni applicabili.

6. La Giunta regionale stabilisce altresì criteri e modalità di incentivazione dei centri.

Art. 17.

(Formazione professionale)

1. La Giunta regionale individua i percorsi formativi per l'accesso all'imprenditorialità, per l'aggiornamento degli operatori in attività, per l'innalzamento o la riqualificazione del livello professionale, con particolare riferimento alle nozioni in materia di organizzazione e qualità della gestione, marketing, normativa ambientale, sicurezza, tutela e informazione ai consumatori, introduzione dei sistemi di qualità e loro certificazione, al fine di favorire la formazione degli esercenti e degli addetti al settore commerciale e di sostenere e qualificare l'occupazione nel settore distributivo.

2. Le modalità organizzative, la durata, le materie ed i finanziamenti dei corsi di formazione professionale sono stabilite dalla Giunta regionale in conformità alle disposizioni delle leggi regionali, statali e comunitarie in materia di politiche attive del lavoro, formazione e servizi all'impiego.

3. La partecipazione ai corsi di formazione professionale, conclusasi con esito positivo, costituisce condizione

indispensabile per l'accesso all'esercizio del commercio relativamente al settore merceologico alimentare; le modalità di partecipazione e di ammissione alle prove finali per l'accertamento dell'idoneità sono stabilite dalla Giunta regionale.

4. I corsi, secondo i percorsi formativi di cui al comma 1, possono essere istituiti, mediante convenzione con la Regione Piemonte, dalle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura (CCIAA) e dalle loro aziende speciali, dalle associazioni di categoria più rappresentative del settore a livello regionale e dagli enti costituiti con il loro concorso, dai centri di assistenza tecnica, da altri soggetti già operanti nel settore della formazione professionale.

5. La Giunta autorizza altresì i piani di formazione e verifica la rispondenza agli obiettivi dei programmi di formazione portati a conoscenza prima dell'inizio dei corsi.

6. Sono ritenuti validi, agli effetti del possesso del requisito professionale di cui all'articolo 5, comma 5, lettera a) del d.lgs. 114/1998, i corsi effettuati presso enti riconosciuti da altre Regioni nonché l'avvenuto superamento, con esito favorevole, delle prove di idoneità già previste per l'iscrizione al registro degli esercenti il commercio dalla legge 11 giugno 1971, n. 426 (Disciplina del commercio).

7. In fase di prima applicazione, e comunque non oltre un anno dall'entrata in vigore della presente legge, i corsi professionali di cui al comma 3 sono svolti prioritariamente dalle CCIAA e dalle associazioni di categoria più rappresentative del settore commerciale secondo i programmi della previgente normativa in materia di commercio. A tale scopo, presso ciascuna CCIAA è costituita e nominata un'apposita commissione d'esame, composta da:

a) un esperto designato dalla competente CCIAA, in qualità di presidente;

b) un esperto in materia di norme igienico-sanitarie, designato dalla competente direzione regionale alla sanità;

c) un esperto di tecnica commerciale designato dalla CCIAA;

d) un esperto di merceologia designato dalla CCIAA;

e) un rappresentante della struttura formativa che ha gestito il corso.

8. La commissione è integrata per ogni sessione d'esame da un componente del collegio docenti che, nominato dal responsabile della struttura formativa, svolge le funzioni di segretario durante lo svolgimento dello scrutinio.

9. I corsi di formazione professionale per l'accesso all'esercizio del commercio, relativamente al settore merceologico alimentare e limitatamente alla fase di prima applicazione di cui al comma 7, non comportano oneri a carico della Regione; gli stessi sono posti a carico dei soggetti organizzatori dei corsi e ricompresi nella quota d'iscrizione posta a carico degli allievi, secondo le modalità stabilite in apposita convenzione.

Art. 18.

(Credito al commercio)

1. La Regione agevola l'accesso al credito delle imprese operanti nel settore del commercio attraverso interventi diretti:

a) alla realizzazione di progetti integrati con il concorso degli enti locali per la valorizzazione del tessuto commerciale urbano, la rivitalizzazione delle realtà

minori, la qualificazione del territorio e la creazione di centri commerciali naturali;

b) ai programmi di sviluppo delle imprese inerenti l'innovazione gestionale e tecnologica, il ricorso alla certificazione di qualità, la formazione e l'aggiornamento professionale. Gli interventi per il finanziamento dei programmi sono attuati anche mediante l'utilizzo del fondo di cui all'articolo 4 della legge regionale 9 maggio 1997, n. 21 (Norme per lo sviluppo e la qualificazione dell'artigianato), e successive modificazioni ed integrazioni, tramite istituzione di apposite sezioni di detto fondo, sul quale possono confluire le risorse stanziare all'articolo 24, comma 2, lettera c);

c) al concorso al fondo rischi dei consorzi e delle cooperative di garanzia collettiva fidi;

d) al sostegno della costituzione dei centri di assistenza tecnica e del loro finanziamento per l'attuazione di specifici progetti;

d bis) al sostegno delle imprese del commercio e delle loro forme associative, in seguito ad emergenze economiche, strutturali, ambientali che determinino situazioni di crisi delle imprese stesse, tramite le seguenti misure:

1) costituzione di un fondo speciale finalizzato a fornire garanzie bancarie per consentire l'accesso ai finanziamenti necessari all'operatività delle imprese ed al contenimento dei relativi tassi di interesse;

2) sostegno di azioni promozionali e di fidelizzazione della clientela.

2. La Regione interviene a favore degli enti locali, delle imprese commerciali e loro forme associative per il finanziamento dei progetti integrati di cui al comma 1, lettera a) per la realizzazione dei fini ivi indicati.

3. I benefici determinati dagli interventi di cui al comma 1 sono attribuiti in una delle seguenti forme: concessione di garanzie sui prestiti; bonus fiscale; contributi in conto capitale e in conto interessi; finanziamenti agevolati; finanziamenti su operazioni di leasing e di ingegnerizzazione finanziaria. Gli interventi sono attuati con procedimento automatico, valutativo e negoziale.

4. In fase di prima applicazione, nelle more dell'emanazione del provvedimento regionale attuativo del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123 (Disposizioni per la razionalizzazione degli interventi di sostegno pubblico alle imprese, a norma dell'articolo 4, comma 4, lettera c) della legge 15 marzo 1997, n. 59), la Giunta regionale determina i criteri e le modalità degli interventi a favore dei soggetti di cui al comma 1, concessi mediante risorse proprie, statali o comunitarie.

5. In particolare la Giunta, sulla base degli obiettivi della programmazione regionale di settore ed in conformità dei limiti imposti dalla disciplina comunitaria in materia di aiuti alle piccole e medie imprese, per ciascun intervento individua:

a) la tipologia del procedimento con riferimento alle caratteristiche ed alle finalità dell'aiuto;

b) i requisiti dei soggetti beneficiari e l'ambito territoriale di applicazione;

c) la tipologia e il periodo di ammissibilità delle spese nonché la relativa documentazione;

d) la forma dell'aiuto concedibile scegliendolo tra quelli indicati al comma 3;

e) le intensità dell'aiuto e le modalità di calcolo in equivalente sovvenzione lorda o netta;

f) i termini per la realizzazione dell'iniziativa, i tempi di concessione ed erogazione dell'intervento;

g) le modalità e i termini di effettuazione dei controlli, i motivi di revoca dei benefici erogati e

l'eventuale ricorso al regime di convenzione con soggetti terzi per lo svolgimento di alcune fasi del procedimento.

6. La Giunta regionale predispone annualmente il monitoraggio degli interventi di sostegno pubblico concessi nell'anno precedente, al fine di verificare lo stato di attuazione, anche finanziario, di ciascun regime d'aiuto e la capacità di perseguire i relativi obiettivi. Sulla scorta dei dati rilevati, la Giunta regionale entro il mese di giugno di ciascun anno predispone e trasmette al Consiglio regionale una relazione contenente per ogni tipologia di intervento:

a) lo stato di attuazione finanziario;

b) l'efficacia degli interventi rispetto agli obiettivi perseguiti;

c) l'eventuale fabbisogno finanziario per gli interventi in vigore;

d) l'eventuale esigenza di nuovi interventi.

CAPO VIII.

VERIFICA E CONTROLLO

Art. 19.

(Competenze regionali)

1. Fatta salva la competenza comunale all'irrogazione delle sanzioni amministrative di cui all'articolo 22 del d.lgs. 114/1998, la Regione verifica la corretta applicazione delle disposizioni statali e regionali nelle materie del commercio.

2. In particolare, compete alla Regione la verifica della conformità dell'azione amministrativa e programmatica comunale all'attuazione degli strumenti regionali emanati sulla base delle disposizioni del d.lgs. 114/1998, nonché la verifica della rispondenza delle attività realizzate ai relativi atti autorizzatori.

3. La Regione, anche avvalendosi di altri organismi competenti, esercita l'intervento sostitutivo previsto dagli articoli 6 e 28 del d.lgs. 114/1998 in caso di inerzia da parte dei Comuni.

CAPO IX.

OSSERVATORIO REGIONALE DEL COMMERCIO

Art. 20.

(Istituzione dell'osservatorio regionale del commercio)

1. La Regione Piemonte, in attuazione dell'articolo 6, comma 1, lettera g), del d.lgs. 114/1998 istituisce l'Osservatorio regionale del commercio, di seguito denominato Osservatorio regionale, con sede presso la Direzione regionale competente in materia di commercio e artigianato, per assicurare un sistema coordinato di monitoraggio sull'entità ed efficienza della rete distributiva commerciale, al fine delle valutazioni sull'efficacia degli interventi regionali, nazionali e comunitari in materia.

2. L'attività dell'Osservatorio regionale si raccorda con le finalità dell'Osservatorio nazionale costituito presso il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

Art. 21.

(Obiettivi dell'osservatorio regionale)

1. L'attività dell'Osservatorio regionale concorre:

a) alla programmazione regionale nel settore del commercio;

b) al monitoraggio dell'entità ed efficienza della rete distributiva commerciale;

c) alla valutazione dell'efficacia degli interventi regionali in materia;

d) a fornire a tutti i soggetti interessati i dati e le elaborazioni per una migliore conoscenza del settore della distribuzione commerciale piemontese;

e) alla realizzazione del sistema informativo regionale del settore della distribuzione commerciale, in raccordo con l'Osservatorio nazionale del commercio e con gli osservatori regionali economici e settoriali.

2. Per i fini di cui al comma 1, l'Osservatorio regionale predispone annualmente, entro il mese di ottobre, un programma di attività da svolgersi nell'anno successivo, sentita l'apposita Commissione da istituirsi con deliberazione della Giunta regionale, composta dai rappresentanti delle imprese del commercio, degli enti locali, delle organizzazioni dei consumatori e dei lavoratori dipendenti. Il programma annuale di attività è approvato dalla Giunta regionale e comunicato alla competente commissione del Consiglio regionale.

Art. 22.

(Attività dell'Osservatorio)

1. L'Osservatorio regionale, per il raggiungimento degli obiettivi di cui all'articolo 21:

a) cura la raccolta e l'aggiornamento delle principali informazioni sul settore, anche avvalendosi degli enti locali, delle CCIAA, delle organizzazioni del settore commerciale ed attivando, quando occorre, specifiche collaborazioni con soggetti pubblici e privati;

b) promuove il coordinamento con i sistemi informativi della Regione Piemonte e dell'Osservatorio nazionale costituito presso il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato secondo il disposto dell'articolo 6, comma 1, lettera g) del d.lgs. 114/1998;

c) promuove indagini e ricerche e attiva collaborazioni per lo studio delle problematiche strutturali ed economiche relative al settore del commercio regionale, nazionale e comunitario;

d) realizza strumenti di informazione periodica destinati alle imprese del settore operanti nella Regione Piemonte, alle organizzazioni professionali, agli istituti di ricerca e alle istituzioni pubbliche;

e) svolge attività di informazione socio-economica, anche attraverso l'organizzazione di seminari e convegni di studio con le categorie interessate.

2. Per la realizzazione delle attività dell'Osservatorio regionale, possono essere stipulate convenzioni con enti, istituzioni, società, istituti di ricerca, organizzazioni professionali e sindacali, nonché esperti che abbiano specifica competenza nel settore della distribuzione commerciale.

Art. 23.

(Sistema informativo regionale del commercio)

1. Il Sistema informativo regionale del commercio del Piemonte (SIRC), assicura la gestione delle basi dati e le elaborazioni necessarie all'attività dell'Osservatorio regionale e garantisce le funzioni di collegamento con l'Osservatorio nazionale.

2. Il SIRC persegue i seguenti obiettivi:

a) acquisire sistematicamente i dati raccolti dai sistemi informativi di cui all'articolo 22, comma 1, lettere a) e b) e dalle altre strutture regionali, nazionali, comunitarie ed extracomunitarie attraverso la creazione e la gestione di un apposito centro di documentazione;

b) aggiornare ed elaborare i dati disponibili per la realizzazione degli strumenti di informazione periodica di cui all'articolo 22.

CAPO. X.

NORME FINANZIARIE, TRANSITORIE E FINALI

Art. 24.

(Disposizioni finanziarie)

1. Per l'attuazione della presente legge è autorizzata per l'anno 2004 la spesa di euro 29.733.543,00.

2. Nello stato di previsione della spesa, nell'unità previsionale di base (UPB) 17011 (Commercio e artigianato. Programmazione interventi settori commerciali. - Titolo I. Spese correnti) viene finanziata la spesa: "Spese per il funzionamento dell'Osservatorio regionale del commercio (capo IX della l.r. 28/1999)", pari ad euro 460.000,00; nella UPB 17021 (Commercio e artigianato, tutela del consumatore, mercati. - Titolo I. Spese correnti) viene finanziata la spesa: "Interventi per la formazione e la qualificazione degli operatori commerciali (articolo 17 della l.r. 28/1999)", "per memoria"; nell'UPB 17022 (Commercio e artigianato, tutela del consumatore, mercati. - Titolo II. Spese di investimento) vengono finanziate le seguenti spese:

a) interventi per la valorizzazione del tessuto commerciale del Piemonte a favore degli enti locali (articolo 18, comma 1, lettera a), pari ad euro 4.500.000,00;

b) interventi per la valorizzazione del tessuto commerciale del Piemonte a favore delle imprese e loro forme associative (articolo 18, comma 1, lettera a), pari ad euro 700.000,00;

c) interventi per l'accesso al credito delle imprese commerciali (articolo 18, comma 1, lettere b) e c), pari ad euro 23.573.543,00;

d) interventi a favore dei centri di assistenza tecnica (articolo 16), pari ad euro 200.000,00;

e) interventi per le emergenze economiche, strutturali, ambientali delle imprese del commercio e delle loro forme associative (articolo 18, comma 1, lettera d bis), pari ad euro 300.000,00.

3. Agli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge si provvede con le dotazioni finanziarie delle UPB 17011, 17021 e 17022.

Art. 25.

(Norme transitorie)

1. Le domande di autorizzazione all'apertura, ampliamento e trasferimento di una media e grande struttura di vendita, presentate alla Giunta regionale ed alle quali non è stato dato seguito ai sensi dell'articolo 25, comma 6 del d.lgs. 114/98, vengono valutate in base alle norme degli indirizzi e criteri di cui all'articolo 3 della presente legge, e secondo le competenze di cui agli articoli 8 e 9 del d.lgs. 114/98.

2. I Comuni, qualora non abbiano ancora provveduto, sono tenuti a rilasciare le autorizzazioni a seguito dei nullaosta di cui alla l. 426/1971, nel termine di trenta giorni dalla data di pubblicazione della presente legge. In particolare alle suddette autorizzazioni si applicano le disposizioni previste dall'articolo 5 della presente legge. Si applica l'articolo 5 anche alle autorizzazioni già rilasciate a seguito di nullaosta di cui alla l. 426/1971, qualora la struttura non sia ancora stata realizzata, indipendentemente dalla data di rilascio della stessa.

3. Fino all'emanazione degli atti previsti dall'articolo 11 rimangono in vigore i criteri relativi al commercio su area pubblica di cui alla deliberazione di Consiglio regionale 1° dicembre 1998, n. 508-14689 (Indirizzi provvisori ai Comuni in materia di commercio su aree pubbliche in attuazione della legge n. 112/1991 e della leg-

ge regionale n. 17/1995) e, per quanto ivi non previsto, alle disposizioni della legge regionale 13 febbraio 1995, n. 17 (Disciplina delle funzioni attribuite alle Regioni dalla legge 28 marzo 1991, n. 112 in materia di commercio su aree pubbliche. Modifica della legge regionale 7 settembre 1987, n. 47).

4. E' sospesa la presentazione delle domande di nuova autorizzazione per l'esercizio del commercio su area pubblica dalla data di pubblicazione della deliberazione del Consiglio regionale n. 508-14689 del 1998 fino a 180 giorni dopo l'entrata in vigore della presente legge.

5. Nell'individuazione delle aree da destinare all'esercizio del commercio su area pubblica i Comuni si attengono ai criteri generali di cui all'articolo 10.

6. Fino all'adozione dei criteri di cui all'articolo 11, i Comuni si attengono, nella regolamentazione degli orari del commercio su area pubblica, alle disposizioni vigenti in sede locale adottate ai sensi della l. 112/1991 e successivi regolamenti attuativi.

7. Fino all'adozione dei criteri di cui all'articolo 9 restano in vigore le disposizioni in materia di orari nelle località ad economia turistica di cui alla deliberazione del Consiglio regionale 16 giugno 1999 n. 544 - 7802 (Ratifica ai sensi dell'articolo 40 dello Statuto della deliberazione della Giunta regionale del 23 aprile 1999 n. 2 - 27125 - Orari dei negozi - Individuazione di località ad economia turistica nella fase di prima applicazione del d.lgs. 114/1998).

8. In fase di prima applicazione, il termine di cui all'articolo 21, comma 2 è stabilito in 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 26.

(Disposizioni finali)

1. Per tutto quanto non espressamente previsto nella presente legge, si fa riferimento al d.lgs. 114/1998.

2. Gli indirizzi ed i criteri di cui agli articoli 3 e 10 sono approvati dal Consiglio regionale entro trenta giorni dalla data di pubblicazione della presente legge.

3. La Giunta regionale e il Consiglio regionale devono sottostare alle norme previste dall'articolo 87 del Trattato nell'individuazione dei criteri e delle risorse finanziarie necessarie all'erogazione di aiuti alle imprese commerciali, qualora questi dovessero superare i limiti imposti dalle linee direttrici in materia di aiuti di Stato alle piccole e medie imprese.

Art. 27.

(Clausola d'urgenza)

1. La presente legge regionale è dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 45 dello Statuto della Regione Piemonte ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte.

DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO REGIONALE

Deliberazione del Consiglio Regionale 23 dicembre 2003, n. 347 - 42514

Modifiche ed integrazioni dell'allegato A) alla DCR 563-13414 del 29 ottobre 1999 (Indirizzi generali e criteri di programmazione urbanistica per l'insediamento del commercio al dettaglio in sede fissa in attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114)

(omissis)

Tale deliberazione, nel testo che segue, è posta in votazione mediante procedimento elettronico: il Consiglio approva.

IL CONSIGLIO REGIONALE

visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, con il quale il Governo, in attuazione della delega contenuta nell'articolo 4 della legge 15 marzo 1997, n. 59, ha emanato le disposizioni relative alla riforma della disciplina del settore del commercio;

considerato che sono state conferite alle Regioni estese competenze nella definizione della disciplina e nella programmazione del settore della distribuzione commerciale, in particolare prevedendo che le stesse, ai sensi dell'articolo 6, commi 1 e 2, del d.lgs. 114/1998, definiscano gli indirizzi generali per l'insediamento delle attività commerciali e fissino i criteri di programmazione urbanistica riferiti al settore commerciale;

vista la legge regionale 12 novembre 1999, n. 28 (Disciplina, sviluppo ed incentivazione del commercio in Piemonte, in attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114);

vista la DCR n. 563 - 13414 del 29 ottobre 1999, con la quale sono stati approvati gli indirizzi generali ed i criteri di programmazione urbanistica per l'insediamento del commercio al dettaglio in sede fissa, in attuazione del decreto legislativo n. 114/1998 e della l.r. 28/1999;

visti gli ordini del giorno n. 58 e 60 approvati nell'adunanza consiliare del 25 luglio 2000 nonché l'ordine del giorno n. 215 approvato nell'adunanza consiliare del 20 febbraio 2001, con i quali il Consiglio regionale, esprimendo perplessità e preoccupazione su alcuni aspetti critici di applicazione della riforma regionale del commercio, ha impegnato la Giunta ad una revisione della normativa attuale al fine di correggere le criticità emerse nel corso della sua prima fase applicativa, con particolare attenzione agli aspetti connessi alla programmazione delle medie e grandi strutture di vendita;

ravvisata pertanto la necessità di apportare alla normativa di cui alla DCR n. 563 - 13414 del 29 ottobre 1999 suindicate modificazioni tali da consentire di ottimizzare l'azione regionale di indirizzo ai comuni rispetto alle scelte di programmazione commerciale;

reputato in particolare che una calibrata azione di indirizzo si rende opportuna in riferimento alla disciplina dello sviluppo delle grandi strutture di vendita, localizzabili nelle vaste aree delle periferie urbane, rispetto alle quali si sono potuti constatare i principali problemi applicativi, con le conseguenti parziali disfunzioni di sistema, da parte dei comuni;

vista la deliberazione della Giunta regionale n. 20 - 8640 del 10 marzo 2003, recante in allegato la modifica degli indirizzi generali e dei criteri di programmazione urbanistica per l'insediamento del commercio al dettaglio in sede fissa approvati, ai sensi dell'articolo 6 del d.lgs.

n. 114/1998, con la DCR n. 563 – 13414 del 29 ottobre 1999;

preso atto che su tale atto deliberativo la Regione ha acquisito i pareri delle rappresentanze sociali ed imprenditoriali del settore di cui all'articolo 6, comma 4 del d.lgs. n. 114/1998, e che lo stesso è stato altresì sottoposto dalla Giunta regionale alla valutazione della Conferenza permanente Regione - Autonomie locali, di cui alla legge regionale 20 novembre 1998, n. 34 (Riordino delle funzioni e dei compiti amministrativi della Regione e degli enti locali), acquisendo il parere favorevole unanime delle Autonomie locali nella seduta del 20 febbraio 2003;

preso atto altresì che la Commissione VII, nel corso dell'esame in sede referente, ha valutato l'opportunità di richiedere un parere consultivo alla Commissione II in merito ai criteri di programmazione urbanistica previsti nell'allegato A alla presente deliberazione, e che la suddetta Commissione ha espresso, in sede consultiva, parere favorevole a maggioranza sui criteri in oggetto nella seduta del 15 luglio 2003;

sentito il parere favorevole espresso a maggioranza dalla Commissione VII nella seduta del 22 luglio 2003;

delibera

– di approvare la modifica degli indirizzi generali e dei criteri di programmazione urbanistica per l'insediamento del commercio al dettaglio in sede fissa disciplinati - ai sensi dell'articolo 6 del d.lgs. n. 114/1998 - dalla DCR n. 563 – 13414 del 29 ottobre 1999, secondo le modalità ed i contenuti di cui all'allegato A che costituisce parte integrante e sostanziale della presente deliberazione.

(omissis)

Allegato

ALLEGATO A

**MODIFICHE ED INTEGRAZIONI DELL'ALLEGATO A) ALLA DELIBERAZIONE DEL
CONSIGLIO REGIONALE 29 OTTOBRE 1999, N. 563-13414 (INDIRIZZI GENERALI E
CRITERI DI PROGRAMMAZIONE URBANISTICA PER L'INSEDIAMENTO DEL
COMMERCIO AL DETTAGLIO IN SEDE FISSA, IN ATTUAZIONE DEL DECRETO
LEGISLATIVO 31 MARZO 1998, N. 114)**

Art. 1. Sostituzione dell'indice dell'allegato A alla deliberazione del Consiglio regionale 29 ottobre 1999, n. 563-13414

1. L'indice dell'allegato A alla deliberazione del Consiglio regionale 29 ottobre 1999, n. 563-13414 (Indirizzi generali e criteri di programmazione urbanistica per l'insediamento del commercio al dettaglio in sede fissa, in attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114), di seguito denominato "allegato A", è sostituito dal seguente:

"INDICE

PARTE PRIMA. INDIRIZZI REGIONALI GENERALI PER L'INSEDIAMENTO DELLE
ATTIVITA' COMMERCIALI

TITOLO PRIMO. LE SCELTE E GLI INDIRIZZI

Articolo 1. Oggetto e finalità
Articolo 2. Obiettivi
Articolo 3. Riferimenti metodologici per le scelte di programmazione
Articolo 4. Riferimenti operativi per la programmazione della rete distributiva

TITOLO SECONDO. LE STRUTTURE DELLA CONCORRENZA

Articolo 5. Definizione di superficie di vendita e classificazione degli esercizi commerciali
Articolo 6. Definizione di centro commerciale
Articolo 7. Definizione di offerta commerciale
Articolo 8. Classificazione delle tipologie di strutture distributive

TITOLO TERZO. L'ASSETTO TERRITORIALE DELLA RETE DISTRIBUTIVA

Articolo 9. Ambiti della programmazione della rete distributiva
Articolo 10. Classificazione delle aree di programmazione commerciale
Articolo 11. Classificazione dei comuni e definizione dei centri urbani
Articolo 12. Classificazione delle zone di insediamento commerciale
Articolo 13. Criteri per il riconoscimento degli addensamenti commerciali
Articolo 14. Criteri per il riconoscimento delle localizzazioni commerciali

TITOLO QUARTO. REGOLAMENTO DELLO SVILUPPO DELLA RETE DISTRIBUTIVA

Articolo 15. Nuove aperture, trasferimenti, variazione della superficie e di settore merceologico
degli esercizi commerciali
Articolo 16. Sviluppo e concorrenza
Articolo 17. Compatibilità territoriale dello sviluppo

Articolo 18.	Interventi per la valorizzazione degli addensamenti commerciali urbani e per il recupero delle piccole e medie imprese
Articolo 19.	Programmi integrati di rivitalizzazione delle realtà minori
Articolo 20.	Prescrizioni particolari
Articolo 21.	Priorità nel rilascio delle autorizzazioni

PARTE SECONDA. CRITERI DI PROGRAMMAZIONE URBANISTICA RIFERITI AL SETTORE COMMERCIALE

TITOLO QUINTO. ADEGUAMENTO DEGLI STRUMENTI URBANISTICI COMUNALI

Articolo 22.	Vocazione commerciale del territorio comunale, dimensionamento delle aree commerciali ed elaborati di piano
Articolo 23.	Individuazione dei beni culturali e ambientali
Articolo 24.	Destinazioni d'uso
Articolo 25.	Fabbisogno di parcheggi e standard relativi ad insediamenti commerciali e ad altre attività presenti nell'area
Articolo 26.	Regolamentazione delle aree di sosta e verifiche di impatto sulla viabilità
Articolo 27.	Verifiche di impatto ambientale
Articolo 28.	Contestualità delle autorizzazioni commerciali e delle concessioni edilizie
Articolo 29.	Approvazione degli strumenti urbanistici e degli atti presupposti e complementari
Articolo 30.	Norme sostitutive nel caso d'inerzia da parte dei comuni

TITOLO SESTO. DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 31.	Norme finali
--------------	--------------

ALLEGATO 1. AREE DI PROGRAMMAZIONE COMMERCIALE

ALLEGATO 2. COMUNI POLO E SUBPOLO, COMUNI INTERMEDI, COMUNI MINORI.”

Art. 2. Modifiche dell'articolo 5 dell'allegato A

1. Il comma 2 dell'articolo 5 dell'allegato A è sostituito dal seguente:

“2. La superficie di vendita si determina per ciascun esercizio commerciale calcolando solo l'area coperta, interamente delimitata dai muri, che costituisce la superficie lorda di pavimento ai fini del rilascio della concessione o dell'autorizzazione edilizia.”.

2. Il comma 3 dell'articolo 5 dell'allegato A è sostituito dal seguente:

“3. Ogni esercizio commerciale corrisponde al luogo fisicamente delimitato mediante pareti continue, separato, distinto e in nessun modo direttamente collegato ad altro adibito a superficie di vendita.”.

3. Il comma 6 dell'articolo 5 dell'allegato A è sostituito dal seguente:

“6. La superficie di vendita degli esercizi commerciali che trattano prevalentemente merci ingombranti, dei quali il venditore non è in grado di effettuare la consegna immediata (mobilifici, concessionarie auto, legnami, materiali per l'edilizia e simili) può essere limitata alla dimensione massima degli esercizi di vicinato; la parte rimanente, ancorché comunicante con essa, deve essere separata e distinta da pareti continue e si può destinare a magazzino, deposito o superficie espositiva; ai fini del presente comma è obbligatoria la sottoscrizione e la registrazione presso l'Agenzia delle entrate di un atto di impegno d'obbligo tra comune e operatore che delimita la superficie di vendita e costituisce integrazione alla comunicazione di cui all'articolo 7 del d.lgs. n. 114/1998.”.

4. Il comma 7 dell'articolo 5 dell'allegato A è sostituito dal seguente:

“7. La superficie espositiva è la parte dell'unità immobiliare, a destinazione commerciale, alla quale il pubblico accede, in condizioni di sicurezza, solo se accompagnato dagli addetti alla vendita e solo per prendere visione di prodotti non immediatamente asportabili; l'area di vendita è da essa separata e distinta da pareti continue.”.

Art. 3. Modifiche ed integrazioni dell'articolo 6 dell'allegato A

1. Il comma 1 dell'articolo 6 dell'allegato A è sostituito dal seguente:

“1. Un centro commerciale, ai sensi dell'articolo 4, comma 1, lettera g) del d.lgs. n. 114/1998, è una struttura fisico-funzionale concepita e organizzata unitariamente, a specifica destinazione d'uso commerciale, costituita da almeno due esercizi commerciali al dettaglio fatta salva la deroga di cui all'articolo 7, comma 2. Il centro commerciale può essere dotato di spazi e servizi comuni funzionali al centro stesso, che possono essere organizzati in superfici coperte o a cielo libero. Due o più insediamenti commerciali ricavati in due o più edifici separati da spazi pubblici (vie o piazze) non costituiscono un unico centro commerciale poiché tale configurazione comporta la presenza di più destinazioni d'uso urbanistiche (opere di urbanizzazione primaria di cui all'articolo 51, comma 1, lettera b) della legge regionale 5 dicembre 1977, n. 56 “Tutela ed uso del suolo”, e successive modifiche ed integrazioni), di diversi usi possibili e di diversa potestà di regolamentazione (pubblica e privata) e non sussiste pertanto il requisito della destinazione specifica stabilita dall'articolo 4, comma 1, lettera g) del d.lgs. n. 114/1998.”.

2. Il comma 2 dell'articolo 6 dell'allegato A è sostituito dal seguente:

“2. La superficie di vendita di un centro commerciale è data dalla somma delle superfici di vendita degli esercizi commerciali al dettaglio in esso presenti. Sono esclusi i centri commerciali di cui al comma 3, lettere c) e d).”.

3. Le lettere b) e c) del comma 3 dell'articolo 6 dell'allegato A, sono sostituite dalle seguenti:

“b) centro commerciale sequenziale: è un insediamento commerciale costituito da uno o più edifici collegati funzionalmente da percorsi privati pedonali o veicolari ricavati in area a destinazione d'uso commerciale e pertanto non facenti parte di vie o piazze pubbliche, dai quali si accede a singoli esercizi commerciali o centri commerciali. I servizi accessori possono essere comuni all'intero complesso degli edifici. Il centro commerciale sequenziale è soggetto ad un'unica autorizzazione urbanistica nei casi previsti dall'articolo 26 della l.r. 56/1977, come modificato dalla legge regionale sul commercio (l.r. 28/1999); nei casi non previsti dal citato articolo è soggetto a concessione edilizia che è rilasciata con le procedure previste per gli immobili destinati al commercio al dettaglio nonché dall'articolo 28 della presente normativa. Le singole autorizzazioni commerciali possono discendere da un unico provvedimento generale rilasciato, eventualmente, anche a un soggetto promotore. La realizzazione della struttura può essere scaglionata nel tempo;

c) centro commerciale naturale: è una sequenza di esercizi commerciali e di altre attività di servizio, ubicati nelle zone di insediamento commerciale che l'articolo 12 definisce addensamenti commerciali urbani ed extraurbani, che si affacciano, in prevalenza, su vie o piazze urbane. Nell'ambito delle proprie competenze, il comune può sottoscrivere un preciso programma unitario di attività promozionali. Le autorizzazioni commerciali sono separate, indipendenti e non discendono da un unico provvedimento generale. Pertanto la superficie di vendita complessiva non deve essere determinata. Le concessioni o autorizzazioni edilizie sono rilasciate separatamente ed autonomamente a ciascuna unità o complesso immobiliare;”.

4. Dopo il comma 4 dell'articolo 6 dell'allegato A è aggiunto il seguente:

“4 bis. Gli aggregati di insediamenti commerciali e/o di tipologie distributive separati da percorsi pedonali o veicolari, facenti parte di vie o piazze pubbliche, nelle zone di insediamento commerciale definite all'articolo 12 localizzazioni commerciali urbano-periferiche non addensate ed extraurbane, pur non essendo considerati centri commerciali sequenziali sono soggetti al procedimento di cui all'articolo 17, comma 4 bis.”.

Art. 4. Modifica dell'articolo 7 dell'allegato A

1. Il comma 2 dell'articolo 7 dell'allegato A è sostituito dal seguente:

“2. L'offerta alimentare o extralimentare nelle medie e grandi strutture di vendita non si considera mista, ai fini dell'applicazione dell'articolo 8, quando sia integrata con l'offerta dell'altro settore merceologico, occupando una superficie non superiore al 20 per cento e comunque entro i limiti previsti dall'articolo 4, comma 1, lettera d) del d.lgs. n. 114/1998; tale integrazione di settore merceologico è ricavata nella superficie di vendita autorizzata dell'esercizio ed è soggetta a sola comunicazione.”.

Art. 5. Modifiche ed integrazioni dell'articolo 11 dell'allegato A

1. La rubrica dell'articolo 11 dell'allegato A è sostituita dalla seguente: “Classificazione dei comuni e definizione dei centri urbani”.

2. Il comma 6 dell'articolo 11 dell'allegato A è sostituito dal seguente:

“6. I comuni turistici non compresi negli elenchi dei comuni della rete primaria sono, oltre a quelli riconosciuti tali a tutti gli effetti dagli appositi elenchi regionali, anche quelli riconosciuti turistici ai soli fini della disciplina degli orari delle attività di vendita. Ai sensi dell'articolo 12, comma 1 del d.lgs. n. 114/1998, tali comuni possono limitare la vocazione turistica anche solo ad una parte del loro territorio. Analogamente, i comuni non turistici, con provvedimento autonomo adottato sulla base dei criteri stabiliti dal Consiglio regionale, riconoscono la vocazione turistica a parti del loro territorio interessate da manifestazioni non tipicamente commerciali, permanenti o episodiche, almeno di importanza regionale, alle quali siano associati flussi rilevanti di popolazione non residente, generati da turismo di divertimento, religioso, d'arte, d'affari, e diversi dalle abituali gravitazioni commerciali.”.

3. Dopo il comma 8 dell'articolo 11 dell'allegato A è aggiunto il seguente:

“8 bis. Ai fini dell'applicazione della presente normativa, con le espressioni “centro urbano” e “centro abitato” s'intende la parte del territorio comunale comprendente il tessuto residenziale omogeneo attuale o pianificato, ovvero la parte prossima ad esso.”.

Art. 6. Modifiche ed integrazioni dell'articolo 12 dell'allegato A

1. Il comma 3 dell'articolo 12 dell'allegato A è sostituito dal seguente:

“3. Gli addensamenti commerciali e le localizzazioni commerciali, in base alla loro posizione rispetto al contesto urbano fisico e socioeconomico in cui sono inseriti, sono classificati come segue:

a) addensamenti commerciali:

- 1) A.1. Addensamenti storici rilevanti;
- 2) A.2. Addensamenti storici secondari;
- 3) A.3. Addensamenti commerciali urbani forti;
- 4) A.4. Addensamenti commerciali urbani minori (o deboli);
- 5) A.5. Addensamenti commerciali extraurbani (arteriali);

b) localizzazioni commerciali urbane ed extraurbane:

- 1) L.1. Localizzazioni commerciali urbane non addensate;
- 2) L.2. Localizzazioni commerciali urbano-periferiche non addensate;
- 3) L.3. Localizzazioni commerciali extraurbane non addensate.

2. Il comma 4 dell'articolo 12 dell'allegato A, è sostituito dal seguente:

“4. Il riconoscimento degli addensamenti commerciali e delle localizzazioni commerciali, salvo quanto previsto dall'articolo 14, comma 2 e dall'articolo 30, avviene mediante l'approvazione dei criteri di cui all'articolo 8, comma 3 del d.lgs. n. 114/1998 e deve essere effettuato dai comuni nel rispetto dei criteri, dei parametri e delle norme di cui agli articoli 13 e 14. I criteri suindicati sono

corredati da relazione motivata con la quale i comuni giustificano l'eventuale utilizzo delle possibilità di deroga ad essi consentite. Il riconoscimento degli addensamenti e delle localizzazioni costituisce, congiuntamente alla compatibilità territoriale dello sviluppo, di cui all'articolo 17, parte integrante e sostanziale dell'adeguamento degli strumenti urbanistici che i comuni devono adottare nei tempi, con le modalità e nel rispetto dei contenuti previsti dall'articolo 4 della legge regionale sul commercio, dell'articolo 6, comma 5 del d.lgs. n. 114/1998 e della presente normativa; all'adeguamento seguono le varianti di piano regolatore generale eventualmente necessarie da approvarsi secondo le norme della l.r. 56/1977, e successive modifiche ed integrazioni.”.

3. Dopo il comma 4 dell'articolo 12 dell'allegato A è aggiunto il seguente:

“4 bis. I parametri e le norme di cui agli articoli 13 e 14 devono essere rispettati anche in sede di applicazione del decreto del Presidente della Repubblica 20 ottobre 1998, n. 447 (Regolamento recante norme di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione per la realizzazione, l'ampliamento, la ristrutturazione e la riconversione di impianti produttivi, per l'esecuzione di opere interne ai fabbricati, nonché per la determinazione delle aree destinate agli insediamenti produttivi, a norma dell'articolo 20, comma 8, della legge 15 marzo 1997, n. 59), e successive modifiche ed integrazioni.”.

Art. 7. Sostituzione dell'articolo 13 dell'allegato A

1. L'articolo 13 dell'allegato A è sostituito dal seguente:

“Art. 13. Criteri per il riconoscimento degli addensamenti commerciali

1. Gli addensamenti commerciali, così come definiti all'articolo 12, comma 2, lettera a), devono essere riconosciuti da ciascun comune nell'ambito del proprio territorio, nel rispetto dei parametri e criteri di cui al presente articolo.

2. Il riconoscimento degli addensamenti commerciali, così come previsto dall'articolo 12, comma 4, avviene mediante l'approvazione dei criteri di cui all'articolo 8, comma 3 del d.lgs. n. 114/1998.

3. Gli addensamenti commerciali sono riconoscibili con i seguenti criteri e parametri:

a) A.1. **ADDENSAMENTI STORICI RILEVANTI.** Sono gli ambiti commerciali di antica formazione, che si sono sviluppati spontaneamente intorno al fulcro (piazza principale, piazza di mercato, chiesa, municipio e simili) del territorio comunale, caratterizzati dalla presenza di attività commerciali e di servizi non rivolte prevalentemente al vicinato e da una buona densità residenziale. Essi sono riconoscibili nell'area centrale dei centri abitati e possono non coincidere con la perimetrazione degli insediamenti urbani aventi carattere storico-artistico così come definiti dall'articolo 24 della l.r. 56/1977, e successive modifiche ed integrazioni. Data la variabilità delle caratteristiche di ciascun centro urbano, i comuni delimitano l'addensamento in base alla conoscenza del proprio territorio, motivando le scelte operate. I comuni formati da più quartieri hanno un solo addensamento A.1.; i comuni derivanti dall'aggregazione amministrativa di più centri urbani possono avere tanti addensamenti A.1. quanti sono i centri che hanno subito il processo di aggregazione;

b) A.2. **ADDENSAMENTI STORICI SECONDARI.** Si riconoscono in ambiti urbani che non hanno i requisiti per essere classificati A.1. Essi sono ambiti commerciali di antica formazione posti all'interno del tessuto residenziale che costituisce la prima corona insediativa dell'area centrale, caratterizzati da un'elevata densità commerciale e di servizi. Essi sono riconoscibili nel centro metropolitano e nei comuni polo della rete primaria la cui popolazione sia, orientativamente, non inferiore a 70.000-80.000 abitanti. Gli addensamenti storici secondari del centro metropolitano sono orientativamente individuabili ogni 80.000-100.000 abitanti. Gli addensamenti storici secondari dei comuni polo della rete primaria non possono essere più di uno ogni 35.000-45.000 abitanti, fatti salvi i casi di aggregazione amministrativa di più centri urbani. Data la variabilità delle caratteristiche del centro metropolitano e dei comuni polo della rete primaria, la delimitazione degli addensamenti è effettuata da ciascun comune, in base alla conoscenza del proprio territorio, attenendosi agli ordini di grandezza sopra riportati;

c) A.3. ADDENSAMENTI COMMERCIALI URBANI FORTI. Si riconoscono in ambiti urbani che non hanno i requisiti per essere classificati A.1. e A.2. Gli addensamenti commerciali urbani forti sono ambiti commerciali di non antica formazione, ubicati nel centro abitato del centro metropolitano, dei poli, dei subpoli e dei comuni intermedi e caratterizzati da un'apprezzabile presenza di esercizi commerciali e di servizio e da buona densità residenziale di contorno. L'offerta commerciale è tendenzialmente completa. Sono le sedi attuali e potenziali di offerta concentrata, che si contrappongono, in genere, agli addensamenti storici rilevanti e secondari. Per ciascun tipo di comune, gli addensamenti commerciali urbani forti sono riconoscibili attraverso almeno alcuni dei seguenti parametri orientativi:

1) un mercato funzionante, o da realizzare, per almeno un giorno alla settimana, collocato in una più vasta area pedonabile durante lo svolgimento del servizio, con un numero di banchi, compresi quelli destinati ai produttori, prossimo o superiore al valore del parametro N.3;

2) numero degli esercizi presenti (parametro Q.3) e relativa quantità di superficie di vendita cumulata (parametro F.3), ubicati, senza evidenti soluzioni di continuità, in un insieme omogeneo ed unitario con attività paracommerciali e assimilabili, lungo uno o due fronti di un tratto di via o piazza, la cui lunghezza si somma ed è espressa in metri lineari (parametro P.3). Nel caso di insediamenti su un unico fronte di strada e/o piazza i parametri Q.3 ed F.3 sono dimezzati;

3) estensione possibile oltre l'ultimo punto di vendita dell'addensamento (parametro E.3);

Il prospetto 1 che segue indica, per ciascun tipo di comune, gli ordini di grandezza a cui fare riferimento per l'individuazione degli addensamenti commerciali urbani forti. L'ordine di grandezza dei parametri N.3, P.3, Q.3, F.3 si intende soddisfatto anche con valori ridotti di non più del 20 per cento rispetto a quelli indicati. E' facoltà dei comuni derogare con relazione motivata ai propri parametri N.3 ed F.3.

PROSPETTO 1: ADDENSAMENTI COMMERCIALI URBANI FORTI (A.3.) – PARAMETRI						
ADDENSAMENTI COMMERCIALI URBANI FORTI	P A R A M E T R O	COMUNE METROPOLITANO	COMUNI POLO	COMUNI SUBPOLO	COMUNI INTERMEDI	COMUNI TURISTICI
MERCATO IN AREA PEDONALE DURANTE LO SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO. NUMERO MINIMO DI BANCHI	N. 3	N. 90	N. 75	N. 60	N. 60	N. 60
LUNGHEZZA MINIMA DEL FRONTE STRADA E/O PIAZZA	P.3	mt. 1.000	mt. 500	mt. 500	mt. 500	mt. 300
NUMERO MINIMO DI ESERCIZI PRESENTI SUL FRONTE STRADA E/O PIAZZA	Q.3	N. 80	N. 40	N. 30	N. 25	N. 25
ESTENSIONE MASSIMA POSSIBILE DELL'ADDENSAMENTO OLTRE L'ULTIMO ESERCIZIO	E.3	mt. 500	mt. 300	mt. 200	mt. 100	mt. 100
VALORE MINIMO DEI MQ. DI VENDITA CUMULATA DAI PUNTI DI VENDITA PRESENTI	F.3	mq. 2.500	mq. 1.000	mq. 800	mq. 600	mq. 600
1) L'addensamento A.3. non è riconoscibile nei comuni minori						

d) A.4. ADDENSAMENTI COMMERCIALI URBANI MINORI (O DEBOLI). Si riconoscono in ambiti urbani che non hanno i requisiti per essere classificati A.1., A.2. e A.3. Gli addensamenti commerciali urbani minori o deboli sono gli ambiti semicentrali di non antica formazione ubicati nel centro abitato e nel tessuto residenziale del centro metropolitano, dei comuni polo e subpolo della rete primaria e dei comuni intermedi, lambiti o percorsi da assi viari di livello urbano-locale, caratterizzati da una presenza di offerta commerciale limitata alle funzioni meno rare. Sono riconosciuti negli ambiti dei centri abitati e del tessuto residenziale interclusi tra i vari tipi di addensamento. Per ciascun tipo di comune, gli addensamenti commerciali urbani minori sono riconoscibili attraverso i seguenti parametri orientativi:

- 1) numero degli esercizi presenti (parametro Q.4) e relativa quantità di superficie di vendita cumulata (parametro F.4), ubicati, senza evidenti soluzioni di continuità, in un insieme omogeneo ed unitario con attività paracommerciali ed assimilabili, lungo uno o due fronti di un tratto di via o piazza, la cui lunghezza si somma ed è espressa in metri lineari (parametro P.4). Nel caso di insediamenti su un unico fronte di strada e/o piazza i parametri Q.4 ed F.4 sono dimezzati;
- 2) estensione possibile da computare oltre l'ultimo punto di vendita dell'addensamento (parametro E.4).

Il prospetto 2 che segue indica, per ciascun tipo di comune, gli ordini di grandezza a cui fare riferimento per l'individuazione degli addensamenti commerciali urbani minori o deboli. L'ordine di grandezza dei parametri P.4, Q.4, F.4 s'intende soddisfatto anche con valori ridotti di non più del 20 per cento rispetto a quelli indicati. E' facoltà dei comuni derogare con relazione motivata ai propri parametri Q.4 ed F.4.

PROSPETTO 2: ADDENSAMENTI COMMERCIALI URBANI MINORI O DEBOLI (A.4.) - PARAMETRI					
ADDENSAMENTI COMMERCIALI URBANI MINORI O DEBOLI	P A R A M E T R O	COMUNE METROPOLITANO	COMUNI POLO	COMUNI SUBPOLO	COMUNI INTERMEDI
LUNGHEZZA MINIMA DEL FRONTE STRADA E/O PIAZZA	P.4	mt. 500	mt. 250	mt. 200	mt. 100
NUMERO MINIMO DI ESERCIZI PRESENTI SUL FRONTE STRADA E/O PIAZZA	Q.4	N. 40	N. 20	N. 15	N. 10
ESTENSIONE MASSIMA POSSIBILE DELL'ADDENSAMENTO OLTRE L'ULTIMO ESERCIZIO	E.4	mt. 200	mt. 100	mt. 100	mt. 100
VALORE MINIMO DEI MQ. DI VENDITA CUMULATA DAI PUNTI DI VENDITA PRESENTI	F.4	mq. 1.000	mq. 500	mq. 400	mq. 250
1) L'addensamento A.4. non è riconoscibile nei comuni turistici e minori					

e) A.5. ADDENSAMENTI COMMERCIALI EXTRAURBANI (ARTERIALI). Si riconoscono in ambiti extraurbani che non hanno i requisiti per essere classificati A.1., A.2., A.3., A.4. Gli addensamenti commerciali extraurbani arteriali sono gli ambiti esterni al centro abitato e al tessuto residenziale, ubicati lungo assi di traffico di scorrimento e non su strade di distribuzione interna. Essi sono le sedi attuali di esercizi commerciali la cui superficie di vendita può essere funzionalmente collegata a spazi dedicati all'esposizione delle merci, ad attività produttive o di trasformazione, ubicati l'uno in prossimità dell'altro, spesso caratterizzati da un'offerta principalmente extralimentare. Tali addensamenti commerciali sono riconoscibili attraverso, almeno, i seguenti parametri orientativi:

1) numero degli esercizi presenti (parametro Q.5) e relativa quantità di superficie di vendita o esposizione cumulata (parametro F.5), ubicati lungo un fronte di strada extraurbana, la cui lunghezza è espressa in metri lineari (parametro P.5).

Il prospetto 3 che segue indica gli ordini di grandezza, per ciascuno dei parametri, a cui fare riferimento per l'individuazione dell'addensamento commerciale extraurbano (arteriale). L'ordine di grandezza dei parametri s'intende soddisfatto anche con valori ridotti di non più del 20 per cento rispetto a quelli indicati. E' facoltà dei comuni derogare con relazione motivata ad uno solo di tali parametri riducendone il valore di non più del 40 per cento.

PROSPETTO 3: ADDENSAMENTI COMMERCIALI EXTRAURBANI (ARTERIALI) (A.5.) - PARAMETRI		
ADDENSAMENTI COMMERCIALI EXTRAURBANI ARTERIALI	PARAMETRO	TUTTI I TIPI DI COMUNE
LUNGHEZZA MINIMA DEL FRONTE STRADA EXTRAURBANO	P.5	mt. 500
NUMERO MINIMO DI ESERCIZI PRESENTI SUL FRONTE STRADA EXTRAURBANO	Q.5	n. 5
VALORE MINIMO DEI MQ. DI VENDITA E/O ESPOSIZIONE CUMULATA DAI PUNTI VENDITA PRESENTI	F.5	mq. 1.500 di vendita e/o mq. 3.000 di esposizione

Art. 8. Sostituzione dell'articolo 14 dell'allegato A

1. L'articolo 14 dell'allegato A è sostituito dal seguente:

“Art. 14. Criteri per il riconoscimento delle localizzazioni commerciali

1. Le localizzazioni commerciali urbane ed extraurbane, attuali o potenziali, possono essere riconosciute da ciascun comune, previa adeguata e motivata valutazione della viabilità esistente e dei suoi possibili sviluppi, nel rispetto dei criteri e parametri di cui al presente articolo. Possono essere altresì riconosciute in sede di esame delle istanze di cui all'articolo 15.

2. Il loro eventuale riconoscimento, così come previsto dall'articolo 12, comma 4, avviene mediante l'approvazione dei criteri di cui all'articolo 8, comma 3 del d.lgs. n. 114/1998 e costituisce parte integrante e sostanziale dell'adeguamento degli strumenti urbanistici, obbligatorio ai sensi dell'articolo 6, comma 5 del d.lgs. n. 114/1998 e dell'articolo 4 della legge regionale sul commercio (l.r. 28/1999). Il riconoscimento delle localizzazioni si effettua:

a) individuandole (con una perimetrazione), ovvero

b) rendendole riconoscibili, con l'indicazione grafica di un punto che deve ricadere al loro interno, ovvero

c) con l'indicazione dei criteri da applicare per il singolo riconoscimento.

3. Le localizzazioni commerciali urbane ed urbano-periferiche sono riconosciute anche in sede di procedimento per il rilascio delle autorizzazioni di cui all'articolo 15, sempre che lo strumento urbanistico generale e particolareggiato vigente consenta le destinazioni d'uso di cui all'articolo 24; il suddetto riconoscimento avviene mediante l'applicazione di tutti i parametri di cui ai prospetti 4 e 5 senza alcuna possibilità di deroga.

4. Le localizzazioni commerciali sono riconoscibili con i seguenti criteri e parametri orientativi:

a) L.1. LOCALIZZAZIONI COMMERCIALI URBANE NON ADDENSATE. Si riconoscono solo nelle aree che non hanno le caratteristiche per essere classificate A.1., A.2., A.3., A.4., A.5. Le localizzazioni commerciali urbane non addensate sono le aree totalmente intercluse nel tessuto residenziale nell'ambito del centro abitato, preferibilmente lambite o percorse da assi viari di livello urbano. Esse sono candidate ad ospitare attività rivolte al servizio dei residenti o al potenziamento dell'offerta nel quadro del processo di riqualificazione urbana. Sono individuabili attraverso i seguenti parametri orientativi:

1) essere ubicate in prossimità (parametro J.1.) di un nucleo residenziale sufficientemente numeroso (parametro X.1.);

2) la numerosità del nucleo residenziale (parametro X.1.) deve essere verificata entro l'area compresa in un raggio di una determinata ampiezza (parametro Y.1.);

2 bis) la dimensione massima della localizzazione (parametro M.1.).

Il prospetto 4 che segue indica, per ciascun tipo di comune, gli ordini di grandezza a cui fare riferimento per l'individuazione di tali aree. L'ordine di grandezza del parametro X.1. s'intende soddisfatto anche con valori ridotti di non più del 20 per cento rispetto a quelli indicati. I parametri Y.1. e J.1. possono essere modificati dai comuni di non più del 40 per cento dandone giustificazione con relazione motivata. Il parametro M.1. non è modificabile.

PROSPETTO 4: LOCALIZZAZIONI COMMERCIALI URBANE NON ADDENSATE (L.1.) - PARAMETRI							
LOCALIZZAZIONE COMMERCIALE URBANA NON ADDENSATA	P A R A M E T R O	COMUNE METROPOLITANO	COMUNI POLO	COMUNI SUBPOLO	COMUNI INTERMEDI	COMUNI MINORI	COMUNI TURISTICI
AMPIEZZA RAGGIO DELLA PERIMETRAZIONE ENTRO LA QUALE CALCOLARE I RESIDENTI	Y.1.	mt. 350	mt. 500	mt. 500	mt. 500	mt. 500	mt. 500
NUMEROSITÀ MINIMA DI RESIDENTI ENTRO IL RAGGIO DI CUI AL PARAMETRO Y.1	X.1.	5.000 residenti	2.500 residenti	2.500 residenti	1.000 residenti	500 residenti	500 residenti
DISTANZA STRADALE MASSIMA DALLA PERIMETRAZIONE DEL NUCLEO RESIDENZIALE DI CUI AL PARAMETRO Y.1	J.1.	mt. 700	mt. 700	mt. 700	mt. 500	mt. 500	mt. 500
DIMENSIONE MASSIMA DELLA LOCALIZZAZIONE	M.1.	mq. 45.000	mq. 25.000	mq. 25.000	mq. 20.000	mq. 10.000	mq. 10.000

b) L.2. LOCALIZZAZIONI COMMERCIALI URBANO-PERIFERICHE NON ADDENSATE. Si riconoscono in aree che non hanno le caratteristiche per essere classificate A.1., A.2., A.3., A.4. ed L.1. e che non sono intercluse tra esse. Le localizzazioni commerciali urbano-periferiche non addensate sono ubicate in prossimità del tessuto residenziale urbano esistente o previsto dei comuni ed anche all'esterno. Esse sono preferibilmente lambite o percorse da assi viari di primo livello e sono candidate ad ospitare attività rivolte al servizio dei consumatori nel quadro del processo di riqualificazione urbana. Possono includere eventualmente anche attività commerciali e/o di servizio preesistenti, compresi gli addensamenti A.5. Sono individuate attraverso alcuni dei seguenti parametri orientativi:

1) a prescindere dalla presenza di confini comunali, devono essere ubicate in prossimità (parametro J.2.) di un nucleo residenziale sufficientemente numeroso (parametro X.2.);

2) a prescindere dalla presenza di confini comunali, la numerosità del nucleo residenziale (parametro X.2.) deve essere verificata entro l'area compresa in un raggio di una determinata ampiezza (parametro Y.2.);

3) la localizzazione deve avere una dimensione minima prefissata (parametro H.2.) con destinazione d'uso idonea alla realizzazione di insediamenti commerciali e di servizio. Essa può comprendere eventualmente anche attività commerciali e/o di servizio preesistenti;

4) a prescindere dalla presenza di confini comunali, devono essere ubicate ad una distanza stradale minima (parametro D.2.) da altra localizzazione commerciale urbano periferica L.2.;

5) devono esser ubicate ad una distanza stradale minima (parametro W.2.) da un addensamento urbano di tipo A.1., A.2..

Il riconoscimento delle localizzazioni L.2. è consentito quando non vi sia contrasto con il piano territoriale provinciale vigente purché conforme alla presente normativa di settore; in sua assenza, il riconoscimento avviene previa acquisizione del parere della provincia, che si esprime nel rispetto della presente normativa facendo riferimento agli articoli 2, 14, 16, 17, 22, 24, 26 e 27 e con particolare riguardo al sistema della viabilità. Tale parere è vincolante nel caso in cui la dimensione della localizzazione L.2. (parametro H.2.) sia superiore a mq. 80.000 e viene espresso nel rispetto dei tempi e dei modi di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi), e successive modifiche ed integrazioni.

Il prospetto 5 che segue indica, per ciascun tipo di comune, gli ordini di grandezza a cui fare riferimento per l'individuazione di tali aree. L'ordine di grandezza dei parametri X.2., H.2. e W.2. si intende soddisfatto anche con valori ridotti di non più del 20 per cento rispetto a quelli indicati. I parametri Y.2. e J.2. possono essere modificati dai comuni di non più del 40 per cento, dandone giustificazione con relazione motivata. I comuni possono derogare al parametro D.2. nei casi in cui le localizzazioni siano sostenute da differenti rami di viabilità, non si configuri una sequenza di localizzazioni L.2. a forma di sviluppo lineare lungo arterie stradali e non si producano accumuli e significative interferenze congiunte sul sistema del traffico. I Comuni possono derogare al parametro W.2. solo dopo aver dimostrato che non esistono altre soluzioni possibili o che, se esistono, sono peggiori. In deroga ai precedenti criteri ed ai parametri W.2. e D.2., sono classificate L.2. le aree industriali dismesse oggetto di un piano di recupero urbano adottato secondo le norme delle leggi vigenti in materia.

PROSPETTO 5: LOCALIZZAZIONI COMMERCIALI URBANO - PERIFERICHE NON ADDENSATE (L.2.) – PARAMETRI							
LOCALIZZAZIONE COMMERCIALE URBANO – PERIFERICA NON ADDENSATA	P A R A M E T R O	COMUNE METROPOLITANO	COMUNI POLO	COMUNI SUBPOLO	COMUNI INTERMEDI	COMUNI MINORI	COMUNI TURISTICI
AMPIEZZA RAGGIO DELLA PERIMETRAZIONE ENTRO LA QUALE CALCOLARE I RESIDENTI	Y.2.	mt. 1.000	mt. 1.000	mt. 800	mt. 1.000	mt. 1.000	mt. 1.000
NUMEROSITÀ DEI RESIDENTI ENTRO IL RAGGIO DI CUI AL PARAMETRO Y.2	X.2.	1.500 residenti	3.500 residenti	2.000 residenti	1.500 residenti	500 residenti	500 residenti
DISTANZA STRADALE MASSIMA DALLA PERIMETRAZIONE DEL NUCLEO RESIDENZIALE DI CUI AL PARAMETRO Y.2.	J.2.	mt. 2.500	mt. 1.500	mt. 1.000	mt. 500	mt. 500	mt. 500
DIMENSIONE MINIMA DELLA LOCALIZZAZIONE	H.2.	mq. 40.000	mq. 20.000	mq. 20.000	mq. 15.000	mq. 5.000	mq. 5.000
DISTANZA MINIMA DA ALTRO ADDENSAMENTO URBANO A.1., A.2.	W.2.	mt. 2.500	mt. 2.000	mt. 1.500	mt. 1.000	NO	NO
DISTANZA STRADALE MINIMA DA ALTRA LOCALIZZAZIONE L.2.	D.2.	mt. 4.000	mt. 3.000	mt. 3.000	mt. 1.000	mt. 1.000	mt. 1.000
1) Per i Comuni minori e turistici il parametro W.2. non è da verificare							

c) L.3. LOCALIZZAZIONI COMMERCIALI EXTRAURBANE NON ADDENSATE. Si riconoscono in aree che non hanno i requisiti per essere classificate A.1., A.2., A.3., A.4., L.1., L.2. Sono le aree ubicate esternamente ai centri urbani e non confinanti con essi, sedi potenziali e/o attuali di attività commerciali medie e grandi. Sono ubicate su assi o nodi di grande traffico ed hanno il fronte strada ben visibile e ben accessibile. Esse possono essere attraversate da assi di grande traffico solo nel caso in cui esista o si realizzi un collegamento tra le diverse parti mediante sottopassi o sovrappassi ad esse dedicati. Per tali caratteristiche, il loro riconoscimento è consentito quando non vi sia contrasto con il piano territoriale provinciale vigente purché conforme alla presente normativa di settore; in sua assenza, il riconoscimento avviene previa acquisizione del parere della provincia, che si esprime nel rispetto della presente normativa facendo riferimento agli articoli 2, 14, 16, 17, 22, 24, 26 e 27, e con particolare riguardo al sistema della viabilità. Le localizzazioni L.3. sono riconosciute o riconoscibili sulla base dei seguenti parametri:

1) essere ubicate ad una distanza minima (parametro W.3.) dalla perimetrazione degli addensamenti urbani A.1., A.2. e A.3. di qualunque comune dell'area di programmazione commerciale;

2) essere ubicate ad una distanza stradale minima (parametro D.3.) dalla più prossima delle aree di altra localizzazione extraurbana L.3.;

3) avere una dimensione minima prefissata (parametro H.3.) con destinazione d'uso idonea alla realizzazione di insediamenti commerciali e di servizio. Tale area può includere, eventualmente, anche attività commerciali e/o di servizio preesistenti, compresi gli addensamenti A.5. già riconosciuti;

4) avere una viabilità di riferimento (parametro K.3.), definita secondo le norme del codice della strada;

4 bis) non comprendere in tutto o in parte e non confinare con un'area determinata da un'ampiezza di raggio di mt. 300 al cui interno la numerosità del nucleo residenziale sia superiore al valore massimo predefinito (X.3.).

Le localizzazioni commerciali extraurbane non addensate (L.3.) sono individuate oltre che nelle aree di programmazione commerciale, così come definite all'articolo 10, anche eventualmente al di fuori di esse. In tal caso devono essere rispettati tutti i parametri di cui al prospetto 6, indicati per il più vicino comune attrattore di area di programmazione commerciale, con il parametro D.3. raddoppiato. Le localizzazioni L.3. sono riconoscibili solo quando risultino verificate le distanze dagli addensamenti A.1., A.2. e A.3. di ciascun comune.

Il prospetto 6 che segue indica, per ciascun tipo di comune, l'entità di ciascun parametro a cui fare riferimento per l'individuazione di tali aree. L'ordine di grandezza dei parametri W.3., H.3., D.3., K.3. e X.3. si intende soddisfatto anche con valori ridotti del 20 per cento rispetto a quelli indicati. Il parametro Y.3. non è modificabile.

PROSPETTO 6: LOCALIZZAZIONI COMMERCIALI EXTRAURBANE NON ADDENSATE (L.3.) – PARAMETRI							
LOCALIZZAZIONE COMMERCIALE EXTRAURBANA NON ADDENSATA	P A R A M E T R O	COMUNE METROPOLITANO	COMUNI POLO	COMUNI SUBPOLO	COMUNI INTERMEDI	COMUNI MINORI	COMUNI TURISTICI
DISTANZA STRADALE MINIMA DALL'ADDENSAMENTO URBANO A.1., A.2., A.3.	W.3.	mt. 10.000	mt. 6.000	mt. 4.000	mt. 4.000	mt. 2.000	mt. 2.000
DIMENSIONE MINIMA DELLA LOCALIZZAZIONE	H.3.	mq. 200.000	mq. 100.000	mq. 100.000	mq. 100.000	mq. 100.000	mq. 100.000
DIMENSIONE MINIMA DELLA SEZIONE STRADALE (1)	K.3.	Strada extraurbana principale	Strada extraurbana principale	Strada extraurbana principale e/o secondaria	Strada extraurbana principale e/o secondaria	Strada extraurbana locale	Strada extraurbana locale
DISTANZA STRADALE MINIMA DA ALTRA LOCALIZZAZIONE EXTRAURBANA L.3	D.3.	mt. 10.000	mt. 10.000	mt. 10.000	mt. 10.000	mt. 10.000	mt. 10.000
AMPIEZZA DEL RAGGIO ENTRO CUI CALCOLARE I RESIDENTI	Y.3.	mt. 300	mt. 300	mt. 300	mt. 300	mt. 300	mt. 300
MASSIMA NUMEROSITÀ DEI RESIDENTI ENTRO IL RAGGIO DI CUI AL PARAMETRO Y3	X.3.	1.000 residenti	1.500 residenti	1.000 residenti	1.000 residenti	500 residenti	1.000 residenti
1) I dati del parametro K.3. si riferiscono al nuovo codice della strada							

Art. 9. Modifiche ed integrazioni dell'articolo 15 dell'allegato A

1. Il comma 2 dell'articolo 15 dell'allegato A è sostituito dal seguente:

“2. Le nuove aperture, i trasferimenti di sede, le variazioni della superficie di vendita e di settore merceologico sono consentite nelle zone di insediamento commerciale così come definite nella presente normativa e nel rispetto delle priorità dell'articolo 17, comma 4 bis per le localizzazioni L.2. ed L.3. Le autorizzazioni per l'attivazione di esercizi commerciali possono essere rilasciate anche a soggetto diverso dal promotore o dall'originario titolare (subingresso) solo quando egli produca il contratto in base al quale ha acquisito la disponibilità dei locali, con incorporato il diritto all'autorizzazione. Trattandosi, nella fattispecie, di un evidente caso di concentrazione, che può essere soggetto a comunicazione all'Autorità garante della concorrenza e del mercato ai sensi della l. 287/1990, il richiedente è tenuto ad inviare la comunicazione, ove occorra, alla Giunta regionale.”.

2. Dopo il comma 2 dell'articolo 15 dell'allegato A è inserito il seguente:

“2 bis. Le autorizzazioni all'apertura, alle variazioni di superficie di vendita e di settore merceologico, al trasferimento di sede degli esercizi sono rilasciate nel rispetto dei vincoli di compatibilità urbanistica di cui agli articoli 23, 25, 26, 27 e 28.”.

3. Il comma 4 dell'articolo 15 dell'allegato A è sostituito dal seguente:

“4. Il trasferimento di sede è consentito solo nell'ambito dello stesso comune, purché avvenga nelle zone di insediamento commerciale, così come definite agli articoli 12, 13 e 14, e nel rispetto dell'articolo 16 e delle compatibilità definite agli articoli 17, 24, 25, 26, 27.”.

4. Il comma 5 dell'articolo 15 dell'allegato A è sostituito dal seguente:

“5. Il trasferimento di sede è disciplinato come segue:

a) per gli esercizi di vicinato: nell'ambito dello stesso comune, è soggetto a comunicazione, fatte salve le prescrizioni di cui all'articolo 20 e quelle contenute nei programmi di qualificazione urbana e nei programmi integrati di rivitalizzazione, di cui agli articoli 18 e 19, previa verifica della conformità degli aspetti urbanistici di cui agli articoli 23, 24, 25 e 26;

b) per le medie e grandi strutture di vendita autorizzate ai sensi della l. 426/1971: nell'ambito del medesimo addensamento commerciale e della medesima localizzazione urbana ed extraurbana, è soggetto ad autorizzazione dovuta, previa verifica della conformità degli aspetti urbanistici di cui agli articoli 23, 24, 25, 26 e 27. In tutti gli altri casi, compresi i trasferimenti in addensamenti uguali tra loro, è soggetto ad autorizzazione che è rilasciata nel rispetto degli articoli 12, 13, 14, 16, 17, 24, 25, 26, 27 e 31 della presente normativa nonché delle norme procedurali stabilite con provvedimento della Giunta regionale.”.

5. Il comma 7 dell'articolo 15 dell'allegato A è sostituito dal seguente:

“7. Il trasferimento di sede di un esercizio commerciale in un centro commerciale classico, sequenziale o autorizzato ai sensi della l. 426/1971, è soggetto ad autorizzazione dovuta, previa verifica di conformità con quanto previsto dall'articolo 25, nel caso in cui l'esercizio che si intende trasferire sia ubicato esternamente alle zone di insediamento commerciale così come definite agli articoli 12, 13 e 14 della presente normativa, e quando la variazione della superficie di vendita del centro commerciale, anche a seguito di successivi trasferimenti, non superi il 20 per cento della superficie originaria autorizzata, o non rientri nei casi disciplinati al comma 8. In tutti gli altri casi è soggetto a nuova autorizzazione, che è rilasciata nel rispetto delle norme del presente provvedimento.”.

6. Il comma 8 dell'articolo 15 dell'allegato A è sostituito dal seguente:

“8. Gli ampliamenti o le riduzioni della superficie di vendita che comportano il passaggio da una all'altra delle singole tipologie di strutture distributive, così come definite all'articolo 8, sono soggette a nuova autorizzazione che è rilasciata nel rispetto delle norme del presente provvedimento.”.

7. Il comma 9 dell'articolo 15 dell'allegato A è sostituito dal seguente:

“9. Gli ampliamenti o le riduzioni della superficie di vendita, inferiori a mq. 250 e comunque non superiori al 20 per cento della superficie originaria autorizzata, sono considerati fisiologici purché nell’ambito della tipologia compatibile ai sensi dell’articolo 17 e sono soggette ad autorizzazione dovuta. Negli altri casi, salvo quanto previsto al comma 10, sono soggette a nuova autorizzazione da rilasciare nel rispetto delle presenti norme. Nel caso di centri commerciali le prescrizioni del presente comma si applicano a ciascuno degli esercizi commerciali autorizzati, fermo restando l’obbligo di non modificare la tipologia di struttura distributiva e di rispettare l’articolo 26 della l.r. 56/1977, come modificato dalla legge regionale sul commercio.”.

8. Il comma 10 dell’articolo 15 dell’allegato A è sostituito dal seguente:

“10. Gli accorpamenti di autorizzazioni che determinano ampliamenti o riduzioni di superficie di vendita che superano il limite di cui al comma 9 sono disciplinati come segue:

a) sono soggetti ad autorizzazione dovuta, nel caso di medie strutture di vendita, compresi i centri commerciali, gli accorpamenti di cui al presente comma e gli ampliamenti e le riduzioni non disciplinati dal comma 9 che non comportino il cambio di tipologia di struttura distributiva (nel caso dei centri commerciali occorre fare riferimento al cambio di tipologia di struttura distributiva sia del centro commerciale sia del singolo esercizio oggetto di variazione), così come definita dall’articolo 8, ottenuti mediante accorpamento di autorizzazioni riconducibili al settore alimentare o misto e rilasciate dal comune competente per territorio ai sensi della l. 426/1971. In tal caso non è richiesto il ricalcolo e l’adeguamento al fabbisogno di parcheggi di cui all’articolo 25;

b) sono soggetti ad autorizzazione dovuta, nel caso di grandi strutture di vendita, compresi i centri commerciali, gli accorpamenti di cui al presente comma e gli ampliamenti e le riduzioni non disciplinati dal comma 9 fino al 20 per cento della maggiore superficie originaria che non comportino il cambio di tipologia di struttura distributiva, così come definita dall’articolo 8, ottenuti mediante accorpamento di autorizzazioni riconducibili al settore alimentare o misto e rilasciate dal comune competente per territorio ai sensi della l. 426/1971. In tal caso non è richiesto il ricalcolo e l’adeguamento al fabbisogno dei parcheggi di cui all’articolo 25;

b bis) nel caso di grandi strutture di vendita (centri commerciali) gli accorpamenti di cui alla lettera b) non devono comunque superare il 20 per cento della superficie originaria del centro commerciale;

c) tutti gli altri casi, non soggetti alle norme di cui al comma 8 e al presente comma, sono soggetti a nuova autorizzazione che è rilasciata nel rispetto delle norme del presente provvedimento.”.

9. La lettera b) del comma 12 dell’articolo 15 dell’allegato A è sostituita dalla seguente:

“b) a comunicazione, nel caso di esercizi di vicinato, fatte salve le prescrizioni particolari di cui all’articolo 20 e di quelle previste nell’ambito dei programmi di qualificazione urbana e dei programmi integrati di rivitalizzazione di cui agli articoli 18 e 19.”.

10. Il comma 14 dell’articolo 15 dell’allegato A è abrogato.

11. La lettera b) del comma 16 dell’articolo 15 dell’allegato A alla deliberazione del Consiglio regionale 29 ottobre 1999, n. 563-13414, è sostituita dalla seguente:

“b) il rispetto delle prescrizioni particolari di cui all’articolo 20 e di quelle previste nell’ambito dei programmi di qualificazione urbana e dei programmi di rivitalizzazione di cui agli articoli 18 e 19;”.

Art. 10. Modifiche ed integrazioni dell’articolo 16 dell’allegato A

1. Al comma 1 dell’articolo 16 dell’allegato A dopo le parole: “di cui agli articoli 17, 25” sono inserite le seguenti: “26 e”.

2. Il comma 3 dell’articolo 16 dell’allegato A è sostituito dal seguente:

“3. Le decisioni motivate da esigenze di tutela della produttività del sistema e della dinamica concorrenziale si assumono applicando una metodologia di analisi approvata con deliberazione della Giunta regionale e comunicata all’Autorità garante della concorrenza e del mercato.”.

Art. 11. Sostituzione dell'articolo 17 dell'allegato A

1. L'articolo 17 dell'allegato A è sostituito dal seguente:

“Art. 17. Compatibilità territoriale dello sviluppo

1. La compatibilità territoriale dello sviluppo di ciascuna delle tipologie di strutture distributive di cui all'articolo 8 è delineata inderogabilmente, nei limiti derivanti dall'articolo 16, nelle tabelle del presente articolo, per ciascun tipo di comune, per ciascun addensamento commerciale urbano ed extraurbano e per ciascuna localizzazione commerciale urbana ed extraurbana.

2. La compatibilità territoriale dello sviluppo è vincolo inderogabile in sede di nuova apertura, di variazione di superficie di vendita, di trasferimento di esercizi commerciali, di modifica o aggiunta di settore merceologico e di rilascio di concessione o autorizzazione edilizia relativa agli insediamenti commerciali.

3. Nelle zone di insediamento commerciale definite localizzazioni commerciali extraurbane non addensate (L.3.) all'articolo 14 si applicano le compatibilità del comune attrattore (centro metropolitano o polo della rete primaria) al quale si è fatto riferimento per la verifica dei parametri di cui all'articolo 14, comma 4, lettera c).

4. Nelle tabelle che seguono sono riportate le compatibilità territoriali dello sviluppo che assumono i seguenti caratteri:

a) per gli esercizi di vicinato e le medie strutture di vendita hanno valore orientativo e spetta ai comuni assumere, attraverso i criteri di cui all'articolo 8, comma 3 del decreto legislativo n. 114/1998, la scelta definitiva;

b) per le grandi strutture di vendita hanno carattere vincolante e i comuni devono adeguare i piani regolatori generali nel rispetto di quanto previsto all'articolo 22.

4 bis. Nel caso in cui in una zona di insediamento commerciale L.2. o L.3. gli esercizi di vicinato e le medie strutture di vendita, ancorché separate da spazi pubblici, cumulino superfici di vendita superiori a mq. 1.500 nei comuni con meno di 10.000 abitanti e mq. 2.500 negli altri comuni, il comune interessato sottopone il piano complessivo di insediamento alla conferenza dei servizi ai sensi dell'articolo 9 del d.lgs. n. 114/1998 affinché verifichi la rispondenza con quanto stabilito dall'articolo 6 della presente normativa ed in ogni caso lo valuti con riferimento agli articoli 25, 26 e 27. Successivamente alla deliberazione della conferenza dei servizi, il comune rilascia le autorizzazioni commerciali secondo le procedure stabilite dal d.lgs. n. 114/1998.

4 ter. Il rilascio delle autorizzazioni per medie e grandi strutture di vendita ubicate nelle localizzazioni L.2. ed L.3. è subordinato alla sottoscrizione di un atto d'obbligo registrato che formalizzi l'impegno a corrispondere un onere aggiuntivo computato in una percentuale compresa tra il 30 e il 50 per cento degli oneri di urbanizzazione primaria e secondaria, specificamente destinato a contribuire alla rivitalizzazione e riqualificazione delle zone di insediamento commerciale urbano nel rispetto dei principi e dei contenuti degli articoli 18 e 19. La Giunta regionale stabilisce le modalità operative ed i parametri per il perseguimento dell'obiettivo indicato nel presente comma e nella l.r. 28/1999.

TABELLA 1

TIPO DI COMUNE: CENTRO METROPOLITANO E POLI DELLA RETE PRIMARIA CON POPOLAZIONE SUPERIORE A 60.000 ABITANTI (COMPRESI I TURISTICI)

TIPOLOGIA DELLE STRUTTURE	SUPERFICIE VENDITA (mq)	ADDENSAMENTI				LOCALIZZAZIONI		
		A.1.	A.2.-A.3.	A.4.	A.5.	L.1.	L.2.	L.3.
VICINATO	fino a 150 fino a 250	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI (1)
M-SAM1	151-250 251-400	SI	SI	SI	NO	SI	SI (1)	SI (1)
M-SAM2	251-900 401-900	SI	SI	SI	NO	SI	SI (1)	SI (1)
M-SAM3	901-1500 901-1800	NO	NO	NO	SI	SI	SI (1)	SI (1)
M-SAM4	1801-2500	NO	NO	NO	NO	SI	SI (1)	SI
M-SE1	151-400 251-400	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI (1)
M-SE2	401-900	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI (1)
M-SE3	901-1500 901-1800	SI	SI	NO	SI	SI	SI	SI (1)
M-SE4	1801-2500	NO	SI	NO	SI	SI	SI	SI
M-CC	151-1500 251-2500	SI	SI	SI	NO	SI	NO	NO
G-SM1	1501-4500 2501-4500	NO	SI (2)	NO	NO	NO	SI	SI
G-SM2	4501-7500	NO	NO	NO	NO	NO	NO	SI
G-SM3	7501-12000	NO	NO	NO	NO	NO	NO	SI (3)
G-SM4	>12000	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO
G-SE1	1501-3500 2501-3500	NO	SI	NO	SI	SI	SI	SI
G-SE2	3501-4500	NO	NO	NO	NO	NO	SI	SI
G-SE3	4501-6000	NO	NO	NO	NO	NO	NO	SI
G-SE4	>6000	NO	NO	NO	NO	NO	NO	SI (4)
G-CC1	fino a 6000	SI	SI	NO	SI	NO	SI	SI
G-CC2	6001-12000	NO	SI	NO	NO	NO	SI	SI
G-CC3	12001-18000	NO	NO	NO	NO	NO	NO	SI (5)
G-CC4	>18000	NO	NO	NO	NO	NO	NO	SI (5)

A1 = Addensamenti storici rilevanti

A2 = Addensamenti storici secondari

A3 = Addensamenti commerciali urbani forti

A4 = Addensamenti commerciali urbani minori (o deboli)

A5 = Addensamenti commerciali extraurbani (arteriali)

L1 = Localizzazioni commerciali urbane non addensate

L2 = Localizzazioni commerciali urbano-periferiche non addensate

L3 = Localizzazioni commerciali extraurbane non addensate

NOTE:

(1) Nei centri commerciali compatibili ai sensi della presente tabella.

(2) Solo fino a mq. 3.000

(3) Solo fino a mq. 9.000

(4) Solo per merceologie prevalenti di cui all'articolo 5, comma 6

(5) Centro metropolitano e comuni ai quali è estesa la sua politica

TABELLA 2

TIPO DI COMUNE: COMUNI POLO DELLA RETE PRIMARIA CON POPOLAZIONE INFERIORE A 60.000 ABITANTI (COMPRESI I TURISTICI)

TIPOLOGIA DELLE STRUTTURE DISTRIBUTIVE	SUPERFICIE VENDITA (mq)	ADDENSAMENTI				LOCALIZZAZIONI		
		A.1.	A.3.	A.4.	A.5.	L.1.	L.2.	L.3.
VICINATO	Fino a 150 Fino a 250	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI (1)
M-SAM1	151-250 251-400	SI	SI	SI	NO	SI	NO	SI (1)
M-SAM2	251-900 401-900	SI	SI	SI	NO	SI	NO	SI (1)
M-SAM3	901-1500 901-1800	NO	SI	NO	SI	SI	SI (1)	NO
M-SAM4	1801-2500	NO	SI	NO	NO	SI	SI (1)	NO
M-SE1	151-400 251-400	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI (1)
M-SE2	401-900	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI (1)
M-SE3	901-1500 901-1800	NO	SI	NO	SI	SI	SI	SI (1)
M-SE4	1801-2500	NO	NO	NO	SI	NO	SI	SI
M-CC	151-1500 251-2500	SI	SI	NO	NO	SI	SI	NO
G-SM1	1501-4500 2501-4500	NO	NO	NO	NO	NO	SI	SI
G-SM2	4501-7500	NO	NO	NO	NO	NO	NO	SI
G-SM3	7501-12000	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO
G-SM4	>12000	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO
G-SE1	1501-3500 2501-3500	NO	SI	NO	SI	SI (3)	SI	SI
G-SE2	3501-4500	NO	NO	NO	NO	NO	NO	SI
G-SE3	4501-6000	NO	NO	NO	NO	NO	NO	SI
G-SE4	>6000	NO	NO	NO	NO	NO	NO	SI (2)
G-CC1	Fino a 6000	NO	SI	NO	SI	SI (3)	SI	SI
G-CC2	6001-12000	NO	NO	NO	NO	NO	SI	SI
G-CC3	12001-18000	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO
G-CC4	>18000	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO

A1 = Addensamenti storici rilevanti

A3 = Addensamenti commerciali urbani forti

A4 = Addensamenti commerciali urbani minori (o deboli)

A5 = Addensamenti commerciali extraurbani (arteriali)

L1 = Localizzazioni commerciali urbane non addensate

L2 = Localizzazioni commerciali urbano-periferiche non addensate

L3 = Localizzazioni commerciali extraurbane non addensate

NOTE:

(1) Solo nei centri commerciali compatibili ai sensi della presente tabella

(2) Solo per merceologie prevalenti di cui all'articolo 5, comma 6

(3) Solo fino a mq. 3.000

TABELLA 3

TIPO DI COMUNE: COMUNI SUBPOLO DELLA RETE PRIMARIA, COMUNI INTERMEDI E COMUNI TURISTICI (NON COMPRESI NEI PRECEDENTI) CON PIÙ DI 10.000 ABITANTI

TIPOLOGIA DELLE STRUTTURE DISTRIBUTIVE	SUPERFICIE VENDITA (mq)	ADDENSAMENTI				ADDENSAMENTI	
		A.1.	A.3.	A.4.	A.5.	L.1.	L.2.
VICINATO	Fino a 150 Fino a 250	SI	SI	SI	SI	SI	SI (1)
M-SAM1	151-250 251-400	SI	SI	SI	NO	SI	NO
M-SAM2	251-900 401-900	SI	SI	SI	NO	SI	NO
M-SAM3	901-1500 901-1800	NO	SI	NO	SI	SI	SI
M-SAM4	1801-2500	NO	SI	NO	NO	SI	SI
M-SE1	151-400 251-400	SI	SI	SI	SI	SI	SI
M-SE2	401-900	SI	SI	SI	SI	SI	SI
M-SE3	901-1500 901-1800	NO	SI	NO	SI	SI	SI
M-SE4	1801-2500	NO	NO	NO	SI	NO	SI
M-CC	151-1500 251-2500	SI	SI	NO	NO	SI	SI
G-SM1	1501-4500 2501-4500	NO	NO	NO	NO	NO	NO
G-SM2	4501-7500	NO	NO	NO	NO	NO	NO
G-SM3	7501-12000	NO	NO	NO	NO	NO	NO
G-SM4	>12000	NO	NO	NO	NO	NO	NO
G-SE1	1501-3500 2501-3500	NO	SI	NO	SI	SI	SI
G-SE2	3501-4500	NO	NO	NO	NO	NO	NO
G-SE3	4501-6000	NO	NO	NO	NO	NO	NO
G-SE4	>6000	NO	NO	NO	NO	NO	NO
G-CC1	Fino a 6000	NO	SI (2)	NO	SI (3)	SI (2)	SI
G-CC2	6001-12000	NO	NO	NO	NO	NO	NO
G-CC3	12001-18000	NO	NO	NO	NO	NO	NO
G-CC4	>18000	NO	NO	NO	NO	NO	NO

A1 = Addensamenti storici rilevanti

A3 = Addensamenti commerciali urbani forti

A4 = Addensamenti commerciali urbani minori (o deboli)

A5 = Addensamenti commerciali extraurbani (arteriali)

L1 = Localizzazioni commerciali urbane non addensate

L2 = Localizzazioni commerciali urbano-periferiche non addensate

NOTE:

(1) Solo nei centri commerciali compatibili ai sensi della presente tabella

(2) Solo fino a mq. 3.000

(3) Solo nel caso di centri commerciali sequenziali di cui all'articolo 6, comma 2, lettera b)

TABELLA 4

TIPO DI COMUNE: COMUNI SUBPOLO DELLA RETE PRIMARIA, COMUNI INTERMEDI E COMUNI TURISTICI (NON COMPRESI NEI PRECEDENTI) CON MENO DI 10.000 ABITANTI

TIPOLOGIA DELLE STRUTTURE DISTRIBUTIVE	SUPERFICIE DI VENDITA (mq)	ADDENSAMENTI				LOCALIZZAZIONI	
		A.1.	A.3.	A.4.	A.5.	L.1.	L.2.
VICINATO	Fino a 150	SI	SI	SI	SI	SI	SI (1)
M-SAM1	151-250	SI	SI	SI	NO	SI	NO
M-SAM2	251-900	SI	SI	SI	NO	SI	NO
M-SAM3	901-1500	NO	SI	NO	NO	SI	SI
M-SE1	151-400	SI	SI	SI	SI	SI	SI
M-SE2	401-900	SI	SI	SI	SI	SI	SI
M-SE3	901-1500	NO	NO	NO	SI	SI	SI
M-CC	151-1500	SI	SI	NO	NO	SI	SI
G-SM1	1501-4500	NO	NO	NO	SI (5)	SI (4)	NO
G-SM2	4501-7500	NO	NO	NO	NO	NO	NO
G-SM3	7501-12000	NO	NO	NO	NO	NO	NO
G-SM4	>12000	NO	NO	NO	NO	NO	NO
G-SE1	1501-3500	NO	NO	NO	SI	NO	SI (2)
G-SE2	3501-4500	NO	NO	NO	NO	NO	NO
G-SE3	4501-6000	NO	NO	NO	NO	NO	NO
G-SE4	>6000	NO	NO	NO	NO	NO	NO
G-CC1	Fino a 6000	NO	SI (2)	NO	SI (3)	SI (2)	SI
G-CC2	6001-12000	NO	NO	NO	NO	NO	NO
G-CC3	12001-18000	NO	NO	NO	NO	NO	NO
G-CC4	>18000	NO	NO	NO	NO	NO	NO

A1 = Addensamenti storici rilevanti

A3 = Addensamenti commerciali urbani forti

A4 = Addensamenti commerciali urbani minori (o deboli)

A5 = Addensamenti commerciali extraurbani (arteriali)

L1 = Localizzazioni commerciali urbane non addensate

L2 = Localizzazioni commerciali urbano-periferiche non addensate

NOTE:

(1) Solo nei centri commerciali compatibili con le presenti tabelle

(2) Solo fino a mq. 3.000

(3) Solo nel caso di centri commerciali sequenziali di cui all'articolo 6, comma 2, lettera b)

(4) Solo fino a mq. 1.800

(5) Solo fino a mq. 2.500

TABELLA 5

TIPO DI COMUNE: COMUNI TURISTICI (ESCLUSI IL CENTRO METROPOLITANO, I POLI, I SUBPOLI DELLA RETE PRIMARIA E I COMUNI INTERMEDI)

TIPOLOGIA DELLE STRUTTURE DISTRIBUTIVE	SUPERFICIE VENDITA (mq)	ADDENSAMENTI			ADDENSAMENTI	
		A.1.	A.3.	A.5.	L.1.	L.2.
VICINATO	Fino a 150 Fino a 250	SI	SI	SI	SI	SI
M-SAM1	151-250 251-400	SI	SI	NO	SI	NO
M-SAM2	251-900 401-900	SI	SI	NO	SI	NO
M-SAM3	901-1500 901-1800	NO	SI	SI	SI	SI
M-SAM4	1801-2500	NO	SI (2)	NO	NO	SI (2)
M-SE1	151-400 251-400	SI	SI	SI	SI	SI
M-SE2	401-900	SI	SI	SI	SI	SI
M-SE3	901-1500 901-1800	NO	NO	SI	NO	SI
M-SE4	1801-2500	NO	NO	SI	NO	SI (1)
M-CC	151-1500 251-2500	SI	SI	NO	SI	SI
G-SM1	1501-4500 2501-4500	NO	NO	NO	NO	SI
G-SM2	4501-7500	NO	NO	NO	NO	NO
G-SM3	7501-12000	NO	NO	NO	NO	NO
G-SM4	>12000	NO	NO	NO	NO	NO
G-SE1	1501-3500 2501-3500	NO	NO	SI	NO	SI
G-SE2	3501-4500	NO	NO	SI	NO	SI
G-SE3	4501-6000	NO	NO	NO	NO	NO
G-SE4	>6000	NO	NO	NO	NO	NO
G-CC1	Fino a 6000	NO	NO	SI (3)	NO	SI
G-CC2	6001-12000	NO	NO	NO	NO	NO
G-CC3	12001-18000	NO	NO	NO	NO	NO
G-CC4	>18000	NO	NO	NO	NO	NO

A1 = Addensamenti storici rilevanti

A3 = Addensamenti commerciali urbani forti

A5 = Addensamenti commerciali extraurbani (arteriali)

L1 = Localizzazioni commerciali urbane non addensate

L2 = Localizzazioni commerciali urbano-periferiche non addensate

NOTE:

(1) Solo nei centri commerciali compatibili ai sensi della presente tabella

(2) Solo nei comuni turistici con popolazione superiore a 10.000 abitanti

(3) Solo nel caso di centri commerciali sequenziali di cui all'articolo 6, comma 2, lettera b)

TABELLA 6

TIPO DI COMUNE: COMUNI MINORI NON TURISTICI

TIPOLOGIA DELLE STRUTTURE DISTRIBUTIVE	SUPERFICIE VENDITA (mq)	ADDENSAMENTI		LOCALIZZAZIONI	
		A.1.	A.5.	L.1.	L.2.
VICINATO	Fino a 150	SI	SI	SI	SI
M-SAM1	151-250	SI	NO	SI	NO
M-SAM2	251-900	SI	SI	SI	SI
M-SAM3	901-1800	NO	NO	SI	SI (1)
M-SE1	151-400	SI	SI	SI	SI
M-SE2	401-900	SI	SI	SI	SI
M-SE3	901-1800	NO	SI	SI	SI
M-CC	151-2500	SI	SI	SI	SI
G-SM1	1501-4500	NO	SI (2)	NO	NO
G-SM2	4501-7500	NO	NO	NO	NO
G-SM3	7501-12000	NO	NO	NO	NO
G-SM4	>12000	NO	NO	NO	NO
G-SE1	1501-3500	NO	SI	NO	SI
G-SE2	3501-4500	NO	SI	NO	NO
G-SE3	4501-6000	NO	NO	NO	NO
G-SE4	>6000	NO	NO	NO	NO
G-CC1	Fino a 6000	NO	NO	NO	NO
G-CC2	6001-12000	NO	NO	NO	NO
G-CC3	12001-18000	NO	NO	NO	NO
G-CC4	>18000	NO	NO	NO	NO

A1 = Addensamenti storici rilevanti

A5 = Addensamenti commerciali extraurbani (arteriali)

L1 = Localizzazioni commerciali urbane non addensate

L2 = Localizzazioni commerciali urbano-periferiche non addensate

NOTE:

(1) Solo nell'ambito dei centri commerciali compatibili con la presente tabella

(2) Fino a mq. 2.500 di vendita

Art. 12. Modifiche ed integrazioni dell'articolo 18 dell'allegato A

1. Al comma 1 dell'articolo 18 dell'allegato A dopo le parole: "I comuni" sono abrogate le parole: "con popolazione a partire da 3.000 abitanti".

2. Al comma 2 dell'articolo 18 dell'allegato A le parole: "progetti di qualificazione urbana (P.Q.U.)" sono sostituite dalle seguenti: "programmi di qualificazione urbana (P.Q.U.)".

3. Il comma 3 dell'articolo 18 dell'allegato A è sostituito dal seguente:

"3. I comuni, sentito il parere delle associazioni dei consumatori e delle imprese del commercio, approvano con apposito atto deliberativo i suddetti programmi, congiuntamente ad un apposito programma di attuazione che deve contenere, tra l'altro, anche i tempi e le modalità di realizzazione degli interventi, i soggetti pubblici e privati attori partecipanti al programma, il dettagliato piano finanziario."

4. Il comma 4 dell'articolo 18 dell'allegato A è sostituito dal seguente:

"4. I programmi di qualificazione urbana possono essere promossi su porzioni di tutto il territorio comunale, con esclusione degli addensamenti A.5. e delle localizzazioni L.2. ed L.3., interessate dalla presenza di insediamenti commerciali, denominate «luoghi del commercio» o, se ne hanno i requisiti, «centri commerciali naturali», e devono comprendere, oltre agli esercizi commerciali al dettaglio, anche le aree mercatali per l'attività di commercio su area pubblica, i pubblici esercizi, le attività turistico-ricettive e di intrattenimento e svago, e di artigianato di servizio."

5. Ai commi 5 e 6 dell'articolo 18 dell'allegato A le parole: "progetti di qualificazione urbana" sono sostituite dalle seguenti: "programmi di qualificazione urbana".

6. Dopo il comma 6 dell'articolo 18 dell'allegato A è inserito il seguente:

"6 bis. I comuni, per realizzare gli interventi di carattere strutturale di cui al comma 6, utilizzano gli strumenti di pianificazione del territorio e di concertazione previsti dalla normativa nazionale e regionale vigente; in tal caso il programma di qualificazione urbana ne può costituire parte integrante e sostanziale."

7. Al comma 8 dell'articolo 18 dell'allegato A le parole: "progetti di qualificazione urbana" sono sostituite dalle seguenti: "programmi di qualificazione urbana". Alla lettera a) del comma 8 dell'articolo 18, le parole: "progetto di qualificazione urbana" sono altresì sostituite dalle seguenti: "programma di qualificazione urbana".

8. Al comma 9 dell'articolo 18 dell'allegato A le parole: "progetto di qualificazione urbana" sono sostituite dalle seguenti: "programma di qualificazione urbana".

9. Ai commi 10 e 11 dell'articolo 18 dell'allegato A le parole: "progetti di qualificazione urbana" sono sostituite dalle seguenti: "programmi di qualificazione urbana".

10. Al comma 12 dell'articolo 18 dell'allegato A le parole: "progetti di qualificazione urbana" sono sostituite dalle seguenti: "programmi di qualificazione urbana". La parola: "progetti" è altresì sostituita dalla seguente: "programmi".

Art. 13. Modifiche ed integrazioni dell'articolo 19 dell'allegato A

1. La rubrica dell'articolo 19 dell'allegato A è sostituita dalla seguente: "Programmi integrati di rivitalizzazione delle realtà minori".

2. Il comma 1 dell'articolo 19 dell'allegato A è sostituito dal seguente:

"1. Sono considerate realtà urbane minori, nelle quali è necessario promuovere e incentivare interventi idonei a conseguire la rivitalizzazione del servizio commerciale, particolarmente per quanto concerne l'offerta di prima necessità, i comuni con meno di 3.000 abitanti, o le frazioni o le parti omogenee del territorio comunale urbanizzato con meno di 3.000 abitanti, o i quartieri di edilizia residenziale pubblica, caratterizzati da condizioni di marginalità economica e/o dei servizi, privi di commercio alimentare nel raggio di mt. 500."

3. Il comma 2 dell'articolo 19 dell'allegato A è sostituito dal seguente:

“2. In tali realtà i comuni, previa consultazione delle organizzazioni dei consumatori e delle imprese del commercio, con esclusione degli addensamenti A.5. e delle localizzazioni L.2. ed L.3., adottano programmi integrati di rivitalizzazione (P.I.R.) che, anche attraverso incentivi e con la eventuale realizzazione di centri polifunzionali di servizi, promuovano la permanenza di un adeguato servizio di vicinato.”.

4. Dopo il comma 2 dell'articolo 19 dell'allegato A è inserito il seguente:

“2 bis. I comuni, per realizzare gli interventi a carattere strutturale di cui al comma 2, utilizzano gli strumenti di pianificazione del territorio e di concertazione previsti dalla normativa nazionale e regionale vigente; in tal caso il programma integrato di rivitalizzazione ne può costituire parte integrante e sostanziale.”.

5. Ai commi 7, 8 e 9 dell'articolo 19, le parole: “progetti integrati di rivitalizzazione” sono sostituite dalle parole: “programmi integrati di rivitalizzazione”.

Art. 14. Modifica dell'articolo 20 dell'allegato A

1. Al comma 1 dell'articolo 20 dell'allegato A le parole: “progetti di qualificazione urbana” sono sostituite dalle parole: “programmi di qualificazione urbana”.

Art. 15. Modifiche dell'articolo 21 dell'allegato A

1. La lettera a) del comma 2 dell'allegato A è sostituita dalla seguente:

“a) le domande che propongono e contribuiscono meglio alla realizzazione degli spazi pubblici di cui agli articoli 26 e 27;”.

2. Al n. 2 della lettera b) del comma 2 dell'allegato A le parole: “di cui all'articolo 27” sono sostituite dalle parole “di cui all'articolo 26”.

3. La lettera b) del comma 7 dell'allegato A è sostituita dalla seguente:

“b) siano ubicati nell'ambito dei programmi di qualificazione urbana e nei programmi integrati di rivitalizzazione, previsti agli articoli 18 e 19, adottati dai comuni;”.

Art. 16. Modifiche ed integrazioni dell'articolo 22 dell'allegato A

1. Al comma 1 dell'articolo 22 dell'allegato A le parole: “degli articoli 13, 14, 17 e 24” sono sostituite dalle seguenti: “degli articoli 13, 14, 16, 17 e 24”.

2. Al comma 5 dell'articolo 22 dell'allegato A le parole: “all'articolo 27” sono sostituite dalle seguenti: “all'articolo 26”.

3. Il comma 6 dell'articolo 22 dell'allegato A è sostituito dal seguente:

“6. I comuni, contestualmente alla formazione di nuovi piani regolatori generali o nel loro adeguamento ai sensi dell'articolo 6, comma 5 del d.lgs. n. 114/1998 e comunque entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente normativa, devono integrare i regolamenti edilizi ed i regolamenti di polizia locale con specifiche disposizioni relative al decoro e all'arredo urbano degli addensamenti commerciali urbani A.1., A.2., A.3. (addensamenti storici rilevanti, addensamenti storici secondari e addensamenti commerciali urbani forti), come definiti all'articolo 13, con particolare riferimento alla sistemazione dei fronti commerciali, all'organizzazione edilizia degli spazi espositivi sul fronte strada, all'utilizzo di materiali di finitura, alla definizione delle tipologie delle insegne pubblicitarie e all'analisi degli elementi da evitare ai fini del decoro urbano. I comuni possono indicare, in sintonia con quanto stabilito all'articolo 27, i criteri progettuali e di immagine relativi agli insediamenti commerciali ubicati nelle localizzazioni L.1., L.2., L.3., come definite all'articolo 14.”.

4. Dopo il comma 6 dell'articolo 22 dell'allegato A è aggiunto il seguente:

“6 bis. Ai fini della valutazione di compatibilità ambientale di cui all'articolo 27, lo strumento urbanistico generale del comune contiene l'analisi ambientale o i criteri di valutazione che devono

essere adottati dagli strumenti urbanistici esecutivi in applicazione dell'articolo 20, comma 5 della legge regionale 14 dicembre 1998, n. 40 (Disposizioni concernenti la compatibilità ambientale e le procedure di valutazione), e successive modifiche ed integrazioni.”.

Art. 17. Modifiche dell'articolo 24 dell'allegato A

1. Alla lettera a) del comma 1 dell'articolo 24 dell'allegato A sono abrogate, in fine, le parole: “purché insediate in una media o grande struttura di vendita”.

2. Al comma 2 dell'articolo 24 dell'allegato A dopo le parole: “verificata la compatibilità territoriale dello sviluppo”, le parole: “di cui all'articolo 17” sono sostituite dalle seguenti: “di cui alle presenti norme”.

3. Il comma 4 dell'articolo 24 dell'allegato A è sostituito dal seguente:

“4. La destinazione d'uso commerciale abilita alla realizzazione di insediamenti commerciali solo nei casi in cui siano rispettate le compatibilità territoriali dello sviluppo di cui alle presenti norme nonché i vincoli ed i requisiti di natura urbanistica fissati agli articoli 23, 25, 26 e 27.”.

Art. 18. Modifiche ed integrazioni dell'articolo 25 dell'allegato A

1. La rubrica dell'articolo 25 dell'allegato A è sostituita dalla seguente: “Fabbisogno di parcheggi e standard relativi ad insediamenti commerciali e ad altre attività presenti nell'area”.

2. Il comma 2 dell'articolo 25 dell'allegato A è sostituito dal seguente:

“2. Ai sensi dell'articolo 21, secondo comma della l.r. 56/1977, come sostituito dalla legge regionale sul commercio, fatto salvo il rispetto di quanto prescritto al primo comma, numero 3) dell'articolo 21 della l.r. 56/1977, come sostituito dalla legge regionale sul commercio, lo standard pubblico relativo al fabbisogno totale di posti a parcheggio pubblico è determinato nella misura del 50 per cento del fabbisogno di posti a parcheggio e conseguente superficie ottenuto dall'applicazione dei parametri della tabella di cui al comma 3 e dei commi 4 e 6; la restante quota può essere reperita in aree private.”.

3. Dopo il comma 2 dell'articolo 25 dell'allegato A è inserito il seguente:

“2 bis. Qualora in una zona di insediamento commerciale o in un immobile che ospita anche una o più attività di vendita al dettaglio siano presenti, anche eventualmente con accessi separati e con destinazione d'uso specifica, altre attività (residenze, uffici, impianti e attrezzature per il tempo libero, artigianato al servizio delle persone e delle imprese, e simili), la loro superficie utile lorda genera lo standard specifico stabilito dall'articolo 21 della l.r. 56/1977, come modificato dalla legge regionale sul commercio, da reperire e da considerare separatamente dal fabbisogno e dallo standard calcolato per le superfici commerciali ed assimilate. La realizzazione in una zona di insediamento commerciale di una multisala cinematografica, di cui all'articolo 3, commi 5 e 6 del decreto ministeriale 29 settembre 1998, n. 391 (Regolamento recante disposizioni per il rilascio di autorizzazione per l'apertura di sale cinematografiche, ai sensi dell'articolo 31 della legge 4 novembre 1965, n. 1213, e successive modificazioni), determina un fabbisogno aggiuntivo a quello derivante dall'applicazione del comma 2 pari ad 1 posto auto ogni 10 mq. di superficie utile lorda di pertinenza della suddetta multisala cinematografica.”.

4. Il comma 3 dell'articolo 25 dell'allegato A è sostituito dal seguente:

“3. Il fabbisogno totale di posti a parcheggio è calcolato secondo i parametri della tabella che segue.

TABELLA DEL FABBISOGNO TOTALE DEI POSTI PARCHEGGIO		
PARAMETRI PER IL CALCOLO DEL FABBISOGNO TOTALE DI POSTI A PARCHEGGIO		
TIPOLOGIE DELLE STRUTTURE DISTRIBUTIVE	SUPERFICIE DI VENDITA MQ. (S)	METODO DI CALCOLO DEL NUMERO DI POSTI PARCHEGGIO (N)
M-SAM2 ^(*)	400-900	$N = 35 + 0,05(S-400)$
M-SAM3	901-1800	$N = 60 + 0,10(S-900)$
M-SAM4	OLTRE 1800	$N = 140 + 0,15(S-1800)$
G-SM1	FINO A 4500	$N = 245 + 0,20(S-2500)$ ^(**)
G-SM2	OLTRE 4500	$N = 645 + 0,25(S-4500)$
G-SM3		
G-SM4		
M-SE2-3-4	401-2500	$N = 0,045 \times S$
G-SE 1	DA 1501 O 2501A OLTRE 6000	$N = 40 + 0,08(S-900)$
G-SE 2		
G-SE 3		
G-SE 4		
M-CC	151-1500 251-2500	$NCC = N + N'$ ^(***)
G-CC1	FINO A 12000	$NCC = N + N'$ ^(***)
G-CC2		
G-CC3	FINO A 18000	$NCC = (N + N') \times 1,5$ ^(***)
G-CC4	OLTRE 18000	

(*) Gli esercizi commerciali con superficie di vendita inferiore a mq. 400 devono soddisfare la prescrizione di cui al comma 1 del presente articolo.

(**) Nei Comuni con meno di 10.000 abitanti le grandi strutture con meno di mq. 2.500 di vendita sono trattate come medie strutture alimentari e/o miste da mq. 1.801 a mq. 2.500.

(***) N è calcolato sommando il fabbisogno di ciascuna delle medie e grandi strutture di vendita presenti nel centro commerciale.

N' è uguale a $0,12 \times S'$, dove S' è il totale della superficie di vendita degli altri negozi presenti nel centro commerciale.

5. Il comma 4 dell'articolo 25 dell'allegato A è sostituito dal seguente:

“4. Per i centri commerciali al cui interno sono previsti pubblici esercizi o impianti destinati allo svago e al tempo libero, per una superficie utile complessiva non superiore al 20 per cento della superficie di vendita del centro, il fabbisogno di posti a parcheggio e la relativa superficie non subisce incrementi. Per superfici eccedenti il suddetto 20 per cento è stabilito un incremento di 1 posto a parcheggio ogni 20 mq.”.

6. Il comma 5 dell'articolo 25 dell'allegato A è sostituito dal seguente:

“5. Per gli esercizi di vicinato e per le medie strutture, compresi i centri commerciali di cui all'articolo 6, la cui dimensione sia conforme alle tabelle dell'articolo 17, ubicati negli addensamenti storici rilevanti (A.1.), negli addensamenti storici secondari (A.2.) e negli addensamenti commerciali urbani forti (A.3.), non è richiesto il soddisfacimento di fabbisogno di posti parcheggio previsto dal comma 3; è comunque fatto salvo quanto prescritto dall'articolo 21, primo comma, numero 3) della l.r. 56/1977, come sostituito dalla legge regionale sul commercio.”.

Art. 19. Modifiche ed integrazioni dell'articolo 26 dell'allegato A

1. La rubrica dell'articolo 26 dell'allegato, è sostituita dalla seguente: “Regolamentazione delle aree di sosta e verifiche di impatto sulla viabilità”.

2. Al comma 2 dell'articolo 26 dell'allegato A dopo le parole: “con esclusione delle aree comprese nei”, le parole: “progetti di qualificazione urbana” sono sostituite dalle seguenti: “programmi di qualificazione urbana”.

3. Dopo il comma 3 dell'articolo 26 dell'allegato A sono aggiunti i seguenti:

“3 bis. L'approvazione dei progetti, il rilascio delle autorizzazioni per le nuove aperture, i trasferimenti, gli ampliamenti, la modifica o l'aggiunta di settore merceologico per superfici di vendita superiori a mq. 1.800 sono subordinati alla valutazione di impatto sulla viabilità.

3 ter. I progetti e le domande di autorizzazione di cui al comma 3 bis devono essere accompagnati da idoneo studio di impatto sulla viabilità dell'area, sulla parte della rete che può risentire in misura significativa dell'incremento del traffico indotto dall'attività commerciale. Tale studio deve comprendere, separatamente per le zone urbane di insediamento commerciale A.1., A.2., A.3., A.4. e L.1. e per le zone extraurbane di insediamento commerciale A.5., L.2., L.3., la verifica funzionale dei nodi e degli assi stradali, in modo che sia garantita un'idonea organizzazione delle intersezioni viarie e degli svincoli di immissione sulla rete stradale interessata, in funzione della classe di appartenenza dei singoli tronchi, della capacità degli stessi e dei livelli di servizio previsti dai comuni e dalle province per le strade di rispettiva competenza. In particolare devono essere considerati:

a) il movimento indotto di veicoli commerciali e le relative problematiche di carico e scarico, specialmente se comportano la sosta su suolo pubblico, che deve essere regolamentata;

b) il movimento indotto di vetture private, calcolato assumendo convenzionalmente un flusso viario, in ora di punta, pari al valore ottenuto applicando i parametri della tabella che segue, dove C è il fabbisogno dei posti parcheggio complessivo nelle zone di insediamento conforme all'articolo 25 ed F è il flusso viario da considerare sia in entrata sia in uscita:

C	F
Fino a 1.000 posti auto	$F = 1,2 \times C$
Più di 1.000 posti auto	$F = 1.200 + 0,65 (C - 1.000)$

c) il traffico ordinario, assumendo sia il maggior valore su base oraria stimato tra le ore 17 e le ore 19 del venerdì e del sabato sia il maggior valore rilevato nell'arco di 4 settimane continuative, con esclusione dei mesi di agosto e dicembre; al traffico ordinario si deve aggiungere il traffico presumibilmente generato dalle attività, di nuovo o esistente impianto, non considerate nel calcolo

del fabbisogno dei posti parcheggio e comunque servite dalla stessa viabilità della zona di insediamento commerciale;

d) la viabilità perimetrale esterna al parcheggio, l'organizzazione e la portata degli accessi;

e) l'adeguata organizzazione interna dell'area destinata a parcheggio, mediante l'analisi della partizione tra viabilità di transito e di ricerca del posto auto con indicazione del parametro di rotazione;

f) adeguato dimensionamento delle aree di carico e scarico e di manovra in relazione alla frequenza e alle esigenze del servizio di movimentazione merci.

3 quater. I livelli di servizio di cui al comma 3 ter sono così definiti:

a) livello A: gli utenti non subiscono interferenze alla propria marcia, hanno elevate possibilità di scelta delle velocità desiderate (flusso libero); il confort per l'utente è elevato;

b) livello B: la densità del traffico è più alta del livello A e gli utenti subiscono lievi condizionamenti alla libertà di manovra e al mantenimento delle velocità desiderate; il confort per l'utente è discreto;

c) livello C: le libertà di manovra dei singoli veicoli sono significativamente influenzate dalle mutue interferenze che limitano la scelta della velocità e le manovre all'interno della corrente veicolare; il confort per l'utente è medio;

d) livello D: è caratterizzato da alte densità di traffico ma ancora da stabilità di deflusso; la velocità e la libertà di manovra sono condizionate in modo sensibile; ulteriori incrementi di domanda possono creare limitati problemi di regolarità di marcia; il confort per l'utente è medio-basso;

e) livello E: rappresenta condizioni di deflusso veicolare che hanno come limite inferiore il valore della capacità della strada; le velocità medie dei veicoli sono modeste (circa la metà di quelle del livello A) e pressoché uniformi; vi è ridotta possibilità di manovra entro la corrente; incrementi di domanda o disturbi alla circolazione sono riassorbiti con difficoltà dalla corrente di traffico; il confort per l'utente è basso;

f) livello F: tale condizione si verifica allorché la domanda di traffico supera la capacità di smaltimento della sezione stradale utile, per cui si hanno condizioni di flusso forzato con code di lunghezza crescente, velocità di deflusso molto basse, possibili arresti del moto; il flusso veicolare è critico.

3 quinquies. Il livello di servizio F può essere previsto e accettato solo negli addensamenti A.1., A.2., A.3. Si considera accettabile il livello di servizio E solo se riferito al traffico di punta eccezionale. Gli altri livelli di servizio si considerano compatibili con il buon funzionamento del sistema della viabilità.

3 sexies. Lo studio di impatto sulla viabilità deve essere esteso alla valutazione di tipo ambientale secondo i criteri e le modalità del presente articolo e dell'articolo 27.

3 septies. La valutazione dell'impatto sulla viabilità, soprattutto nel caso di richiesta di nuove autorizzazioni per grandi strutture di vendita, non deve rappresentare un ostacolo alla modernizzazione del sistema distributivo, bensì contribuire a renderla possibile. Devono, pertanto, essere dimostrate:

a) la qualità del servizio, attraverso la stima dei tempi di attesa e della lunghezza delle code in accumulo che devono essere necessariamente ospitate nell'area afferente la zona di insediamento commerciale nel rispetto delle norme relative alla sicurezza;

b) le soluzioni progettuali che rendono ammissibile l'insediamento commerciale, mediante il controllo e la correzione delle esternalità negative, ovvero la correzione dei costi sociali del nuovo insediamento, quali la congestione del traffico, l'inquinamento e la desertificazione dei centri urbani e delle aree montane e rurali.

3 octies. Lo studio di cui ai commi precedenti dovrà comprendere anche la valutazione e la verifica dei seguenti impatti economico-sociali:

a) migliorare il servizio reso al consumatore;

b) rispettare le condizioni di libera concorrenza;

c) evitare l'impatto traumatico sull'occupazione e sulla funzionalità complessiva del sistema distributivo.

3 novies. Le soluzioni progettuali proposte e concertate con la pubblica amministrazione sono oggetto di convenzione o di atto di impegno unilaterale d'obbligo la cui realizzazione è propedeutica all'apertura al pubblico della tipologia della struttura distributiva autorizzata.

3 decies. La conferenza dei servizi, nel caso di grandi strutture di vendita o, negli altri casi, la convenzione o l'atto di impegno unilaterale d'obbligo stabiliscono i tempi entro i quali devono essere eventualmente adeguati gli strumenti urbanistici, al fine di rendere possibile la realizzazione delle opere necessarie alla mitigazione delle esternalità negative.

3 undecies. Le opere concertate oggetto di convenzione o di atto di impegno unilaterale d'obbligo sono autorizzate dagli organi competenti entro novanta giorni dalla presentazione del progetto definitivo conforme agli strumenti urbanistici vigenti, ove occorra facendo ricorso ad apposita conferenza dei servizi prevista dalla normativa in materia.”.

Art. 20. Sostituzione dell'articolo 27 dell'allegato A

1. L'articolo 27 dell'allegato A è sostituito dal seguente:

“Art. 27. Verifiche di impatto ambientale

1. L'analisi, la valutazione e la verifica di impatto sulla viabilità previste all'articolo 26 devono essere altresì estese a verifiche di compatibilità ambientale.

2. La verifica di compatibilità ambientale non deve rappresentare un ostacolo alla modernizzazione del sistema distributivo, bensì contribuire a renderla possibile in un contesto di tutela della qualità della vita, sotto il profilo economico e territoriale. A tale fine deve essere dimostrata la sintonia dell'insediamento considerato con gli obiettivi della l.r. 28/1999, della l.r. 40/1998, e successive modifiche ed integrazioni, e della presente normativa. In particolare si deve:

a) migliorare il servizio reso al consumatore;

b) rispettare le condizioni di libera concorrenza;

c) evitare l'impatto traumatico sull'occupazione e sulla funzionalità complessiva del sistema distributivo;

d) contribuire alla formazione di spazi pubblici collettivi adatti alla libera fruizione in condizioni di sicurezza da parte dei cittadini;

e) preservare adeguati livelli di servizio del sistema del traffico;

f) migliorare la qualità progettuale degli interventi allo scopo di un equilibrato inserimento ambientale.

3. La Giunta regionale, sentita l'Agenzia regionale per la protezione ambientale del Piemonte (ARPA), con proprio provvedimento adotta apposite linee guida contenenti specifici criteri e modalità di analisi e valutazione, nonché le procedure di verifica nel rispetto degli obiettivi di cui al comma 2, nonché della presente normativa e delle normative di settore.

4. Ai sensi dell'articolo 4 della l.r. 40/1998 sono sottoposti alla fase di verifica di compatibilità ambientale gli insediamenti commerciali di cui all'allegato B1 alla stessa legge.

5. La valutazione ambientale degli insediamenti commerciali nei casi previsti dall'articolo 4 e dall'allegato B1 alla l.r. 40/1998 viene coordinata con il procedimento di autorizzazione urbanistica preliminare al rilascio delle concessioni edilizie per i casi previsti al settimo ed ottavo comma dell'articolo 26 della l.r. 56/1977, come sostituiti dalla legge regionale sul commercio, ed è effettuata secondo i criteri e le modalità stabiliti dalla deliberazione della Giunta regionale di cui al comma 3 del presente articolo.

6. Allo scopo di razionalizzare le procedure, è istituita presso la Direzione regionale Commercio e artigianato una sezione distaccata dell'organo tecnico di cui all'articolo 7 della l.r. 40/1998, appositamente dedicata alle procedure di valutazione dei progetti relativi agli insediamenti commerciali di cui ai commi 4 e 5. E' altresì istituita una sezione distaccata dell'ufficio deposito dei progetti e degli studi di impatto ambientale, di cui all'articolo 19 della stessa legge.

7. I piani regolatori generali comunali contengono le analisi ambientali e i criteri di valutazione che devono essere applicati dagli strumenti urbanistici esecutivi ai sensi dell'articolo 20, comma 5 della l.r. 40/1998. I comuni, nell'applicazione dell'articolo 20 della l.r. 40/1998, si attengono, per i casi di cui all'allegato B1 alla stessa legge, alla presente normativa e alle norme in vigore in materia ambientale. In alternativa sono soggetti a verifica di compatibilità ambientale i singoli progetti di cui all'allegato B1 alla l.r. 40/1998.”.

Art. 21. Modifiche dell'articolo 28 dell'allegato A

1. Al comma 1 dell'articolo 28 dell'allegato A dopo le parole: “e successive modifiche ed integrazioni”, la parola: “seguendo” è sostituita con la seguente: “secondo”.

2. Il comma 2 dell'articolo 28 dell'allegato A è sostituito dal seguente:

“2. I procedimenti di rilascio dell'autorizzazione amministrativa per grandi strutture di vendita e di rilascio della concessione o autorizzazione edilizia inerente all'immobile devono essere il più possibile correlati al fine della loro contestuale definizione.”.

3. Il comma 3 dell'articolo 28 dell'allegato A è sostituito dal seguente:

“3. Le condizioni per il rilascio della concessione o autorizzazione edilizia sono dettate dall'articolo 26 della l.r. 56/1977, come modificato dalla legge regionale sul commercio. L'autorizzazione prevista da tale articolo può essere richiesta contestualmente all'autorizzazione amministrativa, ma non può essere rilasciata prima della deliberazione della conferenza dei servizi prevista dall'articolo 9 del d.lgs. n. 114/1998 o del rilascio dell'autorizzazione ai sensi dell'articolo 8 dello stesso decreto.”.

4. Il comma 6 dell'articolo 28 dell'allegato A è sostituito dal seguente:

“6. I comuni possono derogare alle norme e alle tabelle di compatibilità di cui all'articolo 17 solo nel caso in cui sia necessario dare esecuzione a strumenti urbanistici esecutivi approvati e con convenzione sottoscritta prima dell'entrata in vigore della l.r. 28/1999, che contengano specifici riferimenti alla superficie di vendita.”.

Art. 22. Modifiche ed integrazioni dell'articolo 29 dell'allegato A

1. La rubrica dell'articolo 29 dell'allegato A è sostituita dalla seguente: “Articolo 29. Approvazione degli strumenti urbanistici e degli atti presupposti e complementari”.

2. Il comma 3 dell'articolo 29 dell'allegato A, è sostituito dalla seguente:

“3. Le varianti urbanistiche necessarie ad adeguare gli strumenti urbanistici, ai sensi dell'articolo 6, comma 5 del d.lgs. n. 114/1998 e dell'articolo 4 della legge regionale sul commercio, sono formate e approvate secondo le procedure stabilite dall'articolo 17 della l.r. 56/1977, come modificato dalla legge regionale sul commercio. Trattando di materia che comporta differenti procedure di approvazione, i comuni approvano, secondo l'ordine da loro ritenuto più opportuno:

- a) i criteri comunali di cui all'articolo 8, comma 3 del d.lgs. n. 114/1998 ed all'articolo 4, comma 1 della legge regionale sul commercio;
- b) l'adeguamento del piano regolatore generale comunale, derivante dal semplice trasferimento sulla cartografia di piano delle zone d'insediamento commerciale individuate dai criteri comunali;
- c) l'eventuale variante strutturale di piano regolatore generale comunale;
- d) l'eventuale variante parziale di piano regolatore generale comunale;
- e) il regolamento di polizia locale e annonaria ai sensi dell'articolo 6, comma 5 del d.lgs. n. 114/1998;

f) le norme sul procedimento per il rilascio delle autorizzazioni ai sensi dell'articolo 8, comma 4 del d.lgs. n. 114/1998 e dell'articolo 4 della legge regionale sul commercio.”.

3. Dopo il comma 3 dell'articolo 29 dell'allegato A è aggiunto il seguente:

“3 bis. L'adeguamento degli strumenti urbanistici, che individua le localizzazioni L.2. e L.3., stabilisce che le medesime siano sottoposte ad obbligatorio strumento urbanistico esecutivo esteso a

tutta l'area. L'intera area deve essere sottoposta a valutazione ambientale ai sensi dell'articolo 20 della l.r. 40/1998 e nel rispetto dei contenuti degli articoli 26 e 27. La convenzione relativa allo strumento urbanistico esecutivo non può regolamentare la presenza delle differenti tipologie di strutture distributive nei singoli edifici previsti tranne nel caso in cui ciò sia adeguatamente motivato in base a quanto previsto dalla l. 287/1990.”.

Art. 23. Modifiche ed integrazioni dell'articolo 30 dell'allegato A

1. Il comma 1 dell'articolo 30 dell'allegato A è sostituito dal seguente:

“1. Ai sensi dell'articolo 6, comma 6 del d.lgs. n. 114/1998 e dell'articolo 4, comma 3 della legge regionale sul commercio, nel caso in cui i comuni non abbiano dato corso all'applicazione delle norme del presente provvedimento o le abbiano applicate in parte o difformemente dalla presente normativa si applicano, fino all'emanazione delle norme comunali, le norme sostitutive.”.

2. Il comma 2 dell'articolo 30 dell'allegato A è sostituito dal seguente:

“2. Le norme sostitutive hanno efficacia limitatamente al riconoscimento degli addensamenti commerciali A.1., A.2. e A.3. e delle localizzazioni commerciali L.1., L.2. ed L.3. e si applicano solo in sede di rilascio delle autorizzazioni commerciali, concessioni o autorizzazioni edilizie per le medie e grandi strutture di vendita.

3. Dopo il comma 4 dell'articolo 30 dell'allegato A è inserito il seguente:

“4 bis. Per il riconoscimento delle localizzazioni commerciali L.1., L.2. ed L.3. si applicano tutti i parametri di cui all'articolo 14 e le compatibilità di cui all'articolo 17 senza alcuna possibilità di deroga ai valori indicati rispettivamente nei prospetti 4, 5 e 6 e nelle tabelle 1, 2, 3, 4, 5 e 6 in essi contenute. Il loro riconoscimento è consentito quando non vi sia contrasto con il piano territoriale provinciale vigente, purché conforme alla presente normativa di settore; in sua assenza il riconoscimento avviene previa acquisizione del parere della provincia che si esprime nel rispetto della presente normativa di settore facendo riferimento agli articoli 2, 14, 16, 17, 22, 24, 26 e 27 e con particolare riguardo al sistema della viabilità.”.

4. Al comma 5 dell'articolo 30 dell'allegato A sostituire le parole: “così come definiti agli articoli 13 e 14” con le seguenti: “così come definiti ai commi 4 e 4 bis”.

5. Dopo il comma 5 dell'articolo 30 dell'allegato A è aggiunto il seguente:

“5 bis. La realizzazione delle opere individuate dalla conferenza dei servizi per dare applicazione all'articolo 26 è obbligatoria e comporta l'esercizio dell'attività sostitutiva qualora l'adeguamento del piano regolatore generale comunale mediante le necessarie varianti non avvenga nei tempi stabiliti in tale sede.”.

Art. 24. Modifiche ed integrazioni dell'articolo 31 dell'allegato A

1. Il comma 3 dell'articolo 31 dell'allegato A è abrogato.

2. Dopo il comma 9 dell'articolo 31 dell'allegato A, è aggiunto il seguente:

“9 bis. I casi non espressamente previsti dalla presente normativa sono ricondotti in sede di valutazione per analogia alle fattispecie normate dal presente provvedimento.”.

Art. 25. (Norme transitorie)

1. Le presenti modifiche agli indirizzi generali e criteri di programmazione urbanistica di cui all'allegato A alla DCR n. 563-13414 del 29 ottobre 1999 entrano in vigore dalla data di pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione.

2. I provvedimenti di adeguamento adottati dai Comuni prima dell'entrata in vigore delle presenti modifiche sono valutati dalla provincia e dalla Regione sulla base della normativa vigente all'atto dell'adozione. I comuni che alla data di pubblicazione delle presenti modifiche abbiano proceduto all'adeguamento previsto dall'articolo 6 del d.lgs. n. 114/1998 e dall'articolo 4 della l.r. 28/1999,

qualora non vi sia completa rispondenza ai nuovi criteri, procedono ad un nuovo adeguamento entro due anni dall'entrata in vigore delle presenti modifiche. Decorso tale termine per quanto concerne l'individuazione delle zone di insediamento commerciale entrano in vigore le norme sostitutive, di cui all'articolo 30 dell'allegato A alla DCR n. 563-13414 del 29 ottobre 1999, come modificato dal presente provvedimento.

3. Le domande di autorizzazione per le medie strutture di vendita presentate al comune competente e quelle per le grandi strutture di vendita presentate al comune, alla Regione e alla provincia fino al giorno antecedente a quello della pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione delle presenti modifiche sono esaminate secondo la previgente normativa in vigore all'atto di presentazione delle domande stesse.

4. Le domande di autorizzazione per medie e grandi strutture di vendita sono esaminate in deroga alle norme di cui agli articoli 13, 14 e 17 dell'allegato A alla DCR n. 563-13414 del 29 ottobre 1999, come sostituiti dal presente provvedimento, solo nel caso in cui sia necessario dare esecuzione a strumenti urbanistici esecutivi approvati e con convenzione sottoscritta fino al giorno antecedente a quello della pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Piemonte delle presenti modifiche, sempre che i suddetti strumenti urbanistici esecutivi siano stati redatti conformemente ai contenuti della deliberazione consiliare vigente al momento della loro approvazione. Tale deroga è applicabile limitatamente al periodo di validità dello strumento urbanistico esecutivo e della relativa convenzione sottoscritta.

5. Fatto salvo quanto previsto al comma 4, le compatibilità stabilite dalle presenti modifiche si applicano alle domande di autorizzazione presentate per le grandi strutture di vendita successivamente alla loro approvazione. Per le medie strutture di vendita si applicano le compatibilità stabili dai comuni anche se difformi da quanto previsto dalle presenti modifiche.

6. E' sempre fatta salva la competenza regionale ad esercitare l'intervento sostitutivo previsto dall'articolo 6 del d.lgs. n. 114/1998 e dagli articoli 4 e 19 della l.r. 28/1999 in caso di inerzia da parte dei comuni e di futuri adeguamenti difformi dalle presenti modifiche.

7. Fino all'emanazione delle linee guida di cui all'articolo 27 dell'allegato A alla DCR n. 563-13414 del 29 ottobre 1999, come sostituito dal presente provvedimento, la fase di verifica ambientale è espletata nel rispetto della normativa di cui all'allegato A medesimo, come modificato dal presente provvedimento, e delle norme in vigore in materia ambientale.

(omissis)

Si pubblica il testo coordinato dell'allegato A alla Deliberazione del Consiglio Regionale 29 ottobre 1999 n. 563 - 13414 (3° Supplemento al Bollettino Ufficiale n. 46 del 18 novembre 1999) così come modificato dall'Allegato A alla Deliberazione del Consiglio Regionale 23 dicembre 2003, n. 347 - 42514 (pubblicata su questo Bollettino Ufficiale). Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti qui riportati.

Testo coordinato dell'allegato A alla DCR n. 563-13414 del 29.10.99 "Indirizzi generali e criteri di programmazione urbanistica per l'insediamento del commercio al dettaglio in sede fissa in attuazione del D.lgs 31.3.1998 114/98" e dell'allegato A alla DCR n. 347-42514 del 23.12.2003 "Modifiche ed integrazioni all'allegato A alla DCR n. 563-13414 del 29 ottobre 1999"

INDICE

PARTE PRIMA. INDIRIZZI REGIONALI GENERALI PER L'INSEDIAMENTO DELLE ATTIVITA' COMMERCIALI

TITOLO PRIMO. LE SCELTE E GLI INDIRIZZI

Articolo 1. Oggetto e finalità

Articolo 2. Obiettivi

Articolo 3. Riferimenti metodologici per le scelte di programmazione

Articolo 4. Riferimenti operativi per la programmazione della rete distributiva

TITOLO SECONDO. LE STRUTTURE DELLA CONCORRENZA

Articolo 5. Definizione di superficie di vendita e classificazione degli esercizi commerciali

Articolo 6. Definizione di centro commerciale

Articolo 7. Definizione di offerta commerciale

Articolo 8. Classificazione delle tipologie di strutture distributive

TITOLO TERZO. L'ASSETTO TERRITORIALE DELLA RETE DISTRIBUTIVA

Articolo 9. Ambiti della programmazione della rete distributiva

Articolo 10. Classificazione delle aree di programmazione commerciale

Articolo 11. Classificazione dei comuni e definizione dei centri urbani

Articolo 12. Classificazione delle zone di insediamento commerciale

Articolo 13. Criteri per il riconoscimento degli addensamenti commerciali

Articolo 14. Criteri per il riconoscimento delle localizzazioni commerciali

TITOLO QUARTO. REGOLAMENTO DELLO SVILUPPO DELLA RETE DISTRIBUTIVA

Articolo 15. Nuove aperture, trasferimenti, variazione della superficie e di settore merceologico degli esercizi commerciali

Articolo 16. Sviluppo e concorrenza

Articolo 17. Compatibilità territoriale dello sviluppo

Articolo 18. Interventi per la valorizzazione degli addensamenti commerciali urbani e per il recupero delle piccole e medie imprese

Articolo 19. Programmi integrati di rivitalizzazione delle realtà minori

Articolo 20. Prescrizioni particolari

Articolo 21. Priorità nel rilascio delle autorizzazioni

PARTE SECONDA. CRITERI DI PROGRAMMAZIONE URBANISTICA RIFERITI AL SETTORE COMMERCIALE

TITOLO QUINTO. ADEGUAMENTO DEGLI STRUMENTI URBANISTICI COMUNALI

Articolo 22. Vocazione commerciale del territorio comunale, dimensionamento delle aree commerciali ed elaborati di piano

Articolo 23. Individuazione dei beni culturali e ambientali

Articolo 24. Destinazioni d'uso

Articolo 25. Fabbisogno di parcheggi e standard relativi ad insediamenti commerciali e ad altre attività presenti nell'area

Articolo 26. Regolamentazione delle aree di sosta e verifiche di impatto sulla viabilità

Articolo 27. Verifiche di impatto ambientale

Articolo 28. Contestualità delle autorizzazioni commerciali e delle concessioni edilizie

Articolo 29. Approvazione degli strumenti urbanistici e degli atti presupposti e complementari

Articolo 30. Norme sostitutive nel caso d'inerzia da parte dei comuni

TITOLO SESTO. DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 31. Norme finali

Allegato 1. AREE DI PROGRAMMAZIONE COMMERCIALE

Allegato 2. COMUNI POLO E SUBPOLO, COMUNI INTERMEDI, COMUNI MINORI."

PARTE PRIMA. INDIRIZZI GENERALI PER L'INSEDIAMENTO DELLE ATTIVITÀ COMMERCIALI

TITOLO PRIMO. LE SCELTE E GLI INDIRIZZI

Art. 1. Oggetto e finalità

1. Nel rispetto di quanto prescritto dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114 (Riforma della disciplina relativa al settore commercio, a norma dell'articolo 4, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59) e dalla legge regionale recante il titolo "Disciplina, sviluppo ed incentivazione del commercio in Piemonte, in attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114", di seguito denominata legge regionale sul commercio, la presente normativa stabilisce gli indirizzi generali per l'insediamento delle attività commerciali al dettaglio in sede fissa e i criteri di programmazione urbanistica ai quali devono attenersi i vari livelli di governo regionale e locale.

2. Per commercio al dettaglio in sede fissa s'intende l'attività svolta da chiunque, professionalmente, acquista merci in nome e per conto proprio e le rivende su aree private direttamente al consumatore finale.

3. Gli indirizzi generali e i criteri di programmazione urbanistica, nel rispetto degli articoli 1 e 2 del decreto legislativo n. 114/1998, dell'articolo 41 della Costituzione e della legge 10 ottobre 1990, n. 287 (Norme per la tutela della concorrenza e del mercato), si ispirano ai seguenti principi:

- a) la trasparenza del mercato, la concorrenza, la libertà d'impresa e la libera circolazione delle merci;
- b) la tutela del consumatore, con particolare riguardo all'informazione, alla possibilità di approvvigionamento, al servizio di prossimità, all'assortimento e alla sicurezza dei prodotti;
- c) l'evoluzione tecnologica dell'offerta, anche al fine del contenimento dei prezzi;
- d) il pluralismo e l'equilibrio tra le diverse tipologie delle strutture distributive e le diverse forme di vendita, con particolare riguardo al riconoscimento e alla valorizzazione del ruolo delle piccole e medie imprese;
- e) la valorizzazione e la salvaguardia del servizio commerciale nelle aree urbane, rurali e montane.

4. I comuni, ai sensi dell'articolo 6, comma 5 del decreto legislativo n. 114/1998 e dell'articolo 4 della legge regionale sul commercio, devono adeguare gli strumenti urbanistici generali e attuativi e i regolamenti di polizia locale agli indirizzi generali ed ai criteri di programmazione urbanistica stabiliti dalle presenti norme, entro centottanta giorni dalla loro pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.

Art. 2. Obiettivi

1. Nel rispetto di quanto prescritto dall'articolo 6 del decreto legislativo n. 114/1998 e dalla legge regionale sul commercio, gli indirizzi generali e i criteri di programmazione urbanistica perseguono i seguenti obiettivi:

- a) favorire la modernizzazione del sistema distributivo in modo che si realizzino le condizioni per il miglioramento della sua produttività, della qualità del servizio e dell'informazione al consumatore;
- b) favorire il mantenimento di una presenza diffusa e qualificata del servizio di prossimità nei centri urbani, nei piccoli comuni, nelle frazioni e nelle altre aree scarsamente servite, in modo che sia facilitato l'approvvigionamento per tutte le fasce della popolazione, anche attraverso la presenza di esercizi commerciali riconducibili a differenti tipologie di strutture distributive;

c) orientare l'insediamento degli esercizi commerciali in zone ed aree idonee alla formazione di sinergie tra le differenti tipologie di strutture distributive e gli altri servizi, al fine di migliorare la produttività del sistema e la qualità del servizio reso ai consumatori, nel rispetto dell'integrità dell'ambiente e del patrimonio storico-artistico regionale e promuovendo la rivitalizzazione dei centri urbani;

d) favorire la formazione di un sistema di offerta, articolato sul territorio e composto da una vasta gamma di tipologie di strutture distributive, tra le quali non si producano posizioni dominanti, in modo tale che i consumatori, potendo scegliere tra differenti alternative di localizzazione e di assortimento, esercitando le loro preferenze, inneschino la dinamica concorrenziale nel sistema;

e) coordinare la programmazione in materia commerciale e urbanistica dei diversi livelli di governo, nonché i procedimenti relativi al rilascio delle autorizzazioni commerciali e delle concessioni ed autorizzazioni edilizie, sia per favorire la trasparenza e la semplificazione dei procedimenti amministrativi, nel quadro di un sistema decisionale condiviso, sia per evitare situazioni di offerta commerciale e immobiliare contrarie ai principi della libera concorrenza.

2. Gli obiettivi si realizzano attraverso il completamento e la riqualificazione della rete degli insediamenti commerciali attuali di differente livello, che erogano il servizio commerciale nell'ambito del territorio regionale.

Art. 3. Riferimenti metodologici per le scelte di programmazione

1. La programmazione della rete distributiva assume come propri riferimenti fondamentali:

a) il comportamento del consumatore;

b) la dinamica concorrenziale che si sviluppa tra sottosistemi e tra unità del sistema commerciale;

c) l'organizzazione del territorio;

d) la concertazione e il coordinamento degli atti della programmazione tra i diversi livelli di governo della regione.

2. Il comportamento del consumatore indica che:

a) la programmazione commerciale deve individuare agglomerazioni di offerta tendenzialmente completa (addensamenti), in grado di rispondere compiutamente alle preferenze che il consumatore, tenuto conto del suo luogo di residenza, esprime con riferimento a quella determinata zona;

b) le dimensioni dei punti di vendita, che contribuiscono alla definizione delle tipologie di strutture distributive e alla formazione dei rapporti di forza sul mercato, devono essere tali da consentire una pluralità di alternative di scelta, sia tra le zone di addensamento commerciale e tra le altre località di concentrazione dell'offerta, sia tra le diverse tipologie di strutture distributive;

c) le condizioni di accessibilità e di sosta gratuita contribuiscono in misura determinante alla formazione delle preferenze del consumatore; pertanto, anche al fine di facilitare il recupero delle piccole e medie imprese, si devono promuovere iniziative idonee a rendere equivalenti tali condizioni tra l'ambito urbano e l'ambito extraurbano.

3. Dall'analisi della concorrenza emerge che:

a) le caratteristiche essenziali di un mercato concorrenziale sono: la flessibilità, l'innovazione e l'allocatione ottimale delle risorse, nell'interesse del consumatore e del sistema economico complessivo;

b) un mercato concorrenziale richiede che:

1) non esistano barriere all'entrata, intese come i vincoli normativi e le difficoltà economiche e tecnologiche, che impediscono o l'avvio dell'attività o lo sviluppo di un concorrente nell'ambito di uno specifico mercato;

2) non siano presenti, e durature, posizioni dominanti di una o poche imprese nei confronti di tutte le altre; per posizione dominante si intende la condizione di un'impresa che sia in grado di modificare i prezzi in modo da rendere massimo il proprio profitto, a scapito del consumatore, senza che tale comportamento modifichi apprezzabilmente la sua quota di mercato;

3) nessuno possa produrre ed utilizzare a proprio vantaggio le esternalità negative; sono esternalità negative i costi sociali generati dall'attività dell'impresa, che non essendo quantificati non hanno influenza nella determinazione dei suoi prezzi;

c) il mercato, ai fini dello studio della concorrenza, è concettualmente distinto da altre nozioni economiche (di mercato, industria, settore), ed è rappresentato dal contesto nel cui ambito si possono sviluppare azioni dannose allo sviluppo della libera concorrenza; tale contesto si individua sia in termini merceologici (prodotto), sia in termini geografici (mercato geografico del prodotto);

d) il prodotto che si considera nel caso del commercio al dettaglio è rappresentato da aggregazioni di tipologie distributive considerate tra loro sostituibili; si considerano sostituibili le tipologie distributive che i consumatori, quando effettuano le loro scelte, pongono l'una in alternativa all'altra, e quelle che sono in grado di modificare la propria offerta, con costi e in tempi limitati, ed inserirsi con successo sul mercato di altre, avendo un rapporto prezzo/qualità/servizio più favorevole ai consumatori;

e) il mercato geografico del prodotto è definito dall'ambito territoriale entro il quale si esauriscono le possibilità di scelta dei consumatori ed il confronto dell'offerta tra imprese; esso varia, quindi, da prodotto a prodotto, al variare delle tipologie distributive che si considerano sostituibili;

f) gli addensamenti commerciali, ed in modo particolare i mercati e i centri commerciali su area pubblica, costituiscono un aggregato di offerta che incide nella formazione dei prezzi e rientra tra le alternative di scelta considerate dal consumatore. La dimensione degli addensamenti commerciali, la dimensione dei mercati su area pubblica, e la dimensione dei singoli punti di vendita che compongono gli addensamenti, rientrano tra gli elementi da considerare nella valutazione delle posizioni dominanti, per la promozione e per la tutela della dinamica concorrenziale.

4. L'organizzazione del territorio indica che:

a) i luoghi del commercio (addensamenti commerciali o altri aggregati di offerta) si distribuiscono secondo differenti modelli di localizzazione, che dipendono dalle modalità con cui si sono sviluppati i sistemi urbani, dal sistema della viabilità, dal comportamento del consumatore e dalla dinamica concorrenziale;

b) le medie e le grandi strutture di vendita si sviluppano prevalentemente nell'ambito delle aree di programmazione commerciale, prescindendo dai confini comunali;

c) la coesistenza in ambiti urbani ristretti di punti di vendita differenti, per dimensione, offerta merceologica e politica commerciale, contribuisce al potenziamento di tali ambiti, favorendo la maggiore produttività del sistema, l'informazione al consumatore e lo sviluppo della dinamica concorrenziale;

d) l'attivazione delle tipologie di strutture distributive di maggiore dimensione, oltre al miglioramento della produttività dell'industria e dei canali distributivi, può causare costi sociali che non incidono sulla formazione dei prezzi e che, pertanto, sono da considerare "esternalità negative" in contrasto con l'equilibrio concorrenziale da cui origina l'allocazione ottimale delle risorse. Costituiscono un esempio di costi sociali: la congestione del traffico, l'inquinamento e la desertificazione delle aree urbane, rurali e montane;

e) l'organizzazione dell'offerta commerciale in addensamenti commerciali, integrata con gli altri servizi urbani, in condizioni favorevoli di accessibilità e di sosta, genera esternalità

positive, sia sotto forma di sinergie economiche, sia in termini di miglioramento della qualità urbana attraverso lo sviluppo di spazi pubblici collettivi.

5. La concertazione e il coordinamento degli atti della programmazione tra i diversi livelli di governo della Regione favoriscono lo sviluppo della libera concorrenza:

- a) determinando tipologie di strutture distributive caratterizzate da ampi margini di sostituibilità;
- b) individuando i mercati geografici principali (criteri di localizzazione e aree di influenza) in relazione alle caratteristiche dell'offerta e al comportamento dei consumatori;
- c) regolando gli effetti delle esternalità negative, nonché favorendo lo sviluppo di esternalità positive.

Art. 4. Riferimenti operativi per la programmazione della rete distributiva

1. Ai fini del raggiungimento delle finalità e degli obiettivi sopra esplicitati, nel rispetto dei principi degli articoli 1, 2, 3, 6 e 10 del decreto legislativo n. 114/1998 e della legge regionale sul commercio, la programmazione della rete distributiva si basa sui seguenti elementi:

- a) le strutture della concorrenza: rappresentate dalle tipologie di strutture distributive aventi caratteristiche differenti per quanto concerne la composizione dell'offerta, merceologica e di servizio, il livello dei prezzi praticati, l'uso dello spazio privato e pubblico, e le differenti preferenze di localizzazione;
- b) l'assetto territoriale: attraverso il quale sono individuate le condizioni, relative alle zone di insediamento delle attività commerciali, che favoriscono lo sviluppo della concorrenza potenziale del sistema, la varietà e la diffusione del servizio da rendere al consumatore;
- c) la dinamica della concorrenza, gli incentivi e la regolamentazione dello sviluppo: determinati dalle differenti combinazioni dell'offerta, compatibili con le differenti zone di insediamento, tenuto conto della vocazione territoriale dei luoghi, del loro utilizzo da parte dei consumatori e delle necessità di tutela storico-artistica e ambientale. Attraverso gli incentivi si facilitano il mantenimento del servizio a favore dei consumatori marginali e poco mobili, e l'ottimale esercizio dell'attività delle piccole e medie imprese operanti nelle parti di territorio per le quali sono necessari interventi per la riqualificazione del tessuto commerciale;
- d) il raccordo tra la programmazione economica e la pianificazione urbanistica riferite al settore commerciale: indispensabile per evitare le perdite di efficienza che potrebbero derivare da incoerenze e sfasature temporali tra le richieste di autorizzazioni commerciali e di concessioni o autorizzazioni edilizie.

TITOLO SECONDO. LE STRUTTURE DELLA CONCORRENZA

ART. 5. Definizione di superficie di vendita e classificazione degli esercizi commerciali

1. Ai sensi dell'articolo 4, comma 1, lettera c) del decreto legislativo n. 114/1998, la superficie di vendita di un esercizio commerciale al dettaglio in sede fissa è l'area destinata alla vendita, compresa quella occupata da banchi, casse, scaffalature e simili. Non costituisce superficie di vendita quella destinata ai magazzini, depositi, locali di lavorazione, uffici, servizi.

2. La superficie di vendita si determina per ciascun esercizio commerciale calcolando solo l'area coperta, interamente delimitata dai muri, che costituisce la superficie lorda di pavimento ai fini del rilascio della concessione o dell'autorizzazione edilizia.

3. Ogni esercizio commerciale corrisponde al luogo fisicamente delimitato mediante pareti continue, separato, distinto e in nessun modo direttamente collegato ad altro adibito a superficie di vendita.

4. Ad ogni esercizio commerciale, così come definito al comma 3, corrispondono una sola superficie di vendita ed una sola comunicazione, ai sensi dell'articolo 7 del decreto legislativo n. 114/1998, o autorizzazione commerciale, rilasciata ai sensi degli articoli 8 e 9 del decreto legislativo n. 114/1998 o ai sensi della legge 11 giugno 1971, n. 426 (Disciplina del commercio), fatta salva la deroga di cui all'articolo 7, comma 2.

5. La superficie di vendita annessa ad attività produttiva, industriale o artigianale, deve essere ricavata, in condizioni di sicurezza, nello stesso immobile nel quale avviene la produzione. Essa non deve superare quella massima prevista per gli esercizi di vicinato.

6. La superficie di vendita degli esercizi commerciali che trattano prevalentemente merci ingombranti, dei quali il venditore non è in grado di effettuare la consegna immediata (mobilifici, concessionarie auto, legnami, materiali per l'edilizia e simili) può essere limitata alla dimensione massima degli esercizi di vicinato; la parte rimanente, ancorché comunicante con essa, deve essere separata e distinta da pareti continue e si può destinare a magazzino, deposito o superficie espositiva; ai fini del presente comma è obbligatoria la sottoscrizione e la registrazione presso l'Agenzia delle entrate di un atto di impegno d'obbligo tra comune e operatore che delimita la superficie di vendita e costituisce integrazione alla comunicazione di cui all'articolo 7 del d.lgs. n. 114/1998.

7. La superficie espositiva è la parte dell'unità immobiliare, a destinazione commerciale, alla quale il pubblico accede, in condizioni di sicurezza, solo se accompagnato dagli addetti alla vendita e solo per prendere visione di prodotti non immediatamente asportabili; l'area di vendita è da essa separata e distinta da pareti continue.

8. La superficie di vendita dei centri polifunzionali di servizi, previsti dall'articolo 19, non comprende la parte dell'unità immobiliare occupata da attività non commerciali e dagli spazi di passaggio comuni.

9. Non costituiscono superficie di vendita l'area che delimita le vetrine e le zone di passaggio ad esse antistanti, nei casi in cui si trovino sul fronte strada o siano integrate con spazi di passaggio comuni ad altri esercizi commerciali.

10. Ai sensi dell'articolo 4, comma 1, lettere d), e), f) del decreto legislativo n. 114/1998, gli esercizi commerciali per la vendita al dettaglio sono così classificati:

a) esercizi di vicinato. Sono gli esercizi la cui superficie di vendita:

1) non è superiore a mq. 150 nei comuni con popolazione fino a 10.000 abitanti;

2) non è superiore a mq. 250 nei comuni con popolazione superiore a 10.000 abitanti;

b) medie strutture di vendita. Sono gli esercizi commerciali la cui superficie di vendita è compresa:

1) tra mq. 151 e mq. 1.500 nei comuni con popolazione fino a 10.000 abitanti;

2) tra mq. 251 e mq. 2.500 nei comuni con popolazione superiore a 10.000 abitanti;

c) grandi strutture di vendita. Sono gli esercizi commerciali la cui superficie di vendita è:

1) superiore a mq. 1.500 nei comuni con popolazione fino a 10.000 abitanti;

2) superiore a mq. 2.500 nei comuni con popolazione superiore a 10.000 abitanti.

11. I comuni con più di 10.000 abitanti hanno facoltà di ridurre la superficie massima degli esercizi di vicinato e delle medie strutture di vendita limitatamente ai casi previsti all'articolo 19, comma 1.

Art. 6. Definizione di centro commerciale

1. Un centro commerciale, ai sensi dell'articolo 4, comma 1, lettera g) del d.lgs. n. 114/1998, è una struttura fisico-funzionale concepita e organizzata unitariamente, a specifica destinazione d'uso commerciale, costituita da almeno due esercizi commerciali al dettaglio fatta salva la deroga di cui all'articolo 7, comma 2. Il centro commerciale può essere dotato di spazi e servizi comuni funzionali al centro stesso, che possono essere organizzati in superfici coperte o a cielo libero. Due o più insediamenti commerciali ricavati in due o più edifici separati da spazi pubblici (vie o piazze) non costituiscono un unico centro commerciale poiché tale configurazione comporta la presenza di più destinazioni d'uso urbanistiche (opere di urbanizzazione primaria di cui all'articolo 51, comma 1, lettera b) della legge regionale 5 dicembre 1977, n. 56 "Tutela ed uso del suolo", e successive modifiche ed integrazioni), di diversi usi possibili e di diversa potestà di regolamentazione (pubblica e privata) e non sussiste pertanto il requisito della destinazione specifica stabilita dall'articolo 4, comma 1, lettera g) del d.lgs. n. 114/1998.

2. La superficie di vendita di un centro commerciale è data dalla somma delle superfici di vendita degli esercizi commerciali al dettaglio in esso presenti. Sono esclusi i centri commerciali di cui al comma 3, lettere c) e d).

3. I centri commerciali sono così classificati:

a) centro commerciale classico: è un insediamento commerciale costituito da un unico edificio, comprendente uno o più spazi pedonali, dai quali si accede ad una pluralità di esercizi commerciali al dettaglio integrati, eventualmente, da attività paracommerciali e di servizio. L'edificio è soggetto a concessione edilizia unitaria a specifica destinazione. Le singole autorizzazioni commerciali discendono da un unico provvedimento generale rilasciato, eventualmente anche a un soggetto promotore, sulla base delle procedure stabilite dalla Giunta regionale, e nei tempi previsti dagli articoli 7 e 8 del decreto legislativo n. 114/1998 e dall'articolo 29 della presente normativa;

b) centro commerciale sequenziale: è un insediamento commerciale costituito da uno o più edifici collegati funzionalmente da percorsi privati pedonali o veicolari ricavati in area a destinazione d'uso commerciale e pertanto non facenti parte di vie o piazze pubbliche, dai quali si accede a singoli esercizi commerciali o centri commerciali. I servizi accessori possono essere comuni all'intero complesso degli edifici. Il centro commerciale sequenziale è soggetto ad un'unica autorizzazione urbanistica nei casi previsti dall'articolo 26 della l.r. 56/1977, come modificato dalla legge regionale sul commercio (l.r. 28/1999); nei casi non previsti dal citato articolo è soggetto a concessione edilizia che è rilasciata con le procedure previste per gli immobili destinati al commercio al dettaglio nonché dall'articolo 28 della presente normativa. Le singole autorizzazioni commerciali possono discendere da un unico provvedimento generale rilasciato, eventualmente, anche a un soggetto promotore. La realizzazione della struttura può essere scaglionata nel tempo;

c) centro commerciale naturale: è una sequenza di esercizi commerciali e di altre attività di servizio, ubicati nelle zone di insediamento commerciale che l'articolo 12 definisce addensamenti commerciali urbani ed extraurbani, che si affacciano, in prevalenza, su vie o piazze urbane. Nell'ambito delle proprie competenze, il comune può sottoscrivere un preciso programma unitario di attività promozionali. Le autorizzazioni commerciali sono separate, indipendenti e non discendono da un unico provvedimento generale. Pertanto la superficie di vendita complessiva non deve essere determinata. Le concessioni o autorizzazioni edilizie sono rilasciate separatamente ed autonomamente a ciascuna unità o complesso immobiliare;

d) centro commerciale pubblico: è rappresentato solo da mercati su area pubblica e da unità immobiliari predisposte per l'esercizio dell'attività di commercio al dettaglio su aree pubbliche disciplinata dal titolo X del decreto legislativo n. 114/1998.

4. I centri polifunzionali realizzati su area pubblica ai sensi dell'articolo 19, commi 1 e 3 non sono considerati centro commerciale pubblico e rientrano tra gli esercizi di vicinato.

4 bis. Gli aggregati di insediamenti commerciali e/o di tipologie distributive separati da percorsi pedonali o veicolari, facenti parte di vie o piazze pubbliche, nelle zone di insediamento commerciale definite all'articolo 12 localizzazioni commerciali urbano-periferiche non addensate ed extraurbane, pur non essendo considerati centri commerciali sequenziali sono soggetti al procedimento di cui all'articolo 17, comma 4 bis.

Art. 7. Definizione di offerta commerciale

1. L'offerta commerciale è il complesso dei prodotti e relativi servizi venduti da un singolo esercizio commerciale. Ai fini della programmazione l'offerta commerciale è articolata come segue:

- a) offerta alimentare (settore merceologico alimentare)
- b) offerta non alimentare o extralimentare (settore merceologico extralimentare)
- c) offerta mista (determinata dalla presenza nello stesso esercizio commerciale sia dal settore merceologico alimentare sia di quello extralimentare).

2. L'offerta alimentare o extralimentare nelle medie e grandi strutture di vendita non si considera mista, ai fini dell'applicazione dell'articolo 8, quando sia integrata con l'offerta dell'altro settore merceologico, occupando una superficie non superiore al 20 per cento e comunque entro i limiti previsti dall'articolo 4, comma 1, lettera d) del d.lgs. n. 114/1998; tale integrazione di settore merceologico è ricavata nella superficie di vendita autorizzata dell'esercizio ed è soggetta a sola comunicazione.

3. Ai fini della programmazione della rete distributiva sono escluse le forme di vendita non comprese nell'articolo 4, comma 1, lettere d), e), f) e g) del decreto legislativo n. 114/1998.

Art. 8. Classificazione delle tipologie di strutture distributive

1. Le tipologie di strutture distributive medie e grandi sono determinate dalle caratteristiche quantitative e qualitative dell'offerta commerciale.

2. Al fine di favorire l'equilibrato sviluppo delle diverse tipologie, nel rispetto del principio della libera concorrenza, e per migliorare la produttività del sistema, l'informazione e la qualità dei servizi da rendere al consumatore, le medie e grandi strutture di vendita sono classificate come segue:

MEDIE STRUTTURE DI VENDITA

▫ *offerta alimentare e/o mista:*

M-SAM1:

- superficie di vendita da mq. 151 a mq. 250 (comuni con popolazione fino a 10.000 abitanti);

- superficie di vendita da mq. 251 a mq. 400 (comuni con popolazione superiore a 10.000 abitanti);

M-SAM2:

- superficie di vendita da mq. 251 a mq. 900 (comuni con popolazione fino a 10.000 abitanti);

- superficie di vendita da mq. 401 a mq. 900 (comuni con popolazione superiore a 10.000 abitanti);

M-SAM3:

- superficie di vendita da mq. 901 a mq. 1.500 (comuni con popolazione fino a 10.000 abitanti);

- superficie di vendita da mq. 901 a mq. 1.800 (comuni con popolazione superiore a 10.000 abitanti);

M-SAM4: superficie di vendita da mq. 1.801 a mq. 2.500 (comuni con popolazione superiore a 10.000 abitanti)

▫ *offerta extralimentare:*

M-SE1:

- superficie di vendita da mq. 151 a mq. 400 (comuni con popolazione fino a 10.000 abitanti);

- superficie di vendita da mq. 251 a mq. 400 (comuni con popolazione superiore a 10.000 abitanti);

M-SE2: superficie di vendita da mq. 401 a mq. 900

M-SE3:

- superficie di vendita da mq. 901 a mq. 1.500 (comuni con popolazione fino a 10.000 abitanti);

- superficie di vendita da mq. 901 a mq. 1.800 (comuni con popolazione superiore a 10.000 abitanti);

M-SE4 : superficie di vendita da mq. 1.801 a mq. 2.500 (comuni con popolazione superiore a 10.000 abitanti);

GRANDI STRUTTURE DI VENDITA

◇ *offerta commerciale mista*

G-SM1:

- superficie di vendita da mq. 1.501 a mq. 4.500 (comuni con popolazione fino a 10.000 abitanti);

- superficie di vendita da mq. 2.501 a mq. 4.500 (comuni con popolazione superiore a 10.000 abitanti);

G-SM2: superficie di vendita da 4.501 mq a 7.500 mq.

G-SM3: superficie di vendita da 7.501 mq a 12.000 mq.

G-SM4: superficie di vendita oltre 12.000 mq.

◇ *offerta commerciale extralimentare*

G-SE1:

- superficie di vendita da mq. 1.501 a mq. 3.500 (comuni con popolazione fino a 10.000 abitanti);

- superficie di vendita da mq. 2.501 a mq. 3.500 (comuni con popolazione superiore a 10.000 abitanti);

G-SE2: superficie di vendita da 3.501 mq a 4.500 mq.

G-SE3: superficie di vendita da 4.501 mq a 6.000 mq.

G-SE4: superficie di vendita oltre 6.000 mq.

CENTRI COMMERCIALI

◇ *medie strutture di vendita*

M-CC:

- superficie di vendita da mq. 151 a mq. 1500 (comuni con popolazione fino a 10.000 abitanti);
- superficie di vendita da mq. 251 a mq. 2500 (comuni con popolazione superiore a 10.000 abitanti);

◇ *grandi strutture di vendita* (oltre i limiti massimi di cui sopra)

G-CC1: superficie di vendita fino a 6.000 mq.

G-CC2: superficie di vendita da 6.001 mq a 12.000 mq.

G-CC3: superficie di vendita da 12.001 mq a 18.000 mq.

G-CC4: superficie di vendita oltre i 18.000 mq.

3. La modifica o l'aggiunta di settore merceologico ad un esercizio commerciale e il passaggio da una classe dimensionale ad un'altra sono soggetti alle norme stabilite per le nuove autorizzazioni, per il trasferimento e per le variazioni di superficie dall'articolo 15 della presente normativa.

TITOLO TERZO. L'ASSETTO TERRITORIALE DELLA RETE DISTRIBUTIVA

Art. 9. Ambiti della programmazione della rete distributiva

1. Il territorio regionale, in relazione alla densità abitativa, alle caratteristiche della rete distributiva, alle caratteristiche socioeconomiche e morfologiche, è così classificato:

a) aree di programmazione commerciale di interesse sovracomunale: sono aree configurabili come un sistema di offerta commerciale rivolto ad un unico bacino di utenza, formate da un comune attrattore, che determina l'importanza dell'area, e dai comuni dell'area di programmazione commerciale che ad esso fanno riferimento. L'area di programmazione commerciale è costituita, tranne particolari eccezioni, dal comune attrattore e da quelli confinanti con esso;

b) comuni, per livello gerarchico: i comuni sono classificati secondo l'importanza commerciale e socioeconomica, al fine di favorire un'organizzazione territoriale della rete distributiva idonea a garantire un adeguato servizio al consumatore e l'equilibrato sviluppo delle diverse tipologie di strutture distributive;

c) zone di insediamento commerciale: in ciascun comune sono riconoscibili ambiti territoriali nei quali si possono realizzare le politiche di trasformazione aventi lo scopo di favorire il miglioramento della produttività del sistema, e l'incremento dell'informazione e della qualità del servizio reso ai consumatori; tali politiche si concretizzano, anche con adeguati incentivi, attraverso iniziative di sviluppo, di consolidamento e di tutela della rete commerciale esistente e dell'ambiente, con particolare riguardo alla mobilità, al traffico e all'inquinamento, nonché alla riqualificazione del tessuto urbano e alla valorizzazione dei beni di interesse storico, artistico e ambientale.

Art. 10. Classificazione delle aree di programmazione commerciale

1. Le aree di programmazione commerciale al servizio di specifici bacini di utenza, ai fini dell'applicazione delle disposizioni del presente provvedimento, sono le seguenti:

a) area di programmazione commerciale metropolitana: è l'ambito territoriale delimitato dal centro metropolitano (comune attrattore), dai comuni con esso confinanti e da altri comuni circostanti. L'elenco dettagliato dei comuni è riportato all'allegato 1 alla presente deliberazione;

b) altre aree di programmazione commerciale: sono gli ambiti territoriali delimitati dal comune attrattore e dai comuni con esso confinanti e, in qualche caso, da altri comuni circostanti. L'elenco delle aree di programmazione commerciale e dei comuni che vi appartengono è riportato all'allegato 1 alla presente deliberazione;

c) sistemi distributivi di rilevanza comunale: sono gli ambiti territoriali che comprendono il complesso dell'offerta commerciale in ciascuno dei comuni che non appartengono alle aree di programmazione commerciale.

2. Nella fase preliminare di valutazione delle posizioni dominanti ai fini della promozione e della tutela della concorrenza, le aree di programmazione commerciale di cui al comma 1, lettere a) e b) coincidono con il mercato geografico del prodotto.

Art. 11. Classificazione dei comuni e definizione dei centri urbani

1. I comuni, in relazione alle caratteristiche della rete distributiva, della dotazione dei servizi, delle condizioni socioeconomiche e di consistenza demografica, ai fini dell'applicazione delle disposizioni del presente provvedimento, sono suddivisi secondo la seguente classificazione:

a) comuni della rete primaria : sono i comuni (poli e subpoli) nei quali si rilevano, contemporaneamente, una notevole completezza merceologica dell'offerta e le potenzialità per completare la gamma delle tipologie di strutture distributive, in funzione dell'adeguamento dell'offerta alle preferenze dei consumatori;

b) comuni della rete secondaria: sono i comuni che, pur non avendo il rilievo strategico attribuito a quelli della rete primaria, svolgono una funzione essenziale di diffusione del servizio commerciale più frequente, in prossimità di insediamenti residenziali. Appartengono a questa rete anche alcuni comuni, più lontani dai comuni polo o subpolo della rete primaria, che svolgono un'importante funzione di distribuzione dei servizi meno frequenti sul territorio circostante e di supporto alle altre attività terziarie.

2. I comuni della rete primaria sono classificati come segue:

a) centro metropolitano

b) poli della rete primaria (v. allegato 2)

c) subpoli della rete primaria (v. allegato 2)

3. I comuni polo della rete primaria compreso il centro metropolitano, sono, nella maggior parte dei casi, centri attrattori di aree di programmazione commerciale, nei quali si è sviluppata una maggiore concentrazione di servizi commerciali, paracommerciali, artigianali e pubblici. Su di essi si concentrano flussi di gravitazione naturale che interessano vaste zone del territorio regionale.

4. I comuni subpolo della rete primaria sono quelli che, pur rientrando nelle aree di gravitazione naturale dei poli della rete primaria, sono in grado di erogare servizi commerciali competitivi con quelli del polo della rete primaria, anche se per un numero limitato di funzioni.

5. I comuni della rete secondaria sono classificati come segue:

a) comuni turistici, non compresi tra quelli della rete primaria;

b) comuni intermedi: altri comuni con popolazione a partire da 3.000 abitanti non compresi negli elenchi precedenti; (v. allegato 2)

c) comuni minori (o deboli): altri comuni con popolazione inferiore a 3.000 abitanti (v. allegato 2)

6. I comuni turistici non compresi negli elenchi dei comuni della rete primaria sono, oltre a quelli riconosciuti tali a tutti gli effetti dagli appositi elenchi regionali, anche quelli riconosciuti turistici ai soli fini della disciplina degli orari delle attività di vendita. Ai sensi dell'articolo 12, comma 1 del d.lgs. n. 114/1998, tali comuni possono limitare la vocazione turistica anche solo ad una parte del loro territorio. Analogamente, i comuni non turistici, con provvedimento autonomo adottato sulla base dei criteri stabiliti dal Consiglio regionale, riconoscono la vocazione turistica a parti del loro territorio interessate da manifestazioni non tipicamente commerciali, permanenti o episodiche, almeno di importanza regionale, alle quali siano associati flussi rilevanti di popolazione non residente, generati da turismo di divertimento, religioso, d'arte, d'affari, e diversi dalle abituali gravitazioni commerciali.

7. I comuni intermedi sono quelli non turistici con dimensione demografica a partire da 3.000 abitanti e non compresi tra i comuni della rete primaria. Si pongono in posizione gerarchica intermedia tra i comuni minori (o deboli) e i comuni della rete primaria; offrono servizi non quotidiani ma di minor portata rispetto a quella dei comuni in posizione gerarchica superiore.

8. I centri minori (o deboli) sono i comuni non turistici con popolazione inferiore a 3.000 abitanti, sede di un'offerta commerciale spesso non completa nella dotazione di base.

8 bis. Ai fini dell'applicazione della presente normativa, con le espressioni "centro urbano" e "centro abitato" s'intende la parte del territorio comunale comprendente il tessuto residenziale omogeneo attuale o pianificato, ovvero la parte prossima ad esso.

Art. 12. Classificazione delle zone di insediamento commerciale

1. Le zone attuali e potenziali di insediamento delle attività commerciali, ai fini dell'applicazione del presente provvedimento, sono individuate nell'ambito dei comuni così come classificati all'articolo 11, per favorire l'equilibrato sviluppo delle diverse tipologie di strutture distributive, nel rispetto del principio della libera concorrenza, per migliorare la produttività del sistema e la qualità dei servizi da rendere al consumatore.

2. Le zone di insediamento commerciale, in funzione del livello di aggregazione spaziale degli esercizi commerciali e del rapporto con il sistema delle residenze, si distinguono in:

a) addensamenti commerciali: costituiti da porzioni del territorio urbano o extraurbano, percepite come omogenee e unitarie, che raggruppano un insieme di attività commerciali, paracommerciali ed assimilabili, ubicate l'una in prossimità dell'altra in un ambito a scala pedonale, nelle quali il consumatore trova un insieme organizzato ed integrato di offerta commerciale e di servizi;

b) localizzazioni commerciali urbane ed extraurbane: sono singole zone di insediamento commerciale, urbane o extraurbane, esistenti o potenziali, non costituenti addensamento commerciale così come definito alla lettera a) ed all'articolo 13.

3. Gli addensamenti commerciali e le localizzazioni commerciali, in base alla loro posizione rispetto al contesto urbano fisico e socioeconomico in cui sono inseriti, sono classificati come segue:

a) addensamenti commerciali:

1) A.1. Addensamenti storici rilevanti;

2) A.2. Addensamenti storici secondari;

- 3) A.3. Addensamenti commerciali urbani forti;
- 4) A.4. Addensamenti commerciali urbani minori (o deboli);
- 5) A.5. Addensamenti commerciali extraurbani (arteriali);
- b) localizzazioni commerciali urbane ed extraurbane:
 - 1) L.1. Localizzazioni commerciali urbane non addensate;
 - 2) L.2. Localizzazioni commerciali urbano-periferiche non addensate;
 - 3) L.3. Localizzazioni commerciali extraurbane non addensate.
- 4. Il riconoscimento degli addensamenti commerciali e delle localizzazioni commerciali, salvo quanto previsto dall'articolo 14, comma 2 e dall'articolo 30, avviene mediante l'approvazione dei criteri di cui all'articolo 8, comma 3 del d.lgs. n. 114/1998 e deve essere effettuato dai comuni nel rispetto dei criteri, dei parametri e delle norme di cui agli articoli 13 e 14. I criteri suindicati sono corredati da relazione motivata con la quale i comuni giustificano l'eventuale utilizzo delle possibilità di deroga ad essi consentite. Il riconoscimento degli addensamenti e delle localizzazioni costituisce, congiuntamente alla compatibilità territoriale dello sviluppo, di cui all'articolo 17, parte integrante e sostanziale dell'adeguamento degli strumenti urbanistici che i comuni devono adottare nei tempi, con le modalità e nel rispetto dei contenuti previsti dall'articolo 4 della legge regionale sul commercio, dell'articolo 6, comma 5 del d.lgs. n. 114/1998 e della presente normativa; all'adeguamento seguono le varianti di piano regolatore generale eventualmente necessarie da approvarsi secondo le norme della l.r. 56/1977, e successive modifiche ed integrazioni.
- 4 bis. I parametri e le norme di cui agli articoli 13 e 14 devono essere rispettati anche in sede di applicazione del decreto del Presidente della Repubblica 20 ottobre 1998, n. 447 (Regolamento recante norme di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione per la realizzazione, l'ampliamento, la ristrutturazione e la riconversione di impianti produttivi, per l'esecuzione di opere interne ai fabbricati, nonché per la determinazione delle aree destinate agli insediamenti produttivi, a norma dell'articolo 20, comma 8, della legge 15 marzo 1997, n. 59), e successive modifiche ed integrazioni.

Art. 13. Criteri per il riconoscimento degli addensamenti commerciali

- 1. Gli addensamenti commerciali, così come definiti all'articolo 12, comma 2, lettera a), devono essere riconosciuti da ciascun comune nell'ambito del proprio territorio, nel rispetto dei parametri e criteri di cui al presente articolo.
- 2. Il riconoscimento degli addensamenti commerciali, così come previsto dall'articolo 12, comma 4, avviene mediante l'approvazione dei criteri di cui all'articolo 8, comma 3 del d.lgs. n. 114/1998.
- 3. Gli addensamenti commerciali sono riconoscibili con i seguenti criteri e parametri:
 - a) A.1. ADDENSAMENTI STORICI RILEVANTI. Sono gli ambiti commerciali di antica formazione, che si sono sviluppati spontaneamente intorno al fulcro (piazza principale, piazza di mercato, chiesa, municipio e simili) del territorio comunale, caratterizzati dalla presenza di attività commerciali e di servizi non rivolte prevalentemente al vicinato e da una buona densità residenziale. Essi sono riconoscibili nell'area centrale dei centri abitati e possono non coincidere con la perimetrazione degli insediamenti urbani aventi carattere storico-artistico così come definiti dall'articolo 24 della l.r. 56/1977, e successive modifiche ed integrazioni. Data la variabilità delle caratteristiche di ciascun centro urbano, i comuni delimitano

l'addensamento in base alla conoscenza del proprio territorio, motivando le scelte operate. I comuni formati da più quartieri hanno un solo addensamento A.1.; i comuni derivanti dall'aggregazione amministrativa di più centri urbani possono avere tanti addensamenti A.1. quanti sono i centri che hanno subito il processo di aggregazione;

b) **A.2. ADDENSAMENTI STORICI SECONDARI.** Si riconoscono in ambiti urbani che non hanno i requisiti per essere classificati A.1. Essi sono ambiti commerciali di antica formazione posti all'interno del tessuto residenziale che costituisce la prima corona insediativa dell'area centrale, caratterizzati da un'elevata densità commerciale e di servizi. Essi sono riconoscibili nel centro metropolitano e nei comuni polo della rete primaria la cui popolazione sia, orientativamente, non inferiore a 70.000-80.000 abitanti. Gli addensamenti storici secondari del centro metropolitano sono orientativamente individuabili ogni 80.000-100.000 abitanti. Gli addensamenti storici secondari dei comuni polo della rete primaria non possono essere più di uno ogni 35.000-45.000 abitanti, fatti salvi i casi di aggregazione amministrativa di più centri urbani. Data la variabilità delle caratteristiche del centro metropolitano e dei comuni polo della rete primaria, la delimitazione degli addensamenti è effettuata da ciascun comune, in base alla conoscenza del proprio territorio, attenendosi agli ordini di grandezza sopra riportati;

c) **A.3. ADDENSAMENTI COMMERCIALI URBANI FORTI.** Si riconoscono in ambiti urbani che non hanno i requisiti per essere classificati A.1. e A.2. Gli addensamenti commerciali urbani forti sono ambiti commerciali di non antica formazione, ubicati nel centro abitato del centro metropolitano, dei poli, dei subpoli e dei comuni intermedi e caratterizzati da un'apprezzabile presenza di esercizi commerciali e di servizio e da buona densità residenziale di contorno. L'offerta commerciale è tendenzialmente completa. Sono le sedi attuali e potenziali di offerta concentrata, che si contrappongono, in genere, agli addensamenti storici rilevanti e secondari. Per ciascun tipo di comune, gli addensamenti commerciali urbani forti sono riconoscibili attraverso almeno alcuni dei seguenti parametri orientativi:

1) un mercato funzionante, o da realizzare, per almeno un giorno alla settimana, collocato in una più vasta area pedonabile durante lo svolgimento del servizio, con un numero di banchi, compresi quelli destinati ai produttori, prossimo o superiore al valore del parametro N.3;

2) numero degli esercizi presenti (parametro Q.3) e relativa quantità di superficie di vendita cumulata (parametro F.3), ubicati, senza evidenti soluzioni di continuità, in un insieme omogeneo ed unitario con attività paracommerciali e assimilabili, lungo uno o due fronti di un tratto di via o piazza, la cui lunghezza si somma ed è espressa in metri lineari (parametro P.3). Nel caso di insediamenti su un unico fronte di strada e/o piazza i parametri Q.3 ed F.3 sono dimezzati;

3) estensione possibile oltre l'ultimo punto di vendita dell'addensamento (parametro E.3);

Il prospetto 1 che segue indica, per ciascun tipo di comune, gli ordini di grandezza a cui fare riferimento per l'individuazione degli addensamenti commerciali urbani forti. L'ordine di grandezza dei parametri N.3, P.3, Q.3, F.3 si intende soddisfatto anche con valori ridotti di non più del 20 per cento rispetto a quelli indicati. E' facoltà dei comuni derogare con relazione motivata ai propri parametri N.3 ed F.3.

PROSPETTO 1: ADDENSAMENTI COMMERCIALI URBANI FORTI (A.3.) – PARAMETRI						
ADDENSAMENTI COMMERCIALI URBANI FORTI	P A R A M E T R O	COMUNE METROPOLITANO	COMUNI POLO	COMUNI SUBPOLO	COMUNI INTERMEDI	COMUNI TURISTICI
MERCATO IN AREA PEDONALE DURANTE LO SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO. NUMERO MINIMO DI BANCHI	N. 3	N. 90	N. 75	N. 60	N. 60	N. 60
LUNGHEZZA MINIMA DEL FRONTE STRADA E/O PIAZZA	P.3	mt. 1.000	mt. 500	mt. 500	mt. 500	mt. 300
NUMERO MINIMO DI ESERCIZI PRESENTI SUL FRONTE STRADA E/O PIAZZA	Q.3	N. 80	N. 40	N. 30	N. 25	N. 25
ESTENSIONE MASSIMA POSSIBILE DELL'ADDENSAMENTO OLTRE L'ULTIMO ESERCIZIO	E.3	mt. 500	mt. 300	mt. 200	mt. 100	mt. 100
VALORE MINIMO DEI MQ. DI VENDITA CUMULATA DAI PUNTI DI VENDITA PRESENTI	F.3	mq. 2.500	mq. 1.000	mq. 800	mq. 600	mq. 600
1) L'addensamento A.3. non è riconoscibile nei comuni minori						

d) A.4. ADDENSAMENTI COMMERCIALI URBANI MINORI (O DEBOLI). Si riconoscono in ambiti urbani che non hanno i requisiti per essere classificati A.1., A.2. e A.3. Gli addensamenti commerciali urbani minori o deboli sono gli ambiti semicentrali di non antica formazione ubicati nel centro abitato e nel tessuto residenziale del centro metropolitano, dei comuni polo e subpolo della rete primaria e dei comuni intermedi, lambiti o percorsi da assi viari di livello urbano-locale, caratterizzati da una presenza di offerta commerciale limitata alle funzioni meno rare. Sono riconosciuti negli ambiti dei centri abitati e del tessuto residenziale interclusi tra i vari tipi di addensamento. Per ciascun tipo di comune, gli addensamenti commerciali urbani minori sono riconoscibili attraverso i seguenti parametri orientativi:

1) numero degli esercizi presenti (parametro Q.4) e relativa quantità di superficie di vendita cumulata (parametro F.4), ubicati, senza evidenti soluzioni di continuità, in un insieme omogeneo ed unitario con attività paracommerciali ed assimilabili, lungo uno o due fronti di un tratto di via o piazza, la cui lunghezza si somma ed è espressa in metri lineari (parametro P.4). Nel caso di insediamenti su un unico fronte di strada e/o piazza i parametri Q.4 ed F.4 sono dimezzati;

2) estensione possibile da computare oltre l'ultimo punto di vendita dell'addensamento (parametro E.4).

Il prospetto 2 che segue indica, per ciascun tipo di comune, gli ordini di grandezza a cui fare riferimento per l'individuazione degli addensamenti commerciali urbani minori o deboli. L'ordine di grandezza dei parametri P.4, Q.4, F.4 s'intende soddisfatto anche con valori ridotti di non più del 20 per cento rispetto a quelli indicati. E' facoltà dei comuni derogare con relazione motivata ai propri parametri Q.4 ed F.4.

PROSPETTO 2: ADDENSAMENTI COMMERCIALI URBANI MINORI O DEBOLI (A.4.) - PARAMETRI					
ADDENSAMENTI COMMERCIALI URBANI MINORI O DEBOLI	P A R A M E T R O	COMUNE METROPOLITANO	COMUNI POLO	COMUNI SUBPOLO	COMUNI INTERMEDI
LUNGHEZZA MINIMA DEL FRONTE STRADA E/O PIAZZA	P.4	mt. 500	mt. 250	mt. 200	mt. 100
NUMERO MINIMO DI ESERCIZI PRESENTI SUL FRONTE STRADA E/O PIAZZA	Q.4	N. 40	N. 20	N. 15	N. 10
ESTENSIONE MASSIMA POSSIBILE DELL'ADDENSAMENTO OLTRE L'ULTIMO ESERCIZIO	E.4	mt. 200	mt. 100	mt. 100	mt. 100
VALORE MINIMO DEI MQ. DI VENDITA CUMULATA DAI PUNTI DI VENDITA PRESENTI	F.4	mq. 1.000	mq. 500	mq. 400	mq. 250
1) L'addensamento A.4. non è riconoscibile nei comuni turistici e minori					

e) A.5. ADDENSAMENTI COMMERCIALI EXTRAURBANI (ARTERIALI). Si riconoscono in ambiti extraurbani che non hanno i requisiti per essere classificati A.1., A.2., A.3., A.4. Gli addensamenti commerciali extraurbani arteriali sono gli ambiti esterni al centro abitato e al tessuto residenziale, ubicati lungo assi di traffico di scorrimento e non su strade di distribuzione interna. Essi sono le sedi attuali di esercizi commerciali la cui superficie di vendita può essere funzionalmente collegata a spazi dedicati all'esposizione delle merci, ad attività produttive o di trasformazione, ubicati l'uno in prossimità dell'altro, spesso caratterizzati da un'offerta principalmente extralimentare. Tali addensamenti commerciali sono riconoscibili attraverso, almeno, i seguenti parametri orientativi:

1) numero degli esercizi presenti (parametro Q.5) e relativa quantità di superficie di vendita o esposizione cumulata (parametro F.5), ubicati lungo un fronte di strada extraurbana, la cui lunghezza è espressa in metri lineari (parametro P.5).

Il prospetto 3 che segue indica gli ordini di grandezza, per ciascuno dei parametri, a cui fare riferimento per l'individuazione dell'addensamento commerciale extraurbano (arteriale). L'ordine di grandezza dei parametri s'intende soddisfatto anche con valori ridotti di non più del 20 per cento rispetto a quelli indicati. E' facoltà dei comuni derogare con relazione motivata ad uno solo di tali parametri riducendone il valore di non più del 40 per cento.

PROSPETTO 3: ADDENSAMENTI COMMERCIALI EXTRAURBANI (ARTERIALI) (A.5.) - PARAMETRI		
ADDENSAMENTI COMMERCIALI EXTRAURBANI ARTERIALI	PARAMETRO	TUTTI I TIPI DI COMUNE
LUNGHEZZA MINIMA DEL FRONTE STRADA EXTRAURBANO	P.5	mt. 500
NUMERO MINIMO DI ESERCIZI PRESENTI SUL FRONTE STRADA EXTRAURBANO	Q.5	n. 5
VALORE MINIMO DEI MQ. DI VENDITA E/O ESPOSIZIONE CUMULATA DAI PUNTI VENDITA PRESENTI	F.5	mq. 1.500 di vendita e/o mq. 3.000 di esposizione

Art. 14. Criteri per il riconoscimento delle localizzazioni commerciali

1. Le localizzazioni commerciali urbane ed extraurbane, attuali o potenziali, possono essere riconosciute da ciascun comune, previa adeguata e motivata valutazione della viabilità esistente e dei suoi possibili sviluppi, nel rispetto dei criteri e parametri di cui al presente articolo. Possono essere altresì riconosciute in sede di esame delle istanze di cui all'articolo 15.

2. Il loro eventuale riconoscimento, così come previsto dall'articolo 12, comma 4, avviene mediante l'approvazione dei criteri di cui all'articolo 8, comma 3 del d.lgs. n. 114/1998 e costituisce parte integrante e sostanziale dell'adeguamento degli strumenti urbanistici, obbligatorio ai sensi dell'articolo 6, comma 5 del d.lgs. n. 114/1998 e dell'articolo 4 della legge regionale sul commercio (l.r. 28/1999). Il riconoscimento delle localizzazioni si effettua:

- a) individuandole (con una perimetrazione), ovvero**
- b) rendendole riconoscibili, con l'indicazione grafica di un punto che deve ricadere al loro interno, ovvero**
- c) con l'indicazione dei criteri da applicare per il singolo riconoscimento.**

3. Le localizzazioni commerciali urbane ed urbano-periferiche sono riconosciute anche in sede di procedimento per il rilascio delle autorizzazioni di cui all'articolo 15, sempre che lo strumento urbanistico generale e particolareggiato vigente consenta le destinazioni d'uso di cui all'articolo 24; il suddetto riconoscimento avviene mediante l'applicazione di tutti i parametri di cui ai prospetti 4 e 5 senza alcuna possibilità di deroga.

4. Le localizzazioni commerciali sono riconoscibili con i seguenti criteri e parametri orientativi:

a) L.1. LOCALIZZAZIONI COMMERCIALI URBANE NON ADDENSATE. Si riconoscono solo nelle aree che non hanno le caratteristiche per essere classificate A.1., A.2., A.3., A.4., A.5. Le localizzazioni commerciali urbane non addensate sono le aree totalmente intercluse nel tessuto residenziale nell'ambito del centro abitato, preferibilmente lambite o percorse da assi viari di livello urbano. Esse sono candidate ad ospitare attività rivolte al servizio dei residenti o al potenziamento dell'offerta nel quadro del processo di riqualificazione urbana. Sono individuabili attraverso i seguenti parametri orientativi:

- 1) essere ubicate in prossimità (parametro J.1.) di un nucleo residenziale sufficientemente numeroso (parametro X.1.);**
- 2) la numerosità del nucleo residenziale (parametro X.1.) deve essere verificata entro l'area compresa in un raggio di una determinata ampiezza (parametro Y.1.);**
- 2 bis) la dimensione massima della localizzazione (parametro M.1.).**

Il prospetto 4 che segue indica, per ciascun tipo di comune, gli ordini di grandezza a cui fare riferimento per l'individuazione di tali aree. L'ordine di grandezza del parametro X.1. s'intende soddisfatto anche con valori ridotti di non più del 20 per cento rispetto a quelli indicati. I parametri Y.1. e J.1. possono essere modificati dai comuni di non più del 40 per cento dandone giustificazione con relazione motivata. Il parametro M.1. non è modificabile.

PROSPETTO 4: LOCALIZZAZIONI COMMERCIALI URBANE NON ADDENSATE (L.1.) - PARAMETRI							
LOCALIZZAZIONE COMMERCIALE URBANA NON ADDENSATA	P A R A M E T R O	COMUNE METROPOLITANO	COMUNI POLO	COMUNI SUBPOLO	COMUNI INTERMEDI	COMUNI MINORI	COMUNI TURISTICI
AMPIEZZA RAGGIO DELLA PERIMETRAZIONE ENTRO LA QUALE CALCOLARE I RESIDENTI	Y.1.	mt. 350	mt. 500	mt. 500	mt. 500	mt. 500	mt. 500
NUMEROSITÀ MINIMA DI RESIDENTI ENTRO IL RAGGIO DI CUI AL PARAMETRO Y.1	X.1.	5.000 residenti	2.500 residenti	2.500 residenti	1.000 residenti	500 residenti	500 residenti
DISTANZA STRADALE MASSIMA DALLA PERIMETRAZIONE DEL NUCLEO RESIDENZIALE DI CUI AL PARAMETRO Y.1	J.1.	mt. 700	mt. 700	mt. 700	mt. 500	mt. 500	mt. 500
DIMENSIONE MASSIMA DELLA LOCALIZZAZIONE	M.1.	mq. 45.000	mq. 25.000	mq. 25.000	mq. 20.000	mq. 10.000	mq. 10.000

b) L.2. LOCALIZZAZIONI COMMERCIALI URBANO-PERIFERICHE NON ADDENSATE. Si riconoscono in aree che non hanno le caratteristiche per essere classificate A.1., A.2., A.3., A.4. ed L.1. e che non sono intercluse tra esse. Le localizzazioni commerciali urbano-periferiche non addensate sono ubicate in prossimità del tessuto residenziale urbano esistente o previsto dei comuni ed anche all'esterno. Esse sono preferibilmente lambite o percorse da assi viari di primo livello e sono candidate ad ospitare attività rivolte al servizio dei consumatori nel quadro del processo di riqualificazione urbana. Possono includere eventualmente anche attività commerciali e/o di servizio preesistenti, compresi gli addensamenti A.5. Sono individuate attraverso alcuni dei seguenti parametri orientativi:

- 1) a prescindere dalla presenza di confini comunali, devono essere ubicate in prossimità (parametro J.2.) di un nucleo residenziale sufficientemente numeroso (parametro X.2.);
- 2) a prescindere dalla presenza di confini comunali, la numerosità del nucleo residenziale (parametro X.2.) deve essere verificata entro l'area compresa in un raggio di una determinata ampiezza (parametro Y.2.);
- 3) la localizzazione deve avere una dimensione minima prefissata (parametro H.2.) con destinazione d'uso idonea alla realizzazione di insediamenti commerciali e di servizio. Essa può comprendere eventualmente anche attività commerciali e/o di servizio preesistenti;
- 4) a prescindere dalla presenza di confini comunali, devono essere ubicate ad una distanza stradale minima (parametro D.2.) da altra localizzazione commerciale urbano periferica L.2.;
- 5) devono esser ubicate ad una distanza stradale minima (parametro W.2.) da un addensamento urbano di tipo A.1., A.2..

Il riconoscimento delle localizzazioni L.2. è consentito quando non vi sia contrasto con il piano territoriale provinciale vigente purché conforme alla presente normativa di settore; in sua assenza, il riconoscimento avviene previa acquisizione del parere della provincia, che si esprime nel rispetto della presente normativa facendo riferimento agli articoli 2, 14, 16, 17, 22, 24, 26 e 27 e con particolare riguardo al sistema della viabilità. Tale parere è vincolante nel caso in cui la dimensione della localizzazione L.2. (parametro H.2.) sia superiore a mq. 80.000 e viene espresso nel rispetto dei tempi e dei modi di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi), e successive modifiche ed integrazioni.

Il prospetto 5 che segue indica, per ciascun tipo di comune, gli ordini di grandezza a cui fare riferimento per l'individuazione di tali aree. L'ordine di grandezza dei parametri X.2., H.2. e W.2. si intende soddisfatto anche con valori ridotti di non più del 20 per cento rispetto a quelli indicati. I parametri Y.2. e J.2. possono essere modificati dai comuni di non più del 40 per cento, dandone giustificazione con relazione motivata. I comuni possono derogare al parametro D.2. nei casi in cui le localizzazioni siano sostenute da differenti rami di viabilità, non si configuri una sequenza di localizzazioni L.2. a forma di sviluppo lineare lungo arterie stradali e non si producano accumuli e significative interferenze congiunte sul sistema del traffico. I Comuni possono derogare al parametro W.2. solo dopo aver dimostrato che non esistono altre soluzioni possibili o che, se esistono, sono peggiori. In deroga ai precedenti criteri ed ai parametri W.2. e D.2., sono classificate L.2. le aree industriali dismesse oggetto di un piano di recupero urbano adottato secondo le norme delle leggi vigenti in materia.

PROSPETTO 5: LOCALIZZAZIONI COMMERCIALI URBANO - PERIFERICHE NON ADDENSATE (L.2.) – PARAMETRI							
LOCALIZZAZIONE COMMERCIALE URBANO – PERIFERICA NON ADDENSATA	P A R A M E T R O	COMUNE METROPOLITANO	COMUNI POLO	COMUNI SUBPOLO	COMUNI INTERMEDI	COMUNI MINORI	COMUNI TURISTICI
AMPIEZZA RAGGIO DELLA PERIMETRAZIONE ENTRO LA QUALE CALCOLARE I RESIDENTI	Y.2.	mt. 1.000	mt. 1.000	mt. 800	mt. 1.000	mt. 1.000	mt. 1.000
NUMEROSITÀ DEI RESIDENTI ENTRO IL RAGGIO DI CUI AL PARAMETRO Y.2	X.2.	1.500 residenti	3.500 residenti	2.000 residenti	1.500 residenti	500 residenti	500 residenti
DISTANZA STRADALE MASSIMA DALLA PERIMETRAZIONE DEL NUCLEO RESIDENZIALE DI CUI AL PARAMETRO Y.2.	J.2.	mt. 2.500	mt. 1.500	mt. 1.000	mt. 500	mt. 500	mt. 500
DIMENSIONE MINIMA DELLA LOCALIZZAZIONE	H.2.	mq. 40.000	mq. 20.000	mq. 20.000	mq. 15.000	mq. 5.000	mq. 5.000
DISTANZA MINIMA DA ALTRO ADDENSAMENTO URBANO A.1., A.2.	W.2.	mt. 2.500	mt. 2.000	mt. 1.500	mt. 1.000	NO	NO
DISTANZA STRADALE MINIMA DA ALTRA LOCALIZZAZIONE L.2.	D.2.	mt. 4.000	mt. 3.000	mt. 3.000	mt. 1.000	mt. 1.000	mt. 1.000
1) Per i Comuni minori e turistici il parametro W.2. non è da verificare							

c) L.3. LOCALIZZAZIONI COMMERCIALI EXTRAURBANE NON ADDENSATE. Si riconoscono in aree che non hanno i requisiti per essere classificate A.1., A.2., A.3., A.4., L.1., L.2. Sono le aree ubicate esternamente ai centri urbani e non confinanti con essi, sedi potenziali e/o attuali di attività commerciali medie e grandi. Sono ubicate su assi o nodi di grande traffico ed hanno il fronte strada ben visibile e ben accessibile. Esse possono essere attraversate da assi di grande traffico solo nel caso in cui esista o si realizzi un collegamento tra le diverse parti mediante sottopassi o sovrappassi ad esse dedicati. Per tali caratteristiche, il loro riconoscimento è consentito quando non vi sia contrasto con il piano territoriale provinciale vigente purché conforme alla presente normativa di settore; in sua assenza, il riconoscimento avviene previa acquisizione del parere della provincia, che si esprime nel rispetto della presente normativa facendo riferimento agli articoli 2, 14, 16, 17, 22, 24, 26 e 27, e con particolare riguardo al sistema della viabilità. Le localizzazioni L.3. sono riconosciute o riconoscibili sulla base dei seguenti parametri:

- 1) essere ubicate ad una distanza minima (parametro W.3.) dalla perimetrazione degli addensamenti urbani A.1., A.2. e A.3. di qualunque comune dell'area di programmazione commerciale;
- 2) essere ubicate ad una distanza stradale minima (parametro D.3.) dalla più prossima delle aree di altra localizzazione extraurbana L.3.;
- 3) avere una dimensione minima prefissata (parametro H.3.) con destinazione d'uso idonea alla realizzazione di insediamenti commerciali e di servizio. Tale area può includere, eventualmente, anche attività commerciali e/o di servizio preesistenti, compresi gli addensamenti A.5. già riconosciuti;
- 4) avere una viabilità di riferimento (parametro K.3.), definita secondo le norme del codice della strada;
- 4 bis) non comprendere in tutto o in parte e non confinare con un'area determinata da un'ampiezza di raggio di mt. 300 al cui interno la numerosità del nucleo residenziale sia superiore al valore massimo predefinito (X.3.).

Le localizzazioni commerciali extraurbane non addensate (L.3.) sono individuate oltre che nelle aree di programmazione commerciale, così come definite all'articolo 10, anche eventualmente al di fuori di esse. In tal caso devono essere rispettati tutti i parametri di cui al prospetto 6, indicati per il più vicino comune attrattore di area di programmazione commerciale, con il parametro D.3. raddoppiato. Le localizzazioni L.3. sono riconoscibili solo quando risultino verificate le distanze dagli addensamenti A.1., A.2. e A.3. di ciascun comune.

Il prospetto 6 che segue indica, per ciascun tipo di comune, l'entità di ciascun parametro a cui fare riferimento per l'individuazione di tali aree. L'ordine di grandezza dei parametri W.3., H.3., D.3., K.3. e X.3. si intende soddisfatto anche con valori ridotti del 20 per cento rispetto a quelli indicati. Il parametro Y.3. non è modificabile.

PROSPETTO 6: LOCALIZZAZIONI COMMERCIALI EXTRAURBANE NON ADDENSATE (L.3.) – PARAMETRI							
LOCALIZZAZIONE COMMERCIALE EXTRAURBANA NON ADDENSATA	P A R A M E T R O	COMUNE METROPOLITANO	COMUNI POLO	COMUNI SUBPOLO	COMUNI INTERMEDI	COMUNI MINORI	COMUNI TURISTICI
DISTANZA STRADALE MINIMA DALL'ADDENSAMENTO URBANO A.1., A.2., A.3.	W.3.	mt. 10.000	mt. 6.000	mt. 4.000	mt. 4.000	mt. 2.000	mt. 2.000
DIMENSIONE MINIMA DELLA LOCALIZZAZIONE	H.3.	mq. 200.000	mq. 100.000	mq. 100.000	mq. 100.000	mq. 100.000	mq. 100.000
DIMENSIONE MINIMA DELLA SEZIONE STRADALE (1)	K.3.	Strada extraurbana principale	Strada extraurbana principale	Strada extraurbana principale e/o secondaria	Strada extraurbana principale e/o secondaria	Strada extraurbana locale	Strada extraurbana locale
DISTANZA STRADALE MINIMA DA ALTRA LOCALIZZAZIONE EXTRAURBANA L.3	D.3.	mt. 10.000	mt. 10.000	mt. 10.000	mt. 10.000	mt. 10.000	mt. 10.000
AMPIEZZA DEL RAGGIO ENTRO CUI CALCOLARE I RESIDENTI	Y.3.	mt. 300	mt. 300	mt. 300	mt. 300	mt. 300	mt. 300
MASSIMA NUMEROSITÀ DEI RESIDENTI ENTRO IL RAGGIO DI CUI AL PARAMETRO Y3	X.3.	1.000 residenti	1.500 residenti	1.000 residenti	1.000 residenti	500 residenti	1.000 residenti
1) I dati del parametro K.3. si riferiscono al nuovo codice della strada							

TITOLO QUARTO. REGOLAMENTAZIONE DELLO SVILUPPO DELLA RETE DISTRIBUTIVA

ART. 15. Nuove aperture, trasferimenti, variazione della superficie e di settore merceologico degli esercizi commerciali

1. La trasformazione del sistema distributivo e l'equilibrato sviluppo delle tipologie di strutture distributive, si realizzano attraverso il continuo adattamento degli esercizi commerciali e della loro organizzazione spaziale alle mutevoli preferenze del consumatore. Tale adattamento si concretizza in nuove aperture di esercizi commerciali, trasferimenti della loro ubicazione, variazioni della superficie destinata alla vendita e modificazioni o aggiunte dei settori merceologici.

2. Le nuove aperture, i trasferimenti di sede, le variazioni della superficie di vendita e di settore merceologico sono consentite nelle zone di insediamento commerciale così come definite nella presente normativa e nel rispetto delle priorità dell'articolo 17, comma 4 bis per le localizzazioni L.2. ed L.3. Le autorizzazioni per l'attivazione di esercizi commerciali possono essere rilasciate anche a soggetto diverso dal promotore o dall'originario titolare (subingresso) solo quando egli produca il contratto in base al quale ha acquisito la disponibilità dei locali, con incorporato il diritto all'autorizzazione. Trattandosi, nella fattispecie, di un evidente caso di concentrazione, che può essere soggetto a comunicazione all'Autorità garante della concorrenza e del mercato ai sensi della l. 287/1990, il richiedente è tenuto ad inviare la comunicazione, ove occorra, alla Giunta regionale.

2 bis. Le autorizzazioni all'apertura, alle variazioni di superficie di vendita e di settore merceologico, al trasferimento di sede degli esercizi sono rilasciate nel rispetto dei vincoli di compatibilità urbanistica di cui agli articoli 23, 25, 26, 27 e 28.

3. Le nuove aperture di esercizi commerciali sono consentite nel rispetto delle norme del presente provvedimento e sono soggette:

a) ad autorizzazione, nel caso di medie o grandi strutture di vendita, che è concessa nel rispetto degli articoli 12, 13, 14, 17, 23, 24, 25, 26, 27 e 31 della presente normativa e delle norme procedurali stabilite con provvedimento della Giunta regionale;

b) a comunicazione, nel caso di esercizi di vicinato, previa verifica delle conformità degli aspetti urbanistici di cui agli articoli 23, 24, 25 e 26, e fatte salve le prescrizioni particolari di cui all'articolo 20 e di quelle previste nell'ambito dei progetti di qualificazione urbana e dei progetti integrati di rivitalizzazione di cui agli articoli 18 e 19.

4. Il trasferimento di sede è consentito solo nell'ambito dello stesso comune, purché avvenga nelle zone di insediamento commerciale, così come definite agli articoli 12, 13 e 14, e nel rispetto dell'articolo 16 e delle compatibilità definite agli articoli 17, 24, 25, 26, 27.

5. Il trasferimento di sede è disciplinato come segue:

a) per gli esercizi di vicinato: nell'ambito dello stesso comune, è soggetto a comunicazione, fatte salve le prescrizioni di cui all'articolo 20 e quelle contenute nei programmi di qualificazione urbana e nei programmi integrati di rivitalizzazione, di cui agli articoli 18 e 19, previa verifica della conformità degli aspetti urbanistici di cui agli articoli 23, 24, 25 e 26;

b) per le medie e grandi strutture di vendita autorizzate ai sensi della l. 426/1971: nell'ambito del medesimo addensamento commerciale e della medesima localizzazione urbana ed extraurbana, è soggetto ad autorizzazione dovuta, previa verifica della conformità degli aspetti urbanistici di cui agli articoli 23, 24, 25, 26 e 27. In tutti gli altri casi, compresi i trasferimenti in addensamenti uguali tra loro, è

soggetto ad autorizzazione che è rilasciata nel rispetto degli articoli 12, 13, 14, 16, 17, 24, 25, 26, 27 e 31 della presente normativa nonché delle norme procedurali stabilite con provvedimento della Giunta regionale.

6. Il trasferimento di sede di un esercizio commerciale fuori da un centro commerciale, classico o sequenziale, così come definito all'articolo 6, o autorizzato ai sensi della legge n. 426/1971, non è mai consentito.

7. Il trasferimento di sede di un esercizio commerciale in un centro commerciale classico, sequenziale o autorizzato ai sensi della l. 426/1971, è soggetto ad autorizzazione dovuta, previa verifica di conformità con quanto previsto dall'articolo 25, nel caso in cui l'esercizio che si intende trasferire sia ubicato esternamente alle zone di insediamento commerciale così come definite agli articoli 12, 13 e 14 della presente normativa, e quando la variazione della superficie di vendita del centro commerciale, anche a seguito di successivi trasferimenti, non superi il 20 per cento della superficie originaria autorizzata, o non rientri nei casi disciplinati al comma 8. In tutti gli altri casi è soggetto a nuova autorizzazione, che è rilasciata nel rispetto delle norme del presente provvedimento.

8. Gli ampliamenti o le riduzioni della superficie di vendita che comportano il passaggio da una all'altra delle singole tipologie di strutture distributive, così come definite all'articolo 8, sono soggette a nuova autorizzazione che è rilasciata nel rispetto delle norme del presente provvedimento.

9. Gli ampliamenti o le riduzioni della superficie di vendita, inferiori a mq. 250 e comunque non superiori al 20 per cento della superficie originaria autorizzata, sono considerati fisiologici purché nell'ambito della tipologia compatibile ai sensi dell'articolo 17 e sono soggette ad autorizzazione dovuta. Negli altri casi, salvo quanto previsto al comma 10, sono soggette a nuova autorizzazione da rilasciare nel rispetto delle presenti norme. Nel caso di centri commerciali le prescrizioni del presente comma si applicano a ciascuno degli esercizi commerciali autorizzati, fermo restando l'obbligo di non modificare la tipologia di struttura distributiva e di rispettare l'articolo 26 della l.r. 56/1977, come modificato dalla legge regionale sul commercio.

10. Gli accorpamenti di autorizzazioni che determinano ampliamenti o riduzioni di superficie di vendita che superano il limite di cui al comma 9 sono disciplinati come segue:

a) sono soggetti ad autorizzazione dovuta, nel caso di medie strutture di vendita, compresi i centri commerciali, gli accorpamenti di cui al presente comma e gli ampliamenti e le riduzioni non disciplinati dal comma 9 che non comportino il cambio di tipologia di struttura distributiva (nel caso dei centri commerciali occorre fare riferimento al cambio di tipologia di struttura distributiva sia del centro commerciale sia del singolo esercizio oggetto di variazione), così come definita dall'articolo 8, ottenuti mediante accorpamento di autorizzazioni riconducibili al settore alimentare o misto e rilasciate dal comune competente per territorio ai sensi della l. 426/1971. In tal caso non è richiesto il ricalcolo e l'adeguamento al fabbisogno di parcheggi di cui all'articolo 25;

b) sono soggetti ad autorizzazione dovuta, nel caso di grandi strutture di vendita, compresi i centri commerciali, gli accorpamenti di cui al presente comma e gli ampliamenti e le riduzioni non disciplinati dal comma 9 fino al 20 per cento della maggiore superficie originaria che non comportino il cambio di tipologia di struttura distributiva, così come definita dall'articolo 8, ottenuti mediante accorpamento di autorizzazioni riconducibili al settore alimentare o misto e rilasciate dal comune competente per territorio ai sensi della l. 426/1971. In tal caso non è richiesto il ricalcolo e l'adeguamento al fabbisogno dei parcheggi di cui all'articolo 25;

b bis) nel caso di grandi strutture di vendita (centri commerciali) gli accorpamenti di cui alla lettera b) non devono comunque superare il 20 per cento della superficie originaria del centro commerciale;

c) tutti gli altri casi, non soggetti alle norme di cui al comma 8 e al presente comma, sono soggetti a nuova autorizzazione che è rilasciata nel rispetto delle norme del presente provvedimento.

11. Le autorizzazioni accorpate apportano ciascuna una superficie di vendita pari a quella che compare sull'autorizzazione. Nel caso in cui la superficie dell'autorizzazione da accorpare sia inferiore ai limiti stabiliti all'articolo 4, comma 1, lettera d) del decreto legislativo n. 114/1998, essa è ampliabile fino al limite massimo stabilito per gli esercizi di vicinato dal predetto articolo del decreto legislativo.

12. La modifica o l'aggiunta di settore merceologico, è soggetta:

a) a nuova autorizzazione, nel caso di medie e grandi strutture di vendita, nel rispetto delle compatibilità di cui all'articolo 17, previa verifica del computo degli standard e del fabbisogno di parcheggi di cui all'articolo 25;

b) a comunicazione, nel caso di esercizi di vicinato, fatte salve le prescrizioni particolari di cui all'articolo 20 e di quelle previste nell'ambito dei programmi di qualificazione urbana e dei programmi integrati di rivitalizzazione di cui agli articoli 18 e 19.

13. Le disposizioni relative alla variazione di superficie di vendita, alle modifiche o aggiunte di settore merceologico, disciplinate ai commi 8, 9, 10, 11, 12, si applicano anche per gli esercizi commerciali che costituiscono un centro commerciale, così come definito all'articolo 6 e all'articolo 4, comma 1, lettera g) del decreto legislativo n. 114/1998.

14. abrogato

15. Le autorizzazioni per nuove aperture, trasferimenti di sede, variazioni della superficie di vendita, modifica o aggiunta di settore merceologico, sono rilasciate nel rispetto dei commi che precedono e delle norme del presente provvedimento e con le procedure e nei tempi stabiliti dalla Giunta regionale in applicazione dell'articolo 3 della legge regionale sul commercio e del decreto legislativo n. 114/1998.

16. I Comuni effettuano il controllo sulle comunicazioni per quanto concerne:

a) l'applicazione dell'articolo 10 del decreto legislativo n. 114/1998;

b) il rispetto delle prescrizioni particolari di cui all'articolo 20 e di quelle previste nell'ambito dei programmi di qualificazione urbana e dei programmi di rivitalizzazione di cui agli articoli 18 e 19;

c) la veridicità di quanto dichiarato, in particolare per ciò che riguarda il rispetto degli standard e degli altri aspetti urbanistici regolati dal presente provvedimento agli articoli 23, 24, 25 e 26;

d) le garanzie di igiene e salubrità degli ambienti.

17. Le concessioni o autorizzazioni edilizie eventualmente necessarie per la realizzazione o modificazione dell'edificio entro cui l'esercizio commerciale è realizzato sono rilasciate dai comuni nel rispetto della legge regionale n. 56/1977, e successive modifiche ed integrazioni, e del presente provvedimento nonché nei tempi previsti dall'articolo 28.

ART. 16. Sviluppo e concorrenza

1. L'apertura, il trasferimento e la variazione della superficie di vendita degli esercizi commerciali non è soggetta ad alcuna limitazione quantitativa, per comune e per zona, fatto salvo il rispetto dei principi contenuti nell'articolo 41 della Costituzione e nella legge n. 287/1990. E' considerata in sintonia con l'utilità sociale e funzionale al conseguimento dell'obiettivo di promozione della concorrenza, la realizzazione delle tipologie distributive

che rispondono ai requisiti di cui agli articoli 17, 25, **26 e 27**. Negli altri casi, il contrasto con l'utilità sociale è determinato valutando le esternalità negative e gli altri analoghi effetti indotti, quali ad esempio: il grave intralcio al sistema del traffico, l'inquinamento ambientale (anche acustico, in prossimità delle residenze), evidenti effetti negativi sulla produttività del sistema, effetti restrittivi sulla concorrenza nell'area di programmazione commerciale.

2. Le domande di autorizzazione relative ad esercizi con superficie di vendita superiore a mq. 1.800, salvo diversa prescrizione comunale, devono essere corredate da idonei studi di impatto economico e ambientale. La relazione tra la possibilità di sviluppo, le destinazioni d'uso dei suoli e degli edifici, e la concorrenza sono disciplinate dagli articoli 22 e 24.

3. Le decisioni motivate da esigenze di tutela della produttività del sistema e della dinamica concorrenziale si assumono applicando una metodologia di analisi approvata con deliberazione della Giunta regionale e comunicata all'Autorità garante della concorrenza e del mercato.

Art. 17. Compatibilità territoriale dello sviluppo

1. La compatibilità territoriale dello sviluppo di ciascuna delle tipologie di strutture distributive di cui all'articolo 8 è delineata inderogabilmente, nei limiti derivanti dall'articolo 16, nelle tabelle del presente articolo, per ciascun tipo di comune, per ciascun addensamento commerciale urbano ed extraurbano e per ciascuna localizzazione commerciale urbana ed extraurbana.

2. La compatibilità territoriale dello sviluppo è vincolo inderogabile in sede di nuova apertura, di variazione di superficie di vendita, di trasferimento di esercizi commerciali, di modifica o aggiunta di settore merceologico e di rilascio di concessione o autorizzazione edilizia relativa agli insediamenti commerciali.

3. Nelle zone di insediamento commerciale definite localizzazioni commerciali extraurbane non addensate (L.3.) all'articolo 14 si applicano le compatibilità del comune attrattore (centro metropolitano o polo della rete primaria) al quale si è fatto riferimento per la verifica dei parametri di cui all'articolo 14, comma 4, lettera c).

4. Nelle tabelle che seguono sono riportate le compatibilità territoriali dello sviluppo che assumono i seguenti caratteri:

a) per gli esercizi di vicinato e le medie strutture di vendita hanno valore orientativo e spetta ai comuni assumere, attraverso i criteri di cui all'articolo 8, comma 3 del decreto legislativo n. 114/1998, la scelta definitiva;

b) per le grandi strutture di vendita hanno carattere vincolante e i comuni devono adeguare i piani regolatori generali nel rispetto di quanto previsto all'articolo 22.

4 bis. Nel caso in cui in una zona di insediamento commerciale L.2. o L.3. gli esercizi di vicinato e le medie strutture di vendita, ancorché separate da spazi pubblici, cumulino superfici di vendita superiori a mq. 1.500 nei comuni con meno di 10.000 abitanti e mq. 2.500 negli altri comuni, il comune interessato sottopone il piano complessivo di insediamento alla conferenza dei servizi ai sensi dell'articolo 9 del d.lgs. n. 114/1998 affinché verifichi la rispondenza con quanto stabilito dall'articolo 6 della presente normativa ed in ogni caso lo valuti con riferimento agli articoli 25, 26 e 27. Successivamente alla deliberazione della conferenza dei servizi, il comune rilascia le autorizzazioni commerciali secondo le procedure stabilite dal d.lgs. n. 114/1998.

4 ter. Il rilascio delle autorizzazioni per medie e grandi strutture di vendita ubicate nelle localizzazioni L.2. ed L.3. è subordinato alla sottoscrizione di un atto d'obbligo registrato che formalizzi l'impegno a corrispondere un onere aggiuntivo computato in una percentuale compresa tra il 30 e il 50 per cento degli oneri di urbanizzazione

primaria e secondaria, specificamente destinato a contribuire alla rivitalizzazione e riqualificazione delle zone di insediamento commerciale urbano nel rispetto dei principi e dei contenuti degli articoli 18 e 19. La Giunta regionale stabilisce le modalità operative ed i parametri per il perseguimento dell'obiettivo indicato nel presente comma e nella l.r. 28/1999.

TABELLA 1

TIPO DI COMUNE: CENTRO METROPOLITANO E POLI DELLA RETE PRIMARIA CON POPOLAZIONE SUPERIORE A 60.000 ABITANTI (COMPRESI I TURISTICI)

TIPOLOGIA DELLE STRUTTURE	SUPERFICIE VENDITA (mq)	ADDENSAMENTI				LOCALIZZAZIONI		
		A.1.	A.2.-A.3.	A.4.	A.5.	L.1.	L.2.	L.3.
VICINATO	fino a 150 fino a 250	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI (1)
M-SAM1	151-250 251-400	SI	SI	SI	NO	SI	SI (1)	SI (1)
M-SAM2	251-900 401-900	SI	SI	SI	NO	SI	SI (1)	SI (1)
M-SAM3	901-1500 901-1800	NO	NO	NO	SI	SI	SI (1)	SI (1)
M-SAM4	1801-2500	NO	NO	NO	NO	SI	SI (1)	SI
M-SE1	151-400 251-400	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI (1)
M-SE2	401-900	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI (1)
M-SE3	901-1500 901-1800	SI	SI	NO	SI	SI	SI	SI (1)
M-SE4	1801-2500	NO	SI	NO	SI	SI	SI	SI
M-CC	151-1500 251-2500	SI	SI	SI	NO	SI	NO	NO
G-SM1	1501-4500 2501-4500	NO	SI (2)	NO	NO	NO	SI	SI
G-SM2	4501-7500	NO	NO	NO	NO	NO	NO	SI
G-SM3	7501-12000	NO	NO	NO	NO	NO	NO	SI (3)
G-SM4	>12000	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO
G-SE1	1501-3500 2501-3500	NO	SI	NO	SI	SI	SI	SI
G-SE2	3501-4500	NO	NO	NO	NO	NO	SI	SI
G-SE3	4501-6000	NO	NO	NO	NO	NO	NO	SI
G-SE4	>6000	NO	NO	NO	NO	NO	NO	SI (4)
G-CC1	fino a 6000	SI	SI	NO	SI	NO	SI	SI
G-CC2	6001-12000	NO	SI	NO	NO	NO	SI	SI
G-CC3	12001-18000	NO	NO	NO	NO	NO	NO	SI (5)
G-CC4	>18000	NO	NO	NO	NO	NO	NO	SI (5)

A1 = Addensamenti storici rilevanti

A2 = Addensamenti storici secondari

A3 = Addensamenti commerciali urbani forti

A4 = Addensamenti commerciali urbani minori (o deboli)

A5 = Addensamenti commerciali extraurbani (arteriali)

L1 = Localizzazioni commerciali urbane non addensate

L2 = Localizzazioni commerciali urbano-periferiche non addensate

L3 = Localizzazioni commerciali extraurbane non addensate

NOTE:

(1) Nei centri commerciali compatibili ai sensi della presente tabella.

(2) Solo fino a mq. 3.000

(3) Solo fino a mq. 9.000

(4) Solo per merceologie prevalenti di cui all'articolo 5, comma 6

(5) Centro metropolitano e comuni ai quali è estesa la sua politica

TABELLA 2

TIPO DI COMUNE: COMUNI POLO DELLA RETE PRIMARIA CON POPOLAZIONE INFERIORE A 60.000 ABITANTI (COMPRESI I TURISTICI)

TIPOLOGIA DELLE STRUTTURE DISTRIBUTIVE	SUPERFICIE VENDITA (mq)	ADDENSAMENTI				LOCALIZZAZIONI		
		A.1.	A.3.	A.4.	A.5.	L.1.	L.2.	L.3.
VICINATO	Fino a 150 Fino a 250	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI (1)
M-SAM1	151-250 251-400	SI	SI	SI	NO	SI	NO	SI (1)
M-SAM2	251-900 401-900	SI	SI	SI	NO	SI	NO	SI (1)
M-SAM3	901-1500 901-1800	NO	SI	NO	SI	SI	SI (1)	NO
M-SAM4	1801-2500	NO	SI	NO	NO	SI	SI (1)	NO
M-SE1	151-400 251-400	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI (1)
M-SE2	401-900	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI (1)
M-SE3	901-1500 901-1800	NO	SI	NO	SI	SI	SI	SI (1)
M-SE4	1801-2500	NO	NO	NO	SI	NO	SI	SI
M-CC	151-1500 251-2500	SI	SI	NO	NO	SI	SI	NO
G-SM1	1501-4500 2501-4500	NO	NO	NO	NO	NO	SI	SI
G-SM2	4501-7500	NO	NO	NO	NO	NO	NO	SI
G-SM3	7501-12000	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO
G-SM4	>12000	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO
G-SE1	1501-3500 2501-3500	NO	SI	NO	SI	SI (3)	SI	SI
G-SE2	3501-4500	NO	NO	NO	NO	NO	NO	SI
G-SE3	4501-6000	NO	NO	NO	NO	NO	NO	SI
G-SE4	>6000	NO	NO	NO	NO	NO	NO	SI (2)
G-CC1	Fino a 6000	NO	SI	NO	SI	SI (3)	SI	SI
G-CC2	6001-12000	NO	NO	NO	NO	NO	SI	SI
G-CC3	12001-18000	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO
G-CC4	>18000	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO

A1 = Addensamenti storici rilevanti

A3 = Addensamenti commerciali urbani forti

A4 = Addensamenti commerciali urbani minori (o deboli)

A5 = Addensamenti commerciali extraurbani (arteriali)

L1 = Localizzazioni commerciali urbane non addensate

L2 = Localizzazioni commerciali urbano-periferiche non addensate

L3 = Localizzazioni commerciali extraurbane non addensate

NOTE:

(1) Solo nei centri commerciali compatibili ai sensi della presente tabella

(2) Solo per merceologie prevalenti di cui all'articolo 5, comma 6

(3) Solo fino a mq. 3.000

TABELLA 3

TIPO DI COMUNE: COMUNI SUBPOLO DELLA RETE PRIMARIA, COMUNI INTERMEDI E COMUNI TURISTICI (NON COMPRESI NEI PRECEDENTI) CON PIÙ DI 10.000 ABITANTI

TIPOLOGIA DELLE STRUTTURE DISTRIBUTIVE	SUPERFICIE VENDITA (mq)	ADDENSAMENTI				ADDENSAMENTI	
		A.1.	A.3.	A.4.	A.5.	L.1.	L.2.
VICINATO	Fino a 150 Fino a 250	SI	SI	SI	SI	SI	SI (1)
M-SAM1	151-250 251-400	SI	SI	SI	NO	SI	NO
M-SAM2	251-900 401-900	SI	SI	SI	NO	SI	NO
M-SAM3	901-1500 901-1800	NO	SI	NO	SI	SI	SI
M-SAM4	1801-2500	NO	SI	NO	NO	SI	SI
M-SE1	151-400 251-400	SI	SI	SI	SI	SI	SI
M-SE2	401-900	SI	SI	SI	SI	SI	SI
M-SE3	901-1500 901-1800	NO	SI	NO	SI	SI	SI
M-SE4	1801-2500	NO	NO	NO	SI	NO	SI
M-CC	151-1500 251-2500	SI	SI	NO	NO	SI	SI
G-SM1	1501-4500 2501-4500	NO	NO	NO	NO	NO	NO
G-SM2	4501-7500	NO	NO	NO	NO	NO	NO
G-SM3	7501-12000	NO	NO	NO	NO	NO	NO
G-SM4	>12000	NO	NO	NO	NO	NO	NO
G-SE1	1501-3500 2501-3500	NO	SI	NO	SI	SI	SI
G-SE2	3501-4500	NO	NO	NO	NO	NO	NO
G-SE3	4501-6000	NO	NO	NO	NO	NO	NO
G-SE4	>6000	NO	NO	NO	NO	NO	NO
G-CC1	Fino a 6000	NO	SI (2)	NO	SI (3)	SI (2)	SI
G-CC2	6001-12000	NO	NO	NO	NO	NO	NO
G-CC3	12001-18000	NO	NO	NO	NO	NO	NO
G-CC4	>18000	NO	NO	NO	NO	NO	NO

A1 = Addensamenti storici rilevanti

A3 = Addensamenti commerciali urbani forti

A4 = Addensamenti commerciali urbani minori (o deboli)

A5 = Addensamenti commerciali extraurbani (arteriali)

L1 = Localizzazioni commerciali urbane non addensate

L2 = Localizzazioni commerciali urbano-periferiche non addensate

NOTE:

(1) Solo nei centri commerciali compatibili ai sensi della presente tabella

(2) Solo fino a mq. 3.000

(3) Solo nel caso di centri commerciali sequenziali di cui all'articolo 6, comma 2, lettera b)

TABELLA 4

TIPO DI COMUNE: COMUNI SUBPOLO DELLA RETE PRIMARIA, COMUNI INTERMEDI E COMUNI TURISTICI (NON COMPRESI NEI PRECEDENTI) CON MENO DI 10.000 ABITANTI

TIPOLOGIA DELLE STRUTTURE DISTRIBUTIVE	SUPERFICIE DI VENDITA (mq)	ADDENSAMENTI				LOCALIZZAZIONI	
		A.1.	A.3.	A.4.	A.5.	L.1.	L.2.
VICINATO	Fino a 150	SI	SI	SI	SI	SI	SI (1)
M-SAM1	151-250	SI	SI	SI	NO	SI	NO
M-SAM2	251-900	SI	SI	SI	NO	SI	NO
M-SAM3	901-1500	NO	SI	NO	NO	SI	SI
M-SE1	151-400	SI	SI	SI	SI	SI	SI
M-SE2	401-900	SI	SI	SI	SI	SI	SI
M-SE3	901-1500	NO	NO	NO	SI	SI	SI
M-CC	151-1500	SI	SI	NO	NO	SI	SI
G-SM1	1501-4500	NO	NO	NO	SI (5)	SI (4)	NO
G-SM2	4501-7500	NO	NO	NO	NO	NO	NO
G-SM3	7501-12000	NO	NO	NO	NO	NO	NO
G-SM4	>12000	NO	NO	NO	NO	NO	NO
G-SE1	1501-3500	NO	NO	NO	SI	NO	SI (2)
G-SE2	3501-4500	NO	NO	NO	NO	NO	NO
G-SE3	4501-6000	NO	NO	NO	NO	NO	NO
G-SE4	>6000	NO	NO	NO	NO	NO	NO
G-CC1	Fino a 6000	NO	SI (2)	NO	SI (3)	SI (2)	SI
G-CC2	6001-12000	NO	NO	NO	NO	NO	NO
G-CC3	12001-18000	NO	NO	NO	NO	NO	NO
G-CC4	>18000	NO	NO	NO	NO	NO	NO

A1 = Addensamenti storici rilevanti

A3 = Addensamenti commerciali urbani forti

A4 = Addensamenti commerciali urbani minori (o deboli)

A5 = Addensamenti commerciali extraurbani (arteriali)

L1 = Localizzazioni commerciali urbane non addensate

L2 = Localizzazioni commerciali urbano-periferiche non addensate

NOTE:

(1) Solo nei centri commerciali compatibili con le presenti tabelle

(2) Solo fino a mq. 3.000

(3) Solo nel caso di centri commerciali sequenziali di cui all'articolo 6, comma 2, lettera b)

(4) Solo fino a mq. 1.800

(5) Solo fino a mq. 2.500

TABELLA 5

TIPO DI COMUNE: COMUNI TURISTICI (ESCLUSI IL CENTRO METROPOLITANO, I POLI, I SUBPOLI DELLA RETE PRIMARIA E I COMUNI INTERMEDI)

TIPOLOGIA DELLE STRUTTURE DISTRIBUTIVE	SUPERFICIE VENDITA (mq)	ADDENSAMENTI			ADDENSAMENTI	
		A.1.	A.3.	A.5.	L.1.	L.2.
VICINATO	Fino a 150 Fino a 250	SI	SI	SI	SI	SI
M-SAM1	151-250 251-400	SI	SI	NO	SI	NO
M-SAM2	251-900 401-900	SI	SI	NO	SI	NO
M-SAM3	901-1500 901-1800	NO	SI	SI	SI	SI
M-SAM4	1801-2500	NO	SI (2)	NO	NO	SI (2)
M-SE1	151-400 251-400	SI	SI	SI	SI	SI
M-SE2	401-900	SI	SI	SI	SI	SI
M-SE3	901-1500 901-1800	NO	NO	SI	NO	SI
M-SE4	1801-2500	NO	NO	SI	NO	SI (1)
M-CC	151-1500 251-2500	SI	SI	NO	SI	SI
G-SM1	1501-4500 2501-4500	NO	NO	NO	NO	SI
G-SM2	4501-7500	NO	NO	NO	NO	NO
G-SM3	7501-12000	NO	NO	NO	NO	NO
G-SM4	>12000	NO	NO	NO	NO	NO
G-SE1	1501-3500 2501-3500	NO	NO	SI	NO	SI
G-SE2	3501-4500	NO	NO	SI	NO	SI
G-SE3	4501-6000	NO	NO	NO	NO	NO
G-SE4	>6000	NO	NO	NO	NO	NO
G-CC1	Fino a 6000	NO	NO	SI (3)	NO	SI
G-CC2	6001-12000	NO	NO	NO	NO	NO
G-CC3	12001-18000	NO	NO	NO	NO	NO
G-CC4	>18000	NO	NO	NO	NO	NO

A1 = Addensamenti storici rilevanti

A3 = Addensamenti commerciali urbani forti

A5 = Addensamenti commerciali extraurbani (arteriali)

L1 = Localizzazioni commerciali urbane non addensate

L2 = Localizzazioni commerciali urbano-periferiche non addensate

NOTE:

(1) Solo nei centri commerciali compatibili ai sensi della presente tabella

(2) Solo nei comuni turistici con popolazione superiore a 10.000 abitanti

(3) Solo nel caso di centri commerciali sequenziali di cui all'articolo 6, comma 2, lettera b)

TABELLA 6

TIPO DI COMUNE: COMUNI MINORI NON TURISTICI

TIPOLOGIA DELLE STRUTTURE DISTRIBUTIVE	SUPERFICIE VENDITA (mq)	ADDENSAMENTI		LOCALIZZAZIONI	
		A.1.	A.5.	L.1.	L.2.
VICINATO	Fino a 150	SI	SI	SI	SI
M-SAM1	151-250	SI	NO	SI	NO
M-SAM2	251-900	SI	SI	SI	SI
M-SAM3	901-1800	NO	NO	SI	SI (1)
M-SE1	151-400	SI	SI	SI	SI
M-SE2	401-900	SI	SI	SI	SI
M-SE3	901-1800	NO	SI	SI	SI
M-CC	151-2500	SI	SI	SI	SI
G-SM1	1501-4500	NO	SI (2)	NO	NO
G-SM2	4501-7500	NO	NO	NO	NO
G-SM3	7501-12000	NO	NO	NO	NO
G-SM4	>12000	NO	NO	NO	NO
G-SE1	1501-3500	NO	SI	NO	SI
G-SE2	3501-4500	NO	SI	NO	NO
G-SE3	4501-6000	NO	NO	NO	NO
G-SE4	>6000	NO	NO	NO	NO
G-CC1	Fino a 6000	NO	NO	NO	NO
G-CC2	6001-12000	NO	NO	NO	NO
G-CC3	12001-18000	NO	NO	NO	NO
G-CC4	>18000	NO	NO	NO	NO

A1 = Addensamenti storici rilevanti

A5 = Addensamenti commerciali extraurbani (arteriali)

L1 = Localizzazioni commerciali urbane non addensate

L2 = Localizzazioni commerciali urbano-periferiche non addensate

NOTE:

(1) Solo nell'ambito dei centri commerciali compatibili con la presente tabella

(2) Fino a mq. 2.500 di vendita

Art.18. Interventi per la valorizzazione degli addensamenti commerciali urbani e per il recupero delle piccole e medie imprese

1. I comuni oltre alla delimitazione motivata delle zone di insediamento commerciale, così come previsto dagli articoli 12 e 13, ed alla loro regolamentazione, così come previsto dall'articolo 22, comma 7, al fine di preservare, sviluppare e potenziare la funzione del commercio, anche con riferimento al contributo che esso fornisce alle varie forme di aggregazione sociale ed all'assetto urbano, promuovono la realizzazione di progetti e programmi, anche di natura urbanistico-edilizia, volti alla riqualificazione e allo sviluppo del tessuto commerciale, al rafforzamento dell'immagine, dell'identità urbana e della riqualificazione urbana.

2. I comuni, anche su proposta di soggetti privati e/o con il loro concorso, nel rispetto dei principi del decreto legislativo n. 114/1998 e dei contenuti della presente normativa, sulla base di appositi studi sulle problematiche della distribuzione commerciale locale e sulle interrelazioni con le componenti territoriali ed economiche, adottano specifici **programmi di qualificazione urbana (P.Q.U.)**.

3. I comuni, sentito il parere delle associazioni dei consumatori e delle imprese del commercio, approvano con apposito atto deliberativo i suddetti programmi, congiuntamente ad un apposito programma di attuazione che deve contenere, tra l'altro, anche i tempi e le modalità di realizzazione degli interventi, i soggetti pubblici e privati attori partecipanti al programma, il dettagliato piano finanziario.

4. I programmi di qualificazione urbana possono essere promossi su porzioni di tutto il territorio comunale, con esclusione degli addensamenti A.5. e delle localizzazioni L.2. ed L.3., interessate dalla presenza di insediamenti commerciali, denominate «luoghi del commercio» o, se ne hanno i requisiti, «centri commerciali naturali», e devono comprendere, oltre agli esercizi commerciali al dettaglio, anche le aree mercatali per l'attività di commercio su area pubblica, i pubblici esercizi, le attività turistico-ricettive e di intrattenimento e svago, e di artigianato di servizio.

5. Nei centri attrattori di aree di programmazione commerciale, centro metropolitano e altri poli della rete primaria, e nei subpoli della rete primaria facenti parte delle aree di programmazione commerciale, **programmi di qualificazione urbana** qualora estesi agli interi addensamenti commerciali, affinché gli stessi siano considerati come un sottosistema urbano, possono essere realizzati in più fasi.

6. I **programmi di qualificazione urbana** possono prevedere interventi a carattere strutturale, che a titolo esemplificativo sono i seguenti:

- a) creazione di parcheggi pubblici o privati pluripiano o interrati;
- b) rifacimento di illuminazione pubblica;
- c) ripavimentazione di vie e piazze;
- d) pedonalizzazione e moderazione del traffico, lungo vie e piazze, contestualmente ad altre adeguate ristrutturazioni del sistema del traffico urbano;
- e) ristrutturazione delle reti dei trasporti pubblici urbani ed extraurbani;
- f) realizzazione di piantumazioni, alberate, aree da destinare a verde pubblico di livello locale;
- g) realizzazioni di arredi urbani, tali da ottenere un miglioramento della visibilità, dell'identità e delle forme di richiamo nell'ambito dell'insediamento commerciale;
- h) recupero di facciate dotate di valori storici e culturali;
- i) recupero di immobili pubblici da adibire ad attività commerciali, paracommerciali e di servizio pubblico integrato;
- l) recupero di piazze e spazi pubblici da destinare ad aree mercatali per l'attività di commercio su area pubblica, alle attività commerciali nel rispetto dell'articolo 17, o a luoghi di esposizioni, di mostre e di attività culturali a carattere non permanente;

m) creazione di spazi per l'insediamento delle attività commerciali nel rispetto dell'articolo 17;

n) creazione di spazi polifunzionali destinati ad attività di intrattenimento e di svago;

o) ogni altro intervento ritenuto idoneo alla riqualificazione economica ed urbana.

6 bis. I comuni, per realizzare gli interventi di carattere strutturale di cui al comma 6, utilizzano gli strumenti di pianificazione del territorio e di concertazione previsti dalla normativa nazionale e regionale vigente; in tal caso il programma di qualificazione urbana ne può costituire parte integrante e sostanziale.

7. Al fine di incentivare gli interventi a carattere strutturale, il miglioramento e l'inserimento di attività commerciali, i comuni possono prevedere abbattimenti degli oneri di urbanizzazione e stabilire la quota del contributo del costo di costruzione avendo riguardo alle finalità del presente articolo.

8. Con l'adozione dei **programmi di qualificazione urbana**, allo scopo di rivitalizzare e tutelare lo sviluppo locale della rete distributiva, i comuni possono:

a) esonerare l'attivazione delle medie strutture di vendita, entro il limite consentito dalla tabella delle compatibilità di cui all'articolo 17, dalla verifica degli standard a parcheggio previsti all'articolo 25, sempre che siano garantiti nell'ambito territoriale, oggetto del **programma di qualificazione urbana** adeguati parcheggi pubblici e privati esistenti o in progetto;

b) esonerare del tutto, o in ambiti delimitati, dall'obbligo di chiusura domenicale e festiva;

c) esonerare del tutto, o in ambiti delimitati, dall'obbligo di chiusura infrasettimanale;

d) disciplinare l'apertura notturna degli esercizi con maggiore ampiezza rispetto agli altri addensamenti urbani;

e) prevedere lo sviluppo di idonee merceologie, attraverso appositi studi di mercato, per innalzare la qualità degli addensamenti commerciali;

f) prevedere l'organizzazione di idonee aree pubbliche da destinarsi alla realizzazione di forme di mercato su area pubblica integrative, complementari e/o sostitutive del commercio al dettaglio in sede fissa;

g) disporre il divieto di vendita di determinate merceologie, qualora questo costituisca un grave ed evidente contrasto con la tutela dei valori artistici, culturali, storici ed ambientali locali, sempre che ciò non inibisca lo sviluppo del commercio e della libera concorrenza fra varie tipologie commerciali;

h) stabilire priorità o obblighi di contestualità di realizzazione delle iniziative programmate;

i) sottoporre le comunicazioni di apertura degli esercizi di vicinato alle procedure di valutazione di impatto di cui agli articoli 23, 26 e 27;

l) escludere gli esercizi commerciali esistenti dalle possibilità previste dagli articoli 15 e 21 della presente normativa, per quanto concerne il trasferimento e l'accorpamento in altre zone di insediamento commerciale.

9. I comuni stabiliscono le indicazioni di cui al comma 8 con apposita normativa di attuazione limitata all'ambito del **programma di qualificazione urbana**,

10. I comuni, nell'ambito dei **programmi di qualificazione urbana**, per le nuove aperture, i trasferimenti, le variazioni di superficie di vendita e di settore merceologico si attengono alle norme di cui all'articolo 15 e alle norme di cui al comma 9.

11. Qualora i comuni non provvedano all'individuazione delle aree candidate alla realizzazione dei **programmi di qualificazione urbana**, è applicata, senza alcuna limitazione, la tabella delle compatibilità di cui all'articolo 17, ed è esclusa l'applicazione della procedura di valutazione di impatto prevista dall'articolo 10, comma 3, lettera c) del decreto legislativo n. 114/1998 e disciplinata agli articoli 23, 26 e 27 della presenti norme.

12. I **programmi di qualificazione urbana** possono usufruire di finanziamenti a valere su fondi pubblici all'uopo destinati; è data priorità ai **programmi** che prevedano valide alternative alle gravitazioni extraurbane. La Giunta regionale, a tal fine, nel rispetto dello

specifico articolo della legge regionale sul commercio, adotta i criteri per il riparto dei finanziamenti e le altre priorità per il raggiungimento degli obiettivi del decreto legislativo n. 114/1998 e della presente normativa.

13. La realizzazione degli interventi previsti può essere attuata con l'impiego di risorse finanziarie pubbliche e private, anche attraverso società a capitale misto da costituire a tale scopo.

Art. 19. Programmi integrati di rivitalizzazione delle realtà minori

1. Sono considerate realtà urbane minori, nelle quali è necessario promuovere e incentivare interventi idonei a conseguire la rivitalizzazione del servizio commerciale, particolarmente per quanto concerne l'offerta di prima necessità, i comuni con meno di 3.000 abitanti, o le frazioni o le parti omogenee del territorio comunale urbanizzato con meno di 3.000 abitanti, o i quartieri di edilizia residenziale pubblica, caratterizzati da condizioni di marginalità economica e/o dei servizi, privi di commercio alimentare nel raggio di mt. 500.

2. In tali realtà i comuni, previa consultazione delle organizzazioni dei consumatori e delle imprese del commercio, con esclusione degli addensamenti A.5. e delle localizzazioni L.2. ed L.3., adottano programmi integrati di rivitalizzazione (P.I.R.) che, anche attraverso incentivi e con la eventuale realizzazione di centri polifunzionali di servizi, promuovano la permanenza di un adeguato servizio di vicinato.

2 bis. I comuni, per realizzare gli interventi a carattere strutturale di cui al comma 2, utilizzano gli strumenti di pianificazione del territorio e di concertazione previsti dalla normativa nazionale e regionale vigente; in tal caso il programma integrato di rivitalizzazione ne può costituire parte integrante e sostanziale.

3. Per centri polifunzionali di servizi, ai sensi delle presenti disposizioni, s'intendono uno o più esercizi commerciali ubicati in un'unica struttura o complesso che si possono realizzare, anche in "precario", su area pubblica, eventualmente integrata con un distributore di carburante, cui si associa una pluralità di altri servizi, quali, ad esempio:

- a) sportelli o servizi decentrati del comune, ufficio postale, bancario o simili;
- b) sportelli e centri turistici, di informazione, pro loco e simili;
- c) presidio farmaceutico, medico, veterinario, e simili;
- d) biglietterie, fermate autolinee, centri prenotazioni, e simili;
- e) servizi per la casa e la persona;
- f) bar, circoli, rivendita tabacchi, rivendita giornali e riviste;
- g) impianti sportivi e ricreativi;
- h) strutture ricettive.

4. Per detti centri polifunzionali, i comuni possono rilasciare autorizzazioni alla somministrazione di alimenti e bevande e alla vendita di giornali e riviste, anche in deroga alle norme regionali e comunali, dando la priorità ad operatori esistenti che intendano trasferire la loro attività.

5. I centri polifunzionali di servizi sono soggetti a convenzione che preveda, nel caso di trasferimento senza il consenso del comune, la revoca delle autorizzazioni ottenute in deroga ed il recupero degli eventuali incentivi concessi.

6. Nei comuni ove esistano già insediamenti commerciali e di servizi non addensati, è possibile prevedere la realizzazione di centri polifunzionali di servizio in prossimità delle preesistenze, favorendone l'integrazione.

7. I **programmi integrati di rivitalizzazione** sono adottati dai comuni con apposita delibera consiliare, anche su proposta di soggetti privati, e sono corredati da un

programma di attuazione degli interventi, con tempi e modalità di realizzazione, nonché da un piano finanziario degli investimenti.

8. I **programmi integrati di rivitalizzazione** possono prevedere sia interventi di natura urbanistico-edilizia, laddove ciò possa costituire elemento a sostegno delle attività commerciali in sede fissa o su area pubblica, sia azioni di promozione e sostegno per lo sviluppo e il mantenimento delle attività commerciali. Il Comune può prevedere abbattimenti degli oneri di urbanizzazione.

9. I **programmi integrati di rivitalizzazione** possono usufruire di finanziamenti a valere su fondi pubblici all'uopo destinati; è data priorità ai finanziamenti che forniscono le migliori garanzie sul piano dell'igiene degli alimenti e della salute pubblica. La Giunta regionale a tal fine, nel rispetto dello specifico articolo della legge regionale sul commercio, adotta i criteri per il riparto dei finanziamenti e le altre priorità per il raggiungimento degli obiettivi del decreto legislativo n. 114/1998 e della presente normativa.

10. La realizzazione degli interventi previsti può essere attuata anche attraverso l'utilizzo di risorse finanziarie pubbliche e private, eventualmente anche attraverso società a capitale misto da costituire a tale scopo.

Art. 20. Prescrizioni particolari

1. Ai sensi dell'articolo 10, comma 1, lettera c) del decreto legislativo n. 114/1998, i Comuni con popolazione a partire da 3.000 abitanti, nel rispetto dei criteri indicati ai commi 2 e 3, limitatamente agli addensamenti commerciali A.1. e A.2. e limitatamente agli ambiti individuati come futuri **programmi di qualificazione urbana**, di cui all'articolo 18, e fino alla loro approvazione, possono sottoporre a valutazione di impatto commerciale, per un periodo di anni due a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente normativa, le comunicazioni di apertura, di trasferimento, di variazione della superficie di vendita, di modifica o aggiunta di settore merceologico degli esercizi di vicinato, inibendone gli effetti.

2. La valutazione di impatto commerciale è effettuata, previa assunzione da parte del comune di apposito atto deliberativo:

- a) nel rispetto delle finalità e degli obiettivi enunciati agli articoli 1 e 2 del decreto legislativo n. 114/1998;
- b) nel rispetto delle finalità e degli obiettivi della legge regionale sul commercio e delle presenti norme;
- c) nel rispetto dei contenuti dell'articolo 16;
- d) nel rispetto delle compatibilità tra localizzazioni e tipologie di strutture distributive di cui all'articolo 17;
- e) nel rispetto dei contenuti degli articoli 23, 26 e 27;
- f) nel rispetto dello sviluppo di idonee merceologie destinate a completare il servizio ai residenti e ad accrescere la qualità degli addensamenti commerciali;
- g) nel rispetto del divieto di vendita di determinate merceologie qualora questo costituisca un grave ed evidente contrasto con la tutela dei valori artistici, culturali, storici ed ambientali locali, sempre che ciò non inibisca lo sviluppo del commercio e della libera concorrenza tra varie tipologie commerciali.

3. Fino all'adozione del provvedimento di cui al comma 2, i comuni prorogano le disposizioni vigenti in sede locale adottate in applicazione della legge 6 febbraio 1987, n. 15 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 9 dicembre 1986, n. 832, recante misure urgenti in materia di contratti di locazione di immobili adibiti ad uso diverso da quello di abitazione).

Art. 21. Priorità nel rilascio delle autorizzazioni

1. Le nuove aperture ed il trasferimento di sede delle medie e grandi strutture di vendita è autorizzato, nel rispetto delle norme dell'articolo 15, secondo le procedure adottate con provvedimento della Giunta regionale in attuazione dell'articolo 3 della legge regionale sul commercio.

2. Nel caso di domande concorrenti hanno priorità:

a) le domande che propongono e contribuiscono meglio alla realizzazione degli spazi pubblici di cui agli articoli 26 e 27;

b) le proposte di accorpamento di autorizzazioni rilasciate ai sensi della legge n. 426/1971, con superficie di vendita superiore a mq. 400, operanti nello stesso comune o nell'area di programmazione commerciale di riferimento, qualora si riferiscano ad esercizi aperti ed operanti che rispondano ad almeno uno dei seguenti criteri:

1) siano ubicati esternamente alle zone di insediamento commerciale così come classificate e definite agli articoli 12, 13 e 14;

2) siano ubicati in aree o edifici, anche all'interno delle zone di insediamento commerciale, non idonei sotto il profilo dell'accessibilità, ovvero qualora sia dimostrato che non rispondano ai criteri di valutazione di impatto sulla viabilità **di cui all'articolo 26**, o non siano dotati di adeguati spazi da destinare al soddisfacimento del fabbisogno minimo di parcheggi previsto all'articolo 25 e non sia possibile alcun intervento per il loro adeguamento.

3. Si considerano concorrenti le domande presentate, complete di tutta la documentazione, nello stesso giorno, e riferite alla medesima ubicazione, ovvero ad ubicazioni che si escludono vicendevolmente ai sensi degli articoli 13 e 14.

4. Per l'applicazione dei criteri di priorità è obbligatoria la sottoscrizione di un accordo tra il comune che esamina la nuova autorizzazione e l'impresa commerciale che propone l'iniziativa, al fine di garantire il reimpiego del personale dipendente degli esercizi che si intendono accorpare.

5. L'accordo sottoscritto deve essere dettagliato in modo tale che la pubblica amministrazione possa procedere alla verifica dell'adempimento degli impegni assunti.

6. Le autorizzazioni che si accorpano devono essere revocate con provvedimento espresso dal comune competente al momento del rilascio della nuova autorizzazione.

7. Sono esclusi dalle priorità gli esercizi commerciali che abbiano anche una sola delle seguenti caratteristiche:

a) siano ubicati nei comuni con popolazione inferiore a 3.000 abitanti;

b) siano ubicati nell'ambito dei programmi di qualificazione urbana e nei programmi integrati di rivitalizzazione, previsti agli articoli 18 e 19, adottati dai comuni;

c) siano facenti parte di centri commerciali naturali riconosciuti dai comuni;

d) siano facenti parte di centri commerciali autorizzati ai sensi della presente normativa o ai sensi della legge n. 426/1971.

PARTE SECONDA. CRITERI DI PROGRAMMAZIONE URBANISTICA RIFERITI AL SETTORE COMMERCIALE

TITOLO QUINTO. ADEGUAMENTO DEGLI STRUMENTI URBANISTICI COMUNALI

Art. 22. Vocazione commerciale del territorio comunale, dimensionamento delle aree commerciali ed elaboratori di piano

1. Il piano regolatore generale delimita le zone di addensamento e le localizzazioni commerciali, all'interno delle quali individua le aree a destinazione commerciale, sulla base dei criteri stabiliti dal presente articolo e **degli articoli 13, 14, 16, 17 e 24** nei tempi e con le procedure stabilite dalla legge regionale n. 56/1977, e successive modifiche ed integrazioni, dall'articolo 6, comma 5 del decreto legislativo n. 114/1998 e dall'articolo 4 della legge regionale sul commercio.

2. Per le localizzazioni commerciali urbane non addensate (L.1.), per le localizzazioni commerciali urbano-periferiche non addensate (L.2.), e per le localizzazioni extraurbane (L.3.), è consentito indicare i parametri attraverso i quali essi sono identificabili e pertanto, fermo restando quanto previsto dal comma 4, non è necessaria la loro rappresentazione cartografica.

3. Le localizzazioni urbano-periferiche non addensate (L.2). e quelle extraurbane (L.3.) devono essere individuate o individuabili in numero adeguato a garantire la dinamica concorrenziale attraverso una pluralità di alternative di scelta.

4. Le destinazioni d'uso commerciali, nel rispetto delle norme del presente provvedimento, devono garantire agli operatori una pluralità di alternative di scelta per le tipologie distributive, nel rispetto delle norme e delle tabelle di compatibilità dell'articolo 17, comma 4.

5. Il piano regolatore generale, nell'ambito di ciascuna zona di insediamento commerciale, individua e norma le aree e gli spazi da destinare a parcheggi pubblici e privati, funzionali agli impianti commerciali preesistenti e previsti, nel rispetto di quanto stabilito all'articolo 25, e prevede norme ed interventi adeguati all'organizzazione del sistema del traffico urbano ed extraurbano nel rispetto di quanto stabilito **all'articolo 26** delle presenti norme.

6. I comuni, contestualmente alla formazione di nuovi piani regolatori generali o nel loro adeguamento ai sensi dell'articolo 6, comma 5 del d.lgs. n. 114/1998 e comunque entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente normativa, devono integrare i regolamenti edilizi ed i regolamenti di polizia locale con specifiche disposizioni relative al decoro e all'arredo urbano degli addensamenti commerciali urbani A.1., A.2., A.3. (addensamenti storici rilevanti, addensamenti storici secondari e addensamenti commerciali urbani forti), come definiti all'articolo 13, con particolare riferimento alla sistemazione dei fronti commerciali, all'organizzazione edilizia degli spazi espositivi sul fronte strada, all'utilizzo di materiali di finitura, alla definizione delle tipologie delle insegne pubblicitarie e all'analisi degli elementi da evitare ai fini del decoro urbano. I comuni possono indicare, in sintonia con quanto stabilito all'articolo 27, i criteri progettuali e di immagine relativi agli insediamenti commerciali ubicati nelle localizzazioni L.1., L.2., L.3., come definite all'articolo 14.

6 bis. Ai fini della valutazione di compatibilità ambientale di cui all'articolo 27, lo strumento urbanistico generale del comune contiene l'analisi ambientale o i criteri di valutazione che devono essere adottati dagli strumenti urbanistici esecutivi in applicazione dell'articolo 20, comma 5 della legge regionale 14 dicembre 1998, n. 40 (Disposizioni concernenti la compatibilità ambientale e le procedure di valutazione), e successive modifiche ed integrazioni.

Art. 23. Individuazione dei beni culturali e ambientali

1. Le attività commerciali si svolgono nel rigoroso rispetto dei beni culturali e ambientali individuati dai comuni ai sensi dell'articolo 24 della legge regionale n. 56/1977, e successive modifiche ed integrazioni, della legge 29 giugno 1939, n. 1497 (Protezione

delle bellezze naturali) e della legge 1° giugno 1939, n. 1089 (Tutela delle cose d'interesse artistico), e soggetti a specifiche prescrizioni di conservazione.

2. I piani regolatori generali individuano tra tali beni anche parti del tessuto commerciale o singoli esercizi commerciali, pubblici esercizi e attività artigianali, aventi valore storico e artistico, ubicati nell'ambito degli addensamenti commerciali A.1., A.2. e A.3. (addensamenti storici rilevanti, addensamenti storici secondari, addensamenti commerciali urbani forti), così come individuati all'articolo 13, al fine di evitarne lo snaturamento e l'espulsione, in sintonia con quanto prescritto dall'articolo 6, comma 3, punto c) del decreto legislativo n. 114/1998.

3. I regolamenti di polizia locale ed i regolamenti edilizi stabiliscono norme per la limitazione all'esercizio delle attività commerciali in prossimità dei beni culturali e ambientali, e in parti più estese e di particolare pregio degli addensamenti commerciali, previa motivazione che esse, per le modalità di esercizio o per le modalità di fruizione, danneggiano il valore storico-ambientale della zona considerata.

Art. 24. Destinazioni d'uso

1. La destinazione d'uso commerciale, nell'ambito degli strumenti urbanistici generali e particolareggiati, deve essere individuata secondo le seguenti specificazioni:

a) commercio al dettaglio: distinguendo secondo il tipo di addensamento o di localizzazione commerciale e tenuto conto della dimensione che caratterizza l'esercizio commerciale. Tale destinazione deve essere, di norma, integrata o al tessuto residenziale o alle attività produttive industriali, artigianali, al terziario non pubblico e al commercio all'ingrosso. Ai sensi dell'articolo 26, primo comma, lettera f) della legge regionale n. 56/1977, come sostituita dalla legge regionale sul commercio, sono assimilati al commercio al dettaglio: i pubblici esercizi, l'artigianato e le attività terziarie al servizio della persona

b) commercio all'ingrosso: senza distinzione. Tale destinazione deve essere integrata, di norma, alle attività produttive industriali, artigianali e commerciali.

2. Ai fini dell'individuazione delle aree e degli edifici da destinarsi alle attività commerciali, verificata la compatibilità territoriale dello sviluppo **di cui alle presenti norme**, i comuni, nell'adeguamento dei piani regolatori generali, devono orientativamente uniformarsi ai seguenti criteri:

1) esercizi di vicinato: sono consentiti anche esternamente agli addensamenti e alle localizzazioni commerciali, di cui agli articoli 13 e 14, purché compresi in ambiti già edificati preferibilmente residenziali, salvo che si tratti di aree o edifici già destinati a servizi pubblici, e nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 23;

2) medie e grandi strutture di vendita: sono consentite esclusivamente negli addensamenti e nelle localizzazioni commerciali di cui agli articoli 13 e 14, salvo che si tratti di aree o edifici già destinati a servizi pubblici, e nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 23.

3. I comuni, nell'adeguamento e formazione degli strumenti urbanistici previsti dall'articolo 6, comma 5 del decreto legislativo n. 114/1998, dalla legge regionale n. 56/1977, e successive modifiche ed integrazioni, e dall'articolo 4 della legge regionale sul commercio, integrano le norme tecniche di attuazione per disciplinare le aree e gli edifici individuati secondo i criteri di cui ai commi 1 e 2.

4. La destinazione d'uso commerciale abilita alla realizzazione di insediamenti commerciali solo nei casi in cui siano rispettate le compatibilità territoriali dello sviluppo di cui alle presenti norme nonché i vincoli ed i requisiti di natura urbanistica fissati agli articoli 23, 25, 26 e 27.

Art. 25 Fabbisogno di parcheggi e standard relativi ad insediamenti commerciali e ad altre attività presenti nell'area

1. I piani regolatori generali e le relative varianti stabiliscono, nel rispetto dell'articolo 21, primo comma, numero 3) della legge regionale n. 56/1977, come sostituito dalla legge regionale sul commercio, lo standard minimo per parcheggi pubblici riferito alla superficie lorda di pavimento delle tipologie di strutture distributive.

2. Ai sensi dell'articolo 21, secondo comma della l.r. 56/1977, come sostituito dalla legge regionale sul commercio, fatto salvo il rispetto di quanto prescritto al primo comma, numero 3) dell'articolo 21 della l.r. 56/1977, come sostituito dalla legge regionale sul commercio, lo standard pubblico relativo al fabbisogno totale di posti a parcheggio pubblico è determinato nella misura del 50 per cento del fabbisogno di posti a parcheggio e conseguente superficie ottenuto dall'applicazione dei parametri della tabella di cui al comma 3 e dei commi 4 e 6; la restante quota può essere reperita in aree private.

2 bis. Qualora in una zona di insediamento commerciale o in un immobile che ospita anche una o più attività di vendita al dettaglio siano presenti, anche eventualmente con accessi separati e con destinazione d'uso specifica, altre attività (residenze, uffici, impianti e attrezzature per il tempo libero, artigianato al servizio delle persone e delle imprese, e simili), la loro superficie utile lorda genera lo standard specifico stabilito dall'articolo 21 della l.r. 56/1977, come modificato dalla legge regionale sul commercio, da reperire e da considerare separatamente dal fabbisogno e dallo standard calcolato per le superfici commerciali ed assimilate. La realizzazione in una zona di insediamento commerciale di una multisala cinematografica, di cui all'articolo 3, commi 5 e 6 del decreto ministeriale 29 settembre 1998, n. 391 (Regolamento recante disposizioni per il rilascio di autorizzazione per l'apertura di sale cinematografiche, ai sensi dell'articolo 31 della legge 4 novembre 1965, n. 1213, e successive modificazioni), determina un fabbisogno aggiuntivo a quello derivante dall'applicazione del comma 2 pari ad 1 posto auto ogni 10 mq. di superficie utile lorda di pertinenza della suddetta multisala cinematografica.

3. Il fabbisogno totale di posti a parcheggio è calcolato secondo i parametri della tabella che segue.

TABELLA DEL FABBISOGNO TOTALE DEI POSTI PARCHEGGIO		
PARAMETRI PER IL CALCOLO DEL FABBISOGNO TOTALE DI POSTI A PARCHEGGIO		
TIPOLOGIE DELLE STRUTTURE DISTRIBUTIVE	SUPERFICIE DI VENDITA MQ. (S)	METODO DI CALCOLO DEL NUMERO DI POSTI PARCHEGGIO (N)
M-SAM2 (*)	400-900	$N = 35 + 0,05(S-400)$
M-SAM3	901-1800	$N = 60 + 0,10(S-900)$
M-SAM4	OLTRE 1800	$N = 140 + 0,15(S-1800)$
G-SM1	FINO A 4500	$N = 245 + 0,20(S-2500)$ (**)
G-SM2	OLTRE 4500	$N = 645 + 0,25(S-4500)$
G-SM3		
G-SM4		
M-SE2-3-4	401-2500	$N = 0,045 \times S$
G-SE 1	DA 1501 O 2501A OLTRE 6000	$N = 40 + 0,08(S-900)$
G-SE 2		
G-SE 3		
G-SE 4		
M-CC	151-1500 251-2500	$NCC = N + N'$ (***)
G-CC1	FINO A 12000	$NCC = N + N'$ (***)
G-CC2		
G-CC3	FINO A 18000	$NCC = (N + N') \times 1,5$ (***)
G-CC4	OLTRE 18000	

(*) Gli esercizi commerciali con superficie di vendita inferiore a mq. 400 devono soddisfare la prescrizione di cui al comma 1 del presente articolo.

(**) Nei Comuni con meno di 10.000 abitanti le grandi strutture con meno di mq. 2.500 di vendita sono trattate come medie strutture alimentari e/o miste da mq. 1.801 a mq. 2.500.

(***) N è calcolato sommando il fabbisogno di ciascuna delle medie e grandi strutture di vendita presenti nel centro commerciale.

N' è uguale a $0,12 \times S'$, dove S' è il totale della superficie di vendita degli altri negozi presenti nel centro commerciale.

4. Per i centri commerciali al cui interno sono previsti pubblici esercizi o impianti destinati allo svago e al tempo libero, per una superficie utile complessiva non superiore al 20 per cento della superficie di vendita del centro, il fabbisogno di posti a parcheggio e la relativa superficie non subisce incrementi. Per superfici eccedenti il suddetto 20 per cento è stabilito un incremento di 1 posto a parcheggio ogni 20 mq.

5. Per gli esercizi di vicinato e per le medie strutture, compresi i centri commerciali di cui all'articolo 6, la cui dimensione sia conforme alle tabelle dell'articolo 17, ubicati negli addensamenti storici rilevanti (A.1.), negli addensamenti storici secondari (A.2.) e negli addensamenti commerciali urbani forti (A.3.), non è richiesto il soddisfacimento di fabbisogno di posti parcheggio previsto dal comma 3; è comunque fatto salvo quanto prescritto dall'articolo 21, primo comma, numero 3) della l.r. 56/1977, come sostituito dalla legge regionale sul commercio.

6. Il coefficiente di trasformazione in superficie (mq.) di ciascun posto a parcheggio è pari a:

a) 26 mq., comprensivi della viabilità interna e di accesso, qualora situati al piano di campagna;

b) 28 mq., comprensivi della viabilità interna e di accesso, qualora situati nella struttura degli edifici o in apposite strutture pluripiano.

7. Il fabbisogno totale di posti a parcheggio e di superficie, da computare in relazione alla superficie di vendita delle tipologie di strutture distributive, nel rispetto dei commi 3, 4 e 6, è obbligatorio e non derogabile ai fini del rilascio delle autorizzazioni commerciali, normate dall'articolo 15, e ai fini del rilascio delle concessioni o autorizzazioni edilizie. La quota di posti a parcheggio e relativa superficie, non soggetta alle norme dell'articolo 21, primo e secondo comma della legge regionale n. 56/1977, come modificati dalla legge regionale sul commercio, e ai commi 1 e 2 del presente articolo, è reperita in aree private per il soddisfacimento delle norme dell'articolo 41 sexies della legge 17 agosto 1942, n. 1150 (Legge urbanistica), così come modificato dall'articolo 2 della legge 24 marzo 1989, n.122 (Disposizioni in materia di parcheggi, programma triennale per le aree urbane maggiormente popolate nonché modificazioni di alcune norme del testo unico sulla disciplina della circolazione stradale, approvato con d.p.r. 15 giugno 1959, n. 393).

Art. 26. Regolamentazione delle aree di sosta e verifiche di impatto sulla viabilità

1. I comuni, privilegiando norme di autoregolamentazione concertata, disciplinano l'orario di carico e scarico delle merci negli addensamenti storici rilevanti (A.1.) e negli addensamenti storici secondari (A.2.), cercando di concentrarlo nelle ore di minor traffico ed evitando lo sviluppo dell'inquinamento acustico.

2. I comuni nel disciplinare la sosta su suolo pubblico devono considerare che, per la vitalità del commercio negli addensamenti commerciali A.1. (addensamenti storici rilevanti), A.2. (addensamenti storici secondari) e A.3. (addensamenti commerciali urbani forti), deve essere privilegiata la possibilità di parcheggio gratuito, sia pure per una breve durata. In tali ambiti territoriali, con esclusione delle aree comprese nei **programmi di qualificazione urbana** di quelle comprese all'articolo 18 le medie e le grandi strutture di vendita devono dimostrare la disponibilità di parcheggio, anche attraverso apposito convenzionamento con infrastrutture già operanti. In alternativa, il comune, nei propri strumenti urbanistici generali o particolareggiati, deve prevedere apposita normativa per la monetizzazione, in modo da contribuire alla costituzione di un fondo destinato al finanziamento della realizzazione di parcheggi di iniziativa pubblica dedicati alla zona di insediamento.

3. Le grandi strutture di vendita e tutte le attività commerciali ubicate nelle localizzazioni commerciali urbane ed extraurbane devono dimostrare, oltre alla disponibilità di parcheggi, così come prevista all'articolo 25, anche quella di cortili destinati alla movimentazione delle merci e di aree di sosta per gli automezzi pesanti in attesa di scarico.

3 bis. L'approvazione dei progetti, il rilascio delle autorizzazioni per le nuove aperture, i trasferimenti, gli ampliamenti, la modifica o l'aggiunta di settore merceologico per superfici di vendita superiori a mq. 1.800 sono subordinati alla valutazione di impatto sulla viabilità.

3 ter. I progetti e le domande di autorizzazione di cui al comma 3 bis devono essere accompagnati da idoneo studio di impatto sulla viabilità dell'area, sulla parte della rete che può risentire in misura significativa dell'incremento del traffico indotto dall'attività commerciale. Tale studio deve comprendere, separatamente per le zone urbane di insediamento commerciale A.1., A.2., A.3., A.4. e L.1. e per le zone extraurbane di insediamento commerciale A.5., L.2., L.3., la verifica funzionale dei nodi e degli assi stradali, in modo che sia garantita un'idonea organizzazione delle intersezioni viarie e degli svincoli di immissione sulla rete stradale interessata, in funzione della classe di appartenenza dei singoli tronchi, della capacità degli stessi e dei livelli di servizio previsti dai comuni e dalle province per le strade di rispettiva competenza. In particolare devono essere considerati:

a) il movimento indotto di veicoli commerciali e le relative problematiche di carico e scarico, specialmente se comportano la sosta su suolo pubblico, che deve essere regolamentata;

b) il movimento indotto di vetture private, calcolato assumendo convenzionalmente un flusso viario, in ora di punta, pari al valore ottenuto applicando i parametri della tabella che segue, dove C è il fabbisogno dei posti parcheggio complessivo nelle zone di insediamento conforme all'articolo 25 ed F è il flusso viario da considerare sia in entrata sia in uscita:

C	F
Fino a 1.000 posti auto	$F = 1,2 \times C$
Più di 1.000 posti auto	$F = 1.200 + 0,65 (C - 1.000)$

c) il traffico ordinario, assumendo sia il maggior valore su base oraria stimato tra le ore 17 e le ore 19 del venerdì e del sabato sia il maggior valore rilevato nell'arco di 4 settimane consecutive, con esclusione dei mesi di agosto e dicembre; al traffico ordinario si deve aggiungere il traffico presumibilmente generato dalle attività, di nuovo o esistente impianto, non considerate nel calcolo del fabbisogno dei posti parcheggio e comunque servite dalla stessa viabilità della zona di insediamento commerciale;

d) la viabilità perimetrale esterna al parcheggio, l'organizzazione e la portata degli accessi;

e) l'adeguata organizzazione interna dell'area destinata a parcheggio, mediante l'analisi della partizione tra viabilità di transito e di ricerca del posto auto con indicazione del parametro di rotazione;

f) adeguato dimensionamento delle aree di carico e scarico e di manovra in relazione alla frequenza e alle esigenze del servizio di movimentazione merci.

3 quater. I livelli di servizio di cui al comma 3 ter sono così definiti:

a) livello A: gli utenti non subiscono interferenze alla propria marcia, hanno elevate possibilità di scelta delle velocità desiderate (flusso libero); il confort per l'utente è elevato;

- b) livello B: la densità del traffico è più alta del livello A e gli utenti subiscono lievi condizionamenti alla libertà di manovra e al mantenimento delle velocità desiderate; il confort per l'utente è discreto;
- c) livello C: le libertà di manovra dei singoli veicoli sono significativamente influenzate dalle mutue interferenze che limitano la scelta della velocità e le manovre all'interno della corrente veicolare; il confort per l'utente è medio;
- d) livello D: è caratterizzato da alte densità di traffico ma ancora da stabilità di deflusso; la velocità e la libertà di manovra sono condizionate in modo sensibile; ulteriori incrementi di domanda possono creare limitati problemi di regolarità di marcia; il confort per l'utente è medio-basso;
- e) livello E: rappresenta condizioni di deflusso veicolare che hanno come limite inferiore il valore della capacità della strada; le velocità medie dei veicoli sono modeste (circa la metà di quelle del livello A) e pressoché uniformi; vi è ridotta possibilità di manovra entro la corrente; incrementi di domanda o disturbi alla circolazione sono riassorbiti con difficoltà dalla corrente di traffico; il confort per l'utente è basso;
- f) livello F: tale condizione si verifica allorché la domanda di traffico supera la capacità di smaltimento della sezione stradale utile, per cui si hanno condizioni di flusso forzato con code di lunghezza crescente, velocità di deflusso molto basse, possibili arresti del moto; il flusso veicolare è critico.

3 quinquies. Il livello di servizio F può essere previsto e accettato solo negli addensamenti A.1., A.2., A.3. Si considera accettabile il livello di servizio E solo se riferito al traffico di punta eccezionale. Gli altri livelli di servizio si considerano compatibili con il buon funzionamento del sistema della viabilità.

3 sexies. Lo studio di impatto sulla viabilità deve essere esteso alla valutazione di tipo ambientale secondo i criteri e le modalità del presente articolo e dell'articolo 27.

3 septies. La valutazione dell'impatto sulla viabilità, soprattutto nel caso di richiesta di nuove autorizzazioni per grandi strutture di vendita, non deve rappresentare un ostacolo alla modernizzazione del sistema distributivo, bensì contribuire a renderla possibile. Devono, pertanto, essere dimostrate:

a) la qualità del servizio, attraverso la stima dei tempi di attesa e della lunghezza delle code in accumulo che devono essere necessariamente ospitate nell'area afferente la zona di insediamento commerciale nel rispetto delle norme relative alla sicurezza;

b) le soluzioni progettuali che rendono ammissibile l'insediamento commerciale, mediante il controllo e la correzione delle esternalità negative, ovvero la correzione dei costi sociali del nuovo insediamento, quali la congestione del traffico, l'inquinamento e la desertificazione dei centri urbani e delle aree montane e rurali.

3 octies. Lo studio di cui ai commi precedenti dovrà comprendere anche la valutazione e la verifica dei seguenti impatti economico-sociali:

a) migliorare il servizio reso al consumatore;

b) rispettare le condizioni di libera concorrenza;

c) evitare l'impatto traumatico sull'occupazione e sulla funzionalità complessiva del sistema distributivo.

3 novies. Le soluzioni progettuali proposte e concertate con la pubblica amministrazione sono oggetto di convenzione o di atto di impegno unilaterale d'obbligo la cui realizzazione è propedeutica all'apertura al pubblico della tipologia della struttura distributiva autorizzata.

3 decies. La conferenza dei servizi, nel caso di grandi strutture di vendita o, negli altri casi, la convenzione o l'atto di impegno unilaterale d'obbligo stabiliscono i tempi entro i quali devono essere eventualmente adeguati gli strumenti urbanistici,

al fine di rendere possibile la realizzazione delle opere necessarie alla mitigazione delle esternalità negative.

3 undecies. Le opere concertate oggetto di convenzione o di atto di impegno unilaterale d'obbligo sono autorizzate dagli organi competenti entro novanta giorni dalla presentazione del progetto definitivo conforme agli strumenti urbanistici vigenti, ove occorra facendo ricorso ad apposita conferenza dei servizi prevista dalla normativa in materia.

Art. 27. Verifiche di impatto ambientale

1. L'analisi, la valutazione e la verifica di impatto sulla viabilità previste all'articolo 26 devono essere altresì estese a verifiche di compatibilità ambientale.

2. La verifica di compatibilità ambientale non deve rappresentare un ostacolo alla modernizzazione del sistema distributivo, bensì contribuire a renderla possibile in un contesto di tutela della qualità della vita, sotto il profilo economico e territoriale. A tale fine deve essere dimostrata la sintonia dell'insediamento considerato con gli obiettivi della l.r. 28/1999, della l.r. 40/1998, e successive modifiche ed integrazioni, e della presente normativa. In particolare si deve:

- a) migliorare il servizio reso al consumatore;
- b) rispettare le condizioni di libera concorrenza;
- c) evitare l'impatto traumatico sull'occupazione e sulla funzionalità complessiva del sistema distributivo;
- d) contribuire alla formazione di spazi pubblici collettivi adatti alla libera fruizione in condizioni di sicurezza da parte dei cittadini;
- e) preservare adeguati livelli di servizio del sistema del traffico;
- f) migliorare la qualità progettuale degli interventi allo scopo di un equilibrato inserimento ambientale.

3. La Giunta regionale, sentita l'Agenzia regionale per la protezione ambientale del Piemonte (ARPA), con proprio provvedimento adotta apposite linee guida contenenti specifici criteri e modalità di analisi e valutazione, nonché le procedure di verifica nel rispetto degli obiettivi di cui al comma 2, nonché della presente normativa e delle normative di settore.

4. Ai sensi dell'articolo 4 della l.r. 40/1998 sono sottoposti alla fase di verifica di compatibilità ambientale gli insediamenti commerciali di cui all'allegato B1 alla stessa legge.

5. La valutazione ambientale degli insediamenti commerciali nei casi previsti dall'articolo 4 e dall'allegato B1 alla l.r. 40/1998 viene coordinata con il procedimento di autorizzazione urbanistica preliminare al rilascio delle concessioni edilizie per i casi previsti al settimo ed ottavo comma dell'articolo 26 della l.r. 56/1977, come sostituiti dalla legge regionale sul commercio, ed è effettuata secondo i criteri e le modalità stabiliti dalla deliberazione della Giunta regionale di cui al comma 3 del presente articolo.

6. Allo scopo di razionalizzare le procedure, è istituita presso la Direzione regionale Commercio e artigianato una sezione distaccata dell'organo tecnico di cui all'articolo 7 della l.r. 40/1998, appositamente dedicata alle procedure di valutazione dei progetti relativi agli insediamenti commerciali di cui ai commi 4 e 5. E' altresì istituita una sezione distaccata dell'ufficio deposito dei progetti e degli studi di impatto ambientale, di cui all'articolo 19 della stessa legge.

7. I piani regolatori generali comunali contengono le analisi ambientali e i criteri di valutazione che devono essere applicati dagli strumenti urbanistici esecutivi ai

sensi dell'articolo 20, comma 5 della l.r. 40/1998. I comuni, nell'applicazione dell'articolo 20 della l.r. 40/1998, si attengono, per i casi di cui all'allegato B1 alla stessa legge, alla presente normativa e alle norme in vigore in materia ambientale. In alternativa sono soggetti a verifica di compatibilità ambientale i singoli progetti di cui all'allegato B1 alla l.r. 40/1998.

Art. 28. Contestualità delle autorizzazioni commerciali e delle concessioni edilizie

1. Le concessioni e le autorizzazioni edilizie relative alle medie strutture di vendita sono rilasciate, nel rispetto di quanto è previsto dalla legge regionale n. 56/1977, e successive modifiche ed integrazioni, **secondo** il principio della contestualità con le autorizzazioni commerciali.

2. I procedimenti di rilascio dell'autorizzazione amministrativa per grandi strutture di vendita e di rilascio della concessione o autorizzazione edilizia inerente all'immobile devono essere il più possibile correlati al fine della loro contestuale definizione.

3. Le condizioni per il rilascio della concessione o autorizzazione edilizia sono dettate dall'articolo 26 della l.r. 56/1977, come modificato dalla legge regionale sul commercio. L'autorizzazione prevista da tale articolo può essere richiesta contestualmente all'autorizzazione amministrativa, ma non può essere rilasciata prima della deliberazione della conferenza dei servizi prevista dall'articolo 9 del d.lgs. n. 114/1998 o del rilascio dell'autorizzazione ai sensi dell'articolo 8 dello stesso decreto.

4. Le concessioni o autorizzazioni edilizie per le medie e grandi strutture di vendita sono rilasciate, dopo l'avvenuta approvazione dell'adeguamento degli strumenti urbanistici, o per effetto delle norme sostitutive di cui all'articolo 30, nel rispetto delle presenti norme e dell'articolo 26 della legge regionale n. 56/1977, come modificato dalla legge regionale sul commercio.

5. I comuni, dall'entrata in vigore della presente normativa, approvano gli strumenti urbanistici esecutivi e rilasciano concessioni o autorizzazioni edilizie nel rispetto delle norme e delle tabelle di compatibilità di cui all'articolo 17.

6. I comuni possono derogare alle norme e alle tabelle di compatibilità di cui all'articolo 17 solo nel caso in cui sia necessario dare esecuzione a strumenti urbanistici esecutivi approvati e con convenzione sottoscritta prima dell'entrata in vigore della l.r. 28/1999, che contengano specifici riferimenti alla superficie di vendita.

Art. 29. Approvazione degli strumenti urbanistici e degli atti presupposti e complementari

1. Ai sensi dell'articolo 4 della legge regionale sul commercio e dell'articolo 6, comma 5 del decreto legislativo n. 114/1998, è stabilito il termine di centottanta giorni entro il quale i comuni sono tenuti ad adeguare gli strumenti urbanistici generali ed attuativi alle disposizioni delle presenti norme.

2. In caso di inerzia da parte dei comuni o di adeguamenti difformi dalla presente normativa, nel rispetto dell'articolo 6, comma 6 del decreto legislativo n. 114/1998 e dell'articolo 4, comma 4 della legge regionale sul commercio, si applicano le norme di cui all'articolo 30.

3. Le varianti urbanistiche necessarie ad adeguare gli strumenti urbanistici, ai sensi dell'articolo 6, comma 5 del d.lgs. n. 114/1998 e dell'articolo 4 della legge regionale sul commercio, sono formate e approvate secondo le procedure stabilite

dall'articolo 17 della l.r. 56/1977, come modificato dalla legge regionale sul commercio. Trattando di materia che comporta differenti procedure di approvazione, i comuni approvano, secondo l'ordine da loro ritenuto più opportuno:

- a) i criteri comunali di cui all'articolo 8, comma 3 del d.lgs. n. 114/1998 ed all'articolo 4, comma 1 della legge regionale sul commercio;
- b) l'adeguamento del piano regolatore generale comunale, derivante dal semplice trasferimento sulla cartografia di piano delle zone d'insediamento commerciale individuate dai criteri comunali;
- c) l'eventuale variante strutturale di piano regolatore generale comunale;
- d) l'eventuale variante parziale di piano regolatore generale comunale;
- e) il regolamento di polizia locale e annonaria ai sensi dell'articolo 6, comma 5 del d.lgs. n. 114/1998;
- f) le norme sul procedimento per il rilascio delle autorizzazioni ai sensi dell'articolo 8, comma 4 del d.lgs. n. 114/1998 e dell'articolo 4 della legge regionale sul commercio.

3 bis. L'adeguamento degli strumenti urbanistici, che individua le localizzazioni L.2. e L.3., stabilisce che le medesime siano sottoposte ad obbligatorio strumento urbanistico esecutivo esteso a tutta l'area. L'intera area deve essere sottoposta a valutazione ambientale ai sensi dell'articolo 20 della l.r. 40/1998 e nel rispetto dei contenuti degli articoli 26 e 27. La convenzione relativa allo strumento urbanistico esecutivo non può regolamentare la presenza delle differenti tipologie di strutture distributive nei singoli edifici previsti tranne nel caso in cui ciò sia adeguatamente motivato in base a quanto previsto dalla l. 287/1990.

Art. 30. Norme sostitutive nel caso d'inerzia da parte dei comuni

1. Ai sensi dell'articolo 6, comma 6 del d.lgs. n. 114/1998 e dell'articolo 4, comma 3 della legge regionale sul commercio, nel caso in cui i comuni non abbiano dato corso all'applicazione delle norme del presente provvedimento o le abbiano applicate in parte o difformemente dalla presente normativa si applicano, fino all'emanazione delle norme comunali, le norme sostitutive.

2. Le norme sostitutive hanno efficacia limitatamente al riconoscimento degli addensamenti commerciali A.1., A.2. e A.3. e delle localizzazioni commerciali L.1., L.2. ed L.3. e si applicano solo in sede di rilascio delle autorizzazioni commerciali, concessioni o autorizzazioni edilizie per le medie e grandi strutture di vendita.

3. Il riconoscimento degli addensamenti e delle localizzazioni commerciali, di cui agli articoli 13 e 14, avviene sulla base dello stato di fatto dei luoghi al momento in cui è avanzata la richiesta di autorizzazione commerciale, concessione o autorizzazione edilizia.

4. Per il riconoscimento degli addensamenti storici rilevanti (A.1.), degli addensamenti storici secondari (A.2.), degli addensamenti commerciali urbani forti (A.3.), in particolare, si applicano le seguenti norme:

- a) l'addensamento storico rilevante (A.1.) coincide con la perimetrazione individuata dal piano regolatore comunale come insediamento urbano avente carattere storico-artistico, ai sensi dell'articolo 24 della legge regionale 56/77, e successive modifiche ed integrazioni;

- b) per l'addensamento storico secondario (A.2.), valgono i parametri del prospetto 1 dell'articolo 13 relativi agli addensamenti commerciali urbani forti (A.3.), con riduzione del parametro E.3 (estensione possibile dell'addensamento oltre l'ultimo esercizio) a mt. 100, e con l'esclusione della necessità di verifica della sussistenza del parametro K (presenza di strade urbane di scorrimento ai sensi dell'articolo 18 del decreto legislativo n. 285/1992);

c) per l'addensamento commerciale urbano forte (A.3.) valgono i parametri del prospetto 1 dell'articolo 13 con la sola verifica della presenza di un mercato su area pubblica funzionante almeno un giorno alla settimana in area pedonabile durante lo svolgimento del servizio senza necessità di verifica del numero minimo di posti banco.

4 bis. Per il riconoscimento delle localizzazioni commerciali L.1., L.2. ed L.3. si applicano tutti i parametri di cui all'articolo 14 e le compatibilità di cui all'articolo 17 senza alcuna possibilità di deroga ai valori indicati rispettivamente nei prospetti 4, 5 e 6 e nelle tabelle 1, 2, 3, 4, 5 e 6 in essi contenute. Il loro riconoscimento è consentito quando non vi sia contrasto con il piano territoriale provinciale vigente, purché conforme alla presente normativa di settore; in sua assenza il riconoscimento avviene previa acquisizione del parere della provincia che si esprime nel rispetto della presente normativa di settore facendo riferimento agli articoli 2, 14, 16, 17, 22, 24, 26 e 27 e con particolare riguardo al sistema della viabilità.

5. Le aree e gli edifici ubicati nell'ambito degli addensamenti commerciali e delle localizzazioni, così come definiti **così come definiti ai commi 4 e 4 bis** che abbiano la destinazione d'uso commerciale e che soddisfino i requisiti fissati dagli articoli 23, 25, 26 e 27 delle presenti norme, sono considerati conformi per la realizzazione di insediamenti commerciali nel rispetto delle norme dell'articolo 17 e dei limiti inderogabili fissati dalle tabelle dello stesso articolo per ciascun tipo di comune e per ciascuna zona di insediamento commerciale, sempre che non si tratti di aree o edifici dichiarati bene culturale, di interesse storico e/o ambientale, ai sensi dell'articolo 23 e della normativa nazionale e regionale vigente in materia.

5 bis. La realizzazione delle opere individuate dalla conferenza dei servizi per dare applicazione all'articolo 26 è obbligatoria e comporta l'esercizio dell'attività sostitutiva qualora l'adeguamento del piano regolatore generale comunale mediante le necessarie varianti non avvenga nei tempi stabiliti in tale sede.

TITOLO SESTO. DISPOSIZIONI FINALI

Art. 31. Norme finali

1. Le autorizzazioni per gli esercizi commerciali sono rilasciate in base alle norme del presente provvedimento e secondo le procedure stabilite con apposito atto della Giunta regionale emanato ai sensi dell'articolo 3 della legge regionale sul commercio.

2. Il provvedimento della Giunta regionale stabilisce le procedure relative al rilascio delle autorizzazioni per le grandi strutture di vendita, di cui all'articolo 9 del decreto legislativo n. 114/1998, fornisce indicazioni ai comuni sui procedimenti relativi alle comunicazioni per gli esercizi di vicinato, di cui all'articolo 7 del decreto legislativo n. 114/1998 ed alle autorizzazioni di cui all'articolo 8, comma 4 del decreto stesso.

3. abrogato

4.. Ai sensi dell'articolo 3, comma 5 della legge regionale sul commercio, la conferenza dei servizi di cui all'articolo 9, comma 3 del decreto legislativo n. 114/1998 è indetta dalla Regione secondo le procedure e i tempi stabiliti dal provvedimento della Giunta regionale.

5. Le autorizzazioni per l'esercizio delle attività commerciali per le medie e grandi strutture di vendita hanno l'efficacia e la validità prevista dall'articolo 5 della legge regionale sul commercio.

6. Le autorizzazioni sono revocate, oltre che per i casi previsti dall'articolo 22 del decreto legislativo n. 114/1998, anche per i casi previsti dagli articoli 5 e 6 della legge regionale sul commercio.

7. Il rilascio delle concessioni o autorizzazioni edilizie per gli insediamenti commerciali è disciplinato dall'articolo 26, comma 6 della legge regionale 56/1977, come modificato dalla legge regionale sul commercio, dal presente provvedimento e, in particolare, per insediamenti con superficie lorda di pavimento superiore a mq. 4.000, dalle norme di cui all'articolo 26, commi 7 e seguenti della legge regionale n. 56/1977, come da ultimo modificata dalla legge regionale sul commercio.

8. L'annullamento delle concessioni o autorizzazioni edilizie relative ad insediamenti commerciali è normato dalla legge regionale n. 56/1977, e successive modifiche ed integrazioni, e dagli articoli 5 e 6 della legge regionale sul commercio.

9. Le presenti disposizioni, che applicano le competenze e le funzioni conferite alle Regioni dal decreto legislativo n. 114/1998 e da ogni altra disposizione sul settore della distribuzione commerciale, sostituiscono ad ogni effetto ogni altro atto emanato dagli organi regionali in materia.

9 bis. I casi non espressamente previsti dalla presente normativa sono ricondotti in sede di valutazione per analogia alle fattispecie normate dal presente provvedimento.

Norme transitorie

1. Le presenti modifiche agli indirizzi generali e criteri di programmazione urbanistica di cui all'allegato A alla DCR n. 563-13414 del 29 ottobre 1999 entrano in vigore dalla data di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.

2. I provvedimenti di adeguamento adottati dai Comuni prima dell'entrata in vigore delle presenti modifiche sono valutati dalla provincia e dalla Regione sulla base della normativa vigente all'atto dell'adozione. I comuni che alla data di pubblicazione delle presenti modifiche abbiano proceduto all'adeguamento previsto dall'articolo 6 del d.lgs. n. 114/1998 e dall'articolo 4 della l.r. 28/1999, qualora non vi sia completa rispondenza ai nuovi criteri, procedono ad un nuovo adeguamento entro due anni dall'entrata in vigore delle presenti modifiche. Decorso tale termine per quanto concerne l'individuazione delle zone di insediamento commerciale entrano in vigore le norme sostitutive, di cui all'articolo 30 dell'allegato A alla DCR n. 563-13414 del 29 ottobre 1999, come modificato dal presente provvedimento.

3. Le domande di autorizzazione per le medie strutture di vendita presentate al comune competente e quelle per le grandi strutture di vendita presentate al comune, alla Regione e alla provincia fino al giorno antecedente a quello della pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione delle presenti modifiche sono esaminate secondo la previgente normativa in vigore all'atto di presentazione delle domande stesse.

4. Le domande di autorizzazione per medie e grandi strutture di vendita sono esaminate in deroga alle norme di cui agli articoli 13, 14 e 17 dell'allegato A alla DCR n. 563-13414 del 29 ottobre 1999, come sostituiti dal presente provvedimento, solo nel caso in cui sia necessario dare esecuzione a strumenti urbanistici esecutivi approvati e con convenzione sottoscritta fino al giorno antecedente a quello della pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte delle presenti modifiche, sempre che i suddetti strumenti urbanistici esecutivi siano stati redatti conformemente ai contenuti della deliberazione consiliare vigente al momento della loro approvazione. Tale deroga è applicabile limitatamente al periodo di validità dello strumento urbanistico esecutivo e della relativa convenzione sottoscritta.

5. Fatto salvo quanto previsto al comma 4, le compatibilità stabilite dalle presenti modifiche si applicano alle domande di autorizzazione presentate per le grandi

strutture di vendita successivamente alla loro approvazione. Per le medie strutture di vendita si applicano le compatibilità stabile dai comuni anche se difformi da quanto previsto dalle presenti modifiche.

6. E' sempre fatta salva la competenza regionale ad esercitare l'intervento sostitutivo previsto dall'articolo 6 del d.lgs. n. 114/1998 e dagli articoli 4 e 19 della l.r. 28/1999 in caso di inerzia da parte dei comuni e di futuri adeguamenti difformi dalle presenti modifiche

7. Fino all'emanazione delle linee guida di cui all'articolo 27 dell'allegato A alla DCR n. 563-13414 del 29 ottobre 1999, come sostituito dal presente provvedimento, la fase di verifica ambientale è espletata nel rispetto della normativa di cui all'allegato A medesimo, come modificato dal presente provvedimento, e delle norme in vigore in materia ambientale.

Allegato 1

AREE DI PROGRAMMAZIONE COMMERCIALE

AREE DI PROGRAMMAZIONE

TORINO
TORINO
ALPIGNANO
BALDISSERO TORINESE*
BEINASCO
BORGARO TORINESE
CANDIOLO
CASELETTE
CASELLE TORINESE
CASTIGLIONE TORINESE
COLLEGNO
DRUENTO
GASSINO TORINESE
GRUGLIASCO
LA LOGGIA
LEINI'
MONCALIERI
NICHELINO
NONE
ORBASSANO
PECETTO TORINESE*
PIANEZZA
PINO TORINESE*
RIVALTA DI TORINO
RIVOLI
ROBASSOMERO*
ROSTA
SAN GILLIO
SAN MAURO TORINESE
SETTIMO TORINESE
TROFARELLO
VENARIA
VILLARBASSE
VINOVO
VOLVERA

Legenda :

in grassetto Comune polo
in corsivo Comune subpolo

* Comune appartenente a più di un'area di programmazione commerciale

ACQUI TERME
ACQUI TERME (Comune attrattore)
ALICE BEL COLLE
CASTEL ROCCHERO
CAVATORE
GROGNARDO
MELAZZO
MONTABONE
RICALDONE
STREVI
TERZO
VISONE

ALBA
ALBA (Comune attrattore)
BARBARESCO
BENEVELLO
BORGOMALE
CASTIGLIONE FALLETTO
CORNELIANO D'ALBA
DIANO D'ALBA
GRINZANE CAVOUR
GUARENE
LA MORRA*
MONTICELLO D'ALBA
PIOBESI D'ALBA
RODDI
SERRALUNGA D'ALBA
TREISO
TREZZO TINELLA

ALESSANDRIA
ALESSANDRIA (Comune attrattore)
TORTONA
VALENZA
ALLUVIONI CAMBIO*
ALZANO SCRIVIA
BASSIGNANA
BOSCO MARENGO*
CARBONARA SCRIVIA
CASTELLAZZO BORMIDA
CASTELLETTO MONFERRATO
CASTELNUOVO SCRIVIA
FRUGAROLO
GUAZZORA
ISOLA SANT'ANTONIO
MONTECASTELLO
OVIGLIO
PECETTO DI VALENZA
PIETRA MARAZZI
PIOVERA
PONTECURONE
POZZOLO FORMIGARO*
QUARGNENTO
RIVARONE
SALE
SAN SALVATORE MONFERRATO
SAREZZANO
SOLERO
SPINETO SCRIVIA
VIGUZZOLO
VILLALVERNIA
VILLAROMAGNANO

ARONA
ARONA (Comune attrattore)
COMIGNAGO
DORMELLETO
INVORIO*
MEINA
OLEGGIO CASTELLO
PARUZZARO

ASTI**ASTI** (Comune attrattore)

AZZANO D'ASTI

BALDICHIERI D'ASTI

CALLIANO

CASTAGNOLE MONFERRATO

CASTELL'ALFERO

CASTELLO DI ANNONE

CELLE ENOMONDO

CHIUSANO D'ASTI

CINAGLIO

COSSOMBRATO

ISOLA D'ASTI

MONALE

MONGARDINO

PORTACOMARO

REFRANCORE

REVIGLIASCO D'ASTI

ROCCA D'ARAZZO

SAN DAMIANO D'ASTI

SCURZOLENGO

SETTIME

TIGLIOLE

VIGLIANO D'ASTI

BIELLA**BIELLA** (Comune attrattore)

ANDORNO MICCA

CANDELO

GAGLIANICO

MIAGLIANO

OCCHIEPPO INFERIORE

OCCHIEPPO SUPERIORE

PETTINENGO

POLLONE

PONDERANO

PRALUNGO

RONCO BIELLESE

SAGLIANO MICCA

SAN PAOLO CERVO

SORDEVOLO

TOLLEGNO

VIGLIANO BIELLESE

ZUMAGLIA

BORGOMANERO**BORGOMANERO** (Comune attrattore)

BOGOGNO

BRIGA NOVARESE

CRESSA

CUREGGIO

FONTANETO D'AGOGNA

GATTICO

INVORIO*

MAGGIORA

VERUNO

BORGOSIESIA**BORGOSIESIA** (Comune attrattore)

BREIA

CELLIO

GRIGNASCO

GUARDABOSONE

POSTUA

QUARONA

SERRAVALLE SIESIA

VALDUGGIA

VARALLO

VOCCA

BRA**BRA** (Comune attrattore)

CAVALLERMAGGIORE*

CHERASCO

LA MORRA*

MARENE*

POCAPAGLIA

SANFRE'

SANTA VITTORIA D'ALBA

VERDUNO

CARMAGNOLA**CARMAGNOLA** (Comune attrattore)

CARAMAGNA PIEMONTE

CARIGNANO

CASALGRASSO

CERESOLE ALBA

LOMBRIASCO

POIRINO*

RACCONIGI

SOMMARIVA DEL BOSCO

VILLASTELLONE

CASALE MONFERRATO**CASALE MONFERRATO** (Comune attrattore)

BALZOLA

BORGO SAN MARTINO

CAMAGNA

CONIOLO

CONZANO

FRASSINETO PO

MORANO SUL PO

MOTTA DEI CONTI

OCCIMIANO

OZZANO MONFERRATO

PONTESTURA

ROSIGNANO MONFERRATO

SAN GIORGIO MONFERRATO

TERRUGGIA

VILLANOVA MONFERRATO

CHIERI**CHIERI** (Comune attrattore)

ANDEZENO

ARIGNANO

BALDISSERO TORINESE*

CAMBIANO

MONTALDO TORINESE

PAVAROLO

PECETTO TORINESE*

PINO TORINESE*

POIRINO*

RIVA PRESSO CHIERI

SANTENA

CHIVASSO**CHIVASSO** (Comune attrattore)

BRANDIZZO

CALUSO

CASTAGNETO PO

FOGLIZZO

MAZZE'

MONTANARO

RONDISSONE

SAN BENIGNO CANAVESE

SAN RAFFAELE CIMENA

SAN SEBASTIANO DA PO

VEROLENGO

VOLPIANO

CIRIE'**CIRIE'** (Comune attrattore)

NOLE

ROBASSOMERO*

SAN CARLO CANAVESE

SAN FRANCESCO AL CAMPO

SAN MAURIZIO CANAVESE

CUNEO**CUNEO** (Comune attrattore)

BEINETTE

BORGO SAN DALMAZZO

BOVES

BUSCA

CARAGLIO

CASTELLETTO STURA*

CENTALLO*

CERVASCA

MOROZZO*

PEVERAGNO

TARANTASCA

VIGNOLO

DOMODOSSOLA**DOMODOSSOLA** (Comune attrattore)

BEURA CARDEZZA

BOGNANCO

CREVOLADOSSOLA

MASERA

MONTESCHENO

TRONTANO

VILLADOSSOLA**FOSSANO - SAVIGLIANO****FOSSANO** (Comune attrattore)**SAVIGLIANO** (Comune attrattore)

BENEVAGIENNA

CASTELLETTO STURA*

CAVALLERMAGGIORE*

CENTALLO*

CERVERE

GENOLA

LAGNASCO*

MARENE*

MONASTEROLO DI SAVIGLIANO

MONTANERA

SALMOUR

SANT'ALBANO STURA*

SCARNAFIGI*

TRINITA'

VERZUOLO

VILLAFALLETTO

VOTTIGNASCO

IVREA**IVREA** (Comune attrattore)

ALBIANO D'IVREA

BANCHETTE

BOLLENGO

BUROLO

CASCINETTE D'IVREA

CHIAVERANO

FIORANO CANAVESE

MONTALTO DORA

PAVONE CANAVESE

SALERANO CANAVESE

SAMONE

MONDOVI'**MONDOVI'** (Comune attrattore)

BASTIA MONDOVI'

BRIAGLIA

CARRU'

CIGLIE'

MAGLIANO ALPI

MARGARITA

MONASTERO DI VASCO

NIELLA TANARO

PIANFEI

ROCCA DE' BALDI

SANT'ALBANO STURA*

VICOFORTE

VILLANOVA MONDOVI'

NOVARA**NOVARA** (Comune attrattore)

CALTIGNAGA

CAMERI

CASALINO

GALLIATE

GARBAGNA NOVARESE

GRANOZZO CON MONTICELLO

NIBBIOLA

ROMENTINO

SAN PIETRO MOSEZZO

TRECATTE**NOVI LIGURE****NOVI LIGURE** (Comune attrattore)

BASALUZZO

BOSCO MARENGO*

CASSANO SPINOLA

FRESONARA

GAVI

PASTURANA

POZZOLO FORMIGARO*

SERRAVALLE SCRIVIA

TASSAROLO

OMEGNA**OMEGNA** (Comune attrattore)

ARMENO

CASALE CORTE CERRO

GERMAGNO

GIGNESE

GRAVELLONA TOCE*

NONIO

PETTENASCO

QUARNA SOPRA

QUARNA SOTTO

STRESA***OVADA****OVADA** (Comune attrattore)

BELFORTE MONFERRATO

CREMOLINO

MOLARE

ROCCA GRIMALDA

SILVANO D'ORBA

TAGLIOLO MONFERRATO

TRISOBBIO

PINEROLO**PINEROLO** (Comune attrattore)

BURIASCO

FROSSASCO

MACELLO

OSASCO

PISCINA

PORTE

ROLETTO

SAN PIETRO VAL LEMINA

SAN SECONDO DI PINEROLO

SCALENGHE

VILLAR PEROSA

SALUZZO**SALUZZO** (Comune attrattore)

CARDE'

CASTELLAR

LAGNASCO*

MANTA

MORETTA

PAGNO

REVELLO

SCARNAFIGI*

TORRE SAN GIORGIO

VERBANIA**VERBANIA** (Comune attrattore)

ARIZZANO

BAVENO

BEE'

CAMBIASCA

COSSOGNO

GHIFFA

GRAVELLONA TOCE*

MERGOZZO

MIAZZINA

SAN BERNARDINO VERBANO

STRESA*

VIGNONE

VERCELLI**VERCELLI** (Comune attrattore)

ASIGLIANO VERCELLESE

BORGIO VERCELLI

CARESANABLOT

DESANA

LIGNANA

OLCENENGO

PRAROLO

SALASCO

SALI VERCELLESE

VILLATA

VINZAGLIO

Allegato 2

COMUNI POLO E SUBPOLO
COMUNI INTERMEDI
COMUNI MINORI

RETE PRIMARIA

COMUNI POLO

COMUNE	PV	POPOLAZIONE
TORINO	TO	919.612
CARMAGNOLA	TO	24.842
CHIERI	TO	32.485
CHIVASSO	TO	24.272
CIRIE'	TO	18.233
COLLEGNO*	TO	47.548
IVREA	TO	24.918
MONCALIERI*	TO	58.475
NICHELINO*	TO	45.204
ORBASSANO	TO	21.625
PINEROLO	TO	34.698
RIVOLI*	TO	52.447
SETTIMO TORINESE*	TO	47.705
ACQUI TERME	AL	20.226
ALESSANDRIA	AL	91.080
CASALE MONFERRATO	AL	37.760
NOVI LIGURE	AL	29.038
OVADA	AL	12.119
TORTONA**	AL	26.826
VALENZA**	AL	20.797
ASTI	AT	73.552
BIELLA	BI	48.061
ALBA	CN	29.782
BRA	CN	27.137
CUNEO	CN	54.811
FOSSANO	CN	23.528
MONDOVI'	CN	22.022
SALUZZO	CN	15.729
SAVIGLIANO	CN	19.287
ARONA	NO	15.062
BORGOMANERO	NO	19.522
NOVARA	NO	102.408
DOMODOSSOLA	VB	18.796
OMEGNA	VB	15.350
VERBANIA	VB	30.209

BORGOSIESIA	VC	14.378
VERCELLI	VC	48.376

*Comuni polo appartenenti all'area di programmazione commerciale di Torino

**Comuni polo appartenenti all'area di programmazione commerciale di Alessandria

COMUNI SUBPOLO

COMUNE	PV	POPOLAZIONE
AVIGLIANA	TO	10.496
BEINASCO*	TO	18.602
BUSSOLENO	TO	6.721
CALUSO*	TO	7.320
CASELLE TORINESE*	TO	14.876
CASTELLAMONTE	TO	8.950
CUORGNE'	TO	10.073
GASSINO TORINESE*	TO	8.725
GIAVENO	TO	14.318
GRUGLIASCO*	TO	40.797
LANZO TORINESE	TO	5.168
LUSERNA SAN GIOVANNI	TO	8.016
PEROSA ARGENTINA	TO	3.963
PONT CANAVESE	TO	3.817
RIVAROLO CANAVESE	TO	12.185
SAN MAURO TORINESE*	TO	17.791
SUSA	TO	6.630
TORRE PELLICE	TO	4.591
VENARIA*	TO	34.438
CANELLI	AT	10.392
CASTELNUOVO DON BOSCO	AT	2.923
MONCALVO	AT	3.424
NIZZA MONFERRATO	AT	9.954
COSSATO	BI	15.217
TRIVERO	BI	7.119
VALLE MOSSO	BI	4.227
BORG SAN DALMAZZO*	CN	11.124
CEVA	CN	5.613
CORTEMILIA	CN	2.638
DOGLIANI	CN	4.598
DRONERO	CN	6.994
GARESSIO	CN	3.744
SANTO STEFANO BELBO	CN	4.167
GALLIATE*	NO	13.364
OLEGGIO	NO	11.680
TRECCATE*	NO	15.921
CANNOBIO	VB	5.148
GRAVELLONA TOCE*	VB	7.799
STRESA*	VB	4.852
VILLADOSSOLA*	VB	7.109
CIGLIANO	VC	4.550
CRESCENTINO	VC	7.535

GATTINARA	VC	8.519
LIVORNO FERRARIS	VC	4.512
SANTHIA'	VC	9.308
TRINO	VC	8.025
VARALLO*	VC	7.624

*Comuni subpolo appartenenti ad aree di programmazione commerciale

RETE SECONDARIA

COMUNI INTERMEDI

PROVINCIA DI TORINO: AIRASCA, ALMESE, ALPIGNANO*, BALANGERO, BALDISSERO TORINESE*, BANCHETTE*, BARDONECCHIA, BORGARO TORINESE*, BORGOFRANCO D'IVREA, BRANDIZZO*, BRICHERASIO, BRUINO, BUTTIGLIERA ALTA, CAFASSE, CAMBIANO*, CANDIOLO*, CARIGNANO*, CASTIGLIONE TORINESE*, CAVOUR, CONDOVE, CORIO, CUMIANA*, DRUENTO, FAVRIA, FORNO CANAVESE, LA LOGGIA*, LEINI*, MATHI, MAZZE', MONTALTO DORA*, MONTANARO*, NOLE*, NONE*, PAVONE CANAVESE*, PECETTO TORINESE*, PIANEZZA*, PINO TORINESE*, PIOSSASCO, PISCINA*, POIRINO*, RIVALTA DI TORINO*, RIVA PRESSO CHIERI*, ROMANO CANAVESE, ROSTA*, SAN BENIGNO CANAVESE*, SAN CARLO CANAVESE*, SAN FRANCESCO AL CAMPO*, SANGANO, SAN GIUSTO CANAVESE, SAN MAURIZIO CANAVESE*, SAN SECONDO DI PINEROLO*, SANT'AMBROGIO DI TORINO, SANT'ANTONINO DI SUSÀ, SANTENA*, SCALENGHE*, STRAMBINO, TRANA, TROFARELLO*, VAL DELLA TORRE, VALPERGA, VEROLENGO*, VIGONE, VILAFRANCA PIEMONTE, VILLAR PEROSA*, VILLASTELLONE*, VINOVO*, VOLPIANO*, VOLVERA*.

PROVINCIA DI ALESSANDRIA: ARQUATA SCRIVIA, CASSINE, CASTELLAZZO BORMIDA*, CASTELNUOVO SCRIVIA*, GAVI*, PONTECURONE*, POZZOLO FORMIGARO*, SALE*, SAN SALVATORE MONFERRATO*, SERRAVALLE SCRIVIA*, VIGUZZOLO*.

PROVINCIA DI ASTI: CASTAGNOLE DELLE LANZE, COSTIGLIOLE D'ASTI, SAN DAMIANO D'ASTI*, VILLANOVA D'ASTI.

PROVINCIA DI BIELLA: ANDORNO MICCA*, CANDELO*, CAVAGLIA', GAGLIANICO*, MONGRANDO, OCCHIEPPO INFERIORE*, PONDERANO*, VIGLIANO BIELLESE*.

PROVINCIA DI CUNEO: BAGNOLO PIEMONTE, BARGE, BENEVAGIENNA*, BOVES*, BUSCA*, CANALE, CARAGLIO*, CARRU', CAVALLERMAGGIORE*, CENTALLO*, CERVASCA*, CHERASCO*, CHIUSA DI PESIO, COSTIGLIOLE, SALUZZO, MANTA*, MONTA', MORETTA*, NARZOLE, PAESANA, PEVERAGNO*, RACCONIGI*, REVELLO*, SOMMARIVA DEL BOSCO*, VERZUOLO*, VILLANOVA MONDOVI'.

PROVINCIA DI NOVARA: BELLINZAGO NOVARESE, BORGO TICINO, CAMERI*, CASTELLETTO SOPRA TICINO, CERANO, GATTICO*, GHEMME, GOZZANO, GRIGNASCO*, INVORIO*, ROMAGNANO SESIA, ROMENTINO*, VARALLO POMBIA.

PROVINCIA DI VERBANIA: BAVENO*, CASALE CORTE CERRO*, CREVOLADOSSOLA*, ORNAVASSO.

PROVINCIA DI VERCELLI: QUARONA*, SALUGGIA, SERRAVALLE SESIA*,
TRONZANO VERCELLESE.

* Comuni appartenenti ad area di programmazione commerciale

COMUNI MINORI

PROVINCIA DI TORINO: AGLIE', ALA DI STURA, ALBIANO D'IVREA*, ALICE SUPERIORE, ALPETTE, ANDEZENO*, ANDRATE, ANGROGNA, ARIGNANO*, AZEGLIO, BAIRO, BALDISSERO CANAVESE, BALME, BARBANIA, BARONE CANAVESE, BIBIANA, BOBBIO PELLICE, BOLLENGO*, BORGIALLO, BORGOMASINO, BORGONE SUSA, BOSCONERO, BROSSO, BROZOLO, BRUSASCO, BRUZOLO, BURIASCO*, BUROLO*, BUSANO, CAMPIGLIONE FENILE, CANDIA CANAVESE, CANISCHIO, CANTALUPA, CANTOIRA, CAPRIE, CARAVINO, CAREMA, CASALBORGONE, CASCINETTE D'IVREA*, CASELETTE*, CASTAGNETO PO*, CASTAGNOLE PIEMONTE, CASTELNUOVO NIGRA, CAVAGNOLO, CERCENASCO, CERES, CERESOLE REALE, CESANA TORINESE, CHIALAMBERTO, CHIANOCCO, CHIAVERANO*, CHIESANUOVA, CHIOMONTE, CHIUSA DI SAN MICHELE, CICONIO, CINTANO, CINZANO, CLAVIERE, COASSOLO TORINESE, COAZZE, COLLERETTO CASTELNUOVO, COLLERETTO GIACOSA, COSSANO CANAVESE, CUCEGLIO, EXILLES, FELETTA, FENESTRELLE, FIANO, FIORANO CANAVESE*, FOGLIZZO*, FRASSINETTO, FRONT, FROSSASCO*, GARZIGLIANA, GERMAGNANO, GIAGLIONE, GIVOLETTA, GRAVERE, GROSCAVALLO, GROSSO, INGRIA, INVERSO PINASCA, ISOLABELLA, ISSIGLIO, LA CASSA, LAURIANO, LEMIE, LESSOLO, LEVONE, LOCANA, LOMBARDORE, LOMBRIASCO*, LORANZE', LUGNACCO, LUSERNETTA, LUSIGLIE', MACELLO*, MAGLIONE, MARENTINO, MASSELLO, MATTIE, MEANA DI SUSA, MERCENASCO, MEUGLIANO, MEZZENILE, MOMBELLO DI TORINO, MOMPANTERO, MONASTERO DI LANZO, MONCENISIO, MONTALDO TORINESE*, MONTALENGHE, MONTEU DA PO, MORIONDO TORINESE, NOASCA, NOMAGLIO, NOVALESA, OGLIANICO, ORIO CANAVESE, OSASCO*, OSASIO, OULX, OZEGNA, PALAZZO CANAVESE, PANCALIERI, PARELLA, PAVAROLO*, PECCO, PEROSA CANAVESE, PERRERO, PERTUSIO, PESSINETTO, PINASCA, PIOBESI TORINESE, PIVERONE, POMARETTO, PORTE*, PRAGELATO, PRALI, PRALORMO, PRAMOLLO, PRAROSTINO, PRASCORSANO, PRATIGLIONE, QUAGLIUZZO, QUASSOLO, QUINCINETTO, REANO, RIBORDONE, RIVALBA, RIVARA, RIVAROSSA, ROBASSOMERO*, ROCCA CANAVESE, ROLETTA*, RONCO CANAVESE, RONDISSONE*, RORA', ROURE, RUBIANA, RUEGLIO, SALASSA, SALBERTRAND, SALERANO CANAVESE*, SALZA DI PINEROLO, SAMONE*, SAN COLOMBANO, BELMONTE, SAN DIDERO, SAN GERMANO CHISONE, SAN GILLIO*, SAN GIORGIO CANAVESE, SAN GIORIO DI SUSA, SAN MARTINO CANAVESE, SAN PIETRO VAL LEMINA*, SAN PONSO, SAN RAFFAELE CIMENA*, SAN SEBASTIANO DA PO*, SAUZE DI CESANA, SAUZE D'OULX, SCARMAGNO, SCIOLE, SESTRIERE, SETTIMO ROTTARO, SETTIMO VITTONI, SPARONE, STRAMBINELLO, TAVAGNASCO, TORRAZZA PIEMONTE, TORRE CANAVESE, TRAUSELLA, TRAVERSELLA, TRAVES, USSEAUX, USSEGLIO, VAIE, VALGIOIE, VALLO TORINESE, VALPRATO SOANA, VARISELLA, VAUDA CANAVESE, VENAUS, VERRUA SAVOIA, VESTIGNE', VIALFRE', VICO CANAVESE, VIDRACCO, VILLANOVA CANAVESE, VILLAR DORA, VILLAR FOCCHIARDO, VILLAR PELLICE, VILLARBASSE*, VILLAREGGIA, VIRLE PIEMONTE, VISCHE, VISTRORIO, VIU'.

PROVINCIA DI ALESSANDRIA: ALBERA LIGURE, ALFIANO NATTA, ALICE BEL COLLE*, ALLUVIONI CAMBIO', ALTAVILLA MONFERRATO, ALZANO SCRIVIA*, AVOLASCA, BALZOLA*, BASALUZZO*, BASSIGNANA*, BELFORTE MONFERRATO*,

BERGAMASCO, BERZANO DI TORTONA, BISTAGNO, BORGHETTO DI BORBERA, BORGO SAN MARTINO*, BORGORATTO ALESSANDRINO, BOSCO MARENGO*, BOSIO, BOZZOLE, BRIGNANO FRASCATA, CABELLA LIGURE, CAMAGNA*, CAMINO, CANTALUPO LIGURE, CAPRIATA D'ORBA, CARBONARA SCRIVIA*, CARENTINO, CAREZZANO, CARPENETO, CARREGA LIGURE, CARROSI, CARTOSIO, CASAL CERMELLI, CASALEGGIO BOIRO, CASALNOCETO, CASASCO, CASSANO SPINOLA*, CASSINELLE, CASTELLANIA, CASTELLAR GUIDOBONO, CASTELLETTO D'ERRO, CASTELLETTO D'ORBA, CASTELLETTO MERLI, CASTELLETTO MONFERRATO*, CASTELNUOVO BORMIDA, CASTELSPINA, CAVATORE*, CELLA MONTE, CERSETO, CERRETO GRUE, CERRINA, CONIOLO*, CONZANO*, COSTA VESCOVATO, CREMOLINO*, CUCCARO MONFERRATO, DENICE, DERNICE, FABBRICA CURONE, FELIZZANO, FRACONALTO, FRANCAVILLA BISIO, FRASCARO, FRASSINELLO MONFERRATO, FRASSINETO PO*, FRESONARA*, FRUGAROLO*, FUBINE, GABIANO, GAMALERO, GARBAGNA, GAVAZZANA, GIAROLE, GREMIASCO, GROGNARDO*, GRONDONA, GUAZZORA*, ISOLA SANT'ANTONIO*, LERMA, LU, MALVICINO, MASIO, MELAZZO*, MERANA, MIRABELLO MONFERRATO, MOLARE*, MOLINO DEI TORTI, MOMBELLO MONFERRATO, MOMPERONE, MONCESTINO, MONGIARDINO LIGURE, MONLEALE, MONTACUTO, MONTALDEO, MONTALDO BORMIDA, MONTECASTELLO*, MONTECHIARO D'ACQUI, MONTEGIOCO, MONTEMARZINO, MORANO SUL PO*, MORBELLO, MORNESE, MORSASCO, MURISENGO, OCCIMIANO*, ODALENGO GRANDE, ODALENGO PICCOLO, OLIVOLA, ORSARA BORMIDA, OTTIGLIO, OVIGLIO*, OZZANO MONFERRATO*, PADERNA, PARETO, PARODI LIGURE, PASTURANA*, PECETTO DI VALENZA*, PIETRA MARAZZI*, PIOVERA*, POMARO MONFERRATO, PONTASTURA*, PONTI, PONZANO, MONFERRATO, PONZONE, POZZOL GROPPA, PRASCO, PREDOSA, QUARGNENTO*, QUATTORDIO, RICALDONE*, RIVALTA BORMIDA, RIVARONE*, ROCCA GRIMALDA*, ROCCAFORTE LIGURE, ROCCHETTA LIGURE, ROSIGNANO MONFERRATO*, SALA MONFERRATO, SAN CRISTOFORO, SAN GIORGIO MONFERRATO*, SAN SEBASTIANO CURONE, SANT'AGATA FOSSILI, SARDIGLIANO, SAREZZANO*, SERRALUNGA DI CREA, SEZZADIO, SILVANO D'ORBA*, SOLERO*, SOLONGHELLO, SPIGNO MONFERRATO, SPINETO SCRIVIA*, STAZZANO, STREVI*, TAGLIOLO MONFERRATO*, TASSAROLO*, TERRUGGIA*, TERZO*, TICINETO, TREVILLE, TRISOBBIO*, VALMACCA, VIGNALE MONFERRATO, VIGNOLE BORBERA, VILLADEATI, VILLALVERNIA*, VILLAMIROGLIO, VILLANOVA MONFERRATO*, VILLAROMAGNANO*, VIGONE*, VOLPEDO, VOLPEGLINO, VOLTAGGIO.

PROVINCIA DI ASTI: AGLIANO, ALBUGNANO, ANTIGNANO, ARAMENGO, AZZANO D'ASTI*, BALDICHIERI D'ASTI*, BELVEGLIO, BERZANO DI SAN PIETRO, BRUNO, BUBBIO, BUTTIGLIERA D'ASTI, CALAMANDRANA, CALLIANO*, CALOSSO, CAMERANO CASASCO, CANTARANA, CAPRIGLIO, CASORZO, CASSINASCO, CASTAGNOLE MONFERRATO*, CASTEL BOGLIONE, CASTEL ROCCHERO*, CASTELL'ALFERO*, CASTELLERO, CASTELLETTO MOLINA, CASTELLO DI ANNONE*, CASTELNUOVO BELBO, CASTELNUOVO CALCEA, CELLARENGO, CELLE ENOMONDO*, CERRETO D'ASTI, CERRO TANARO, CESSOLE, CHIUSANO D'ASTI*, CINAGLIO*, CISTERNA D'ASTI, COAZZOLO, COCCONATO, COLCAVAGNO, CORSIONE, CORTANDONE, CORTANZE, CORTAZZONE, CORTIGLIONE, COSSOMBRATO*, CUNICO, DUSINO SAN MICHELE, FERRERE, FONTANILE, FRINCO, GRANA, GRAZZANO BADOGLIO, INCISA SCAPACCINO, ISOLA D'ASTI*, LOAZZOLO, MARANZANA, MARETTO, MOASCA, MOMBALDONE, MOMBARUZZO, MOMBERCCELLI, MONALE*, MONASTERO BORMIDA, MONCUCCO TORINESE, MONGARDINO*, MONTABONE*, MONTAFIA, MONTALDO SCARAMPI,

MONTECHIARO D'ASTI, MONTEGROSSO D'ASTI, MONTEMAGNO, MONTIGLIO, MORANSENGO, OLMO GENTILE, PASSERANO MARMORITO, PENANGO, PIEA, PINO D'ASTI, PIOVA' MASSAIA, PORTACOMARO*, QUARANTI, REFRANCORE*, REVIGLIASCO D'ASTI*, ROATTO, ROBELLA, ROCCA D'ARAZZO*, ROCCAVERANO, ROCCHETTA PALAFAEA, ROCCHETTA TANARO, SAN GIORGIO SCARAMPI, SAN MARTINO ALFIERI, SAN MARZANO OLIVETO, SAN PAOLO SOLBRITO, SCANDELUZZA, SCURZOLENGO*, SEROLE, SESSAME, SETTIME*, SOGLIO, TIGLIOLE*, TONCO, TONENGO, VAGLIO SERRA, VALFENERA, VESIME, VIALE D'ASTI, VIARIGI, VIGLIANO D'ASTI*, VILLA SAN SECONDO, VILLAFRANCA D'ASTI, VINCHIO.

PROVINCIA DI BIELLA: AILOCHE, BENNA, BIOGLIO, BORRIANA, BRUSNENGO, CALLABIANA, CAMANDONA, CAMBURZANO, CAMPIGLIA CERVO, CAPRILE, CASAPINTA, CASTELLETTO CERVO, CERRETO CASTELLO, CERRIONE, COGGIOLA, CREVACUORE, CROSA, CURINO, DONATO, DORZANO, GIFFLENGA, GRAGLIA, LESSONA, MAGNANO, MASSAZZA, MASSERANO, MEZZANA MORTIGLIENGO, MIAGLIANO*, MOSSO SANTA MARIA, MOTTALCIATA, MUZZANO, NETRO, OCCHIEPPO SUPERIORE*, PETTINENGO*, PIATTO, PIEDICAVALLI, PISTOLESA, POLLONE*, PORTULA, PRALUNGO*, PRAY, QUAREGNA, QUITTENGIO, RONCO BIELLESE*, ROPPOLO, ROSAZZA, SAGLIANO MICCA*, SALA BIELLESE, SALUSSOLA, SAN PAOLO CERVO*, SANDIGLIANO, SELVE MARCONE, SOPRANA, SORDEVOLO*, SOSTEGNO, STRONA, TAVIGLIANO, TERNENGO, TOLLEGNO*, TORRAZZO, VALDENGO, VALLANZENGO, VALLE SAN NICOLAO, VEGLIO, VERRONE, VILLA DEL BOSCO, VILLANOVA BIELLESE, VIVERONE, ZIMONE, ZUBIENA, ZUMAGLIA*.

PROVINCIA DI CUNEO: ACCEGLIO, AISONE, ALBARETTO DELLA TORRE, ALTO, ARGENTERA, ARGUELLO, BAGNASCO, BALDISSERO D'ALBA, BARBARESCO*, BAROLO, BASTIA MONDOVI', BATTIFOLLO, BEINETTE*, BELLINO, BELVEDERE LANGHE, BENEVELLO*, BERGOLO, BERNEZZO, BONVICINO, BORGOMALE*, BOSIA, BOSSOLASCO, BRIAGLIA*, BRIGA ALTA, BRONDELLO, BROSSASCO, CAMERANA, CAMO, CANOSIO, CAPRAUNA, CARAMAGNA PIEMONTE*, CARDE', CARTIGNANO, CASALGRASSO*, CASTAGNITO, CASTELDELFINO, CASTELLAR*, CASTELLETTO STURA*, CASTELLETTO UZZONE, CASTELLINALDO, CASTELLINO TANARO, CASTELMAGNO, CASTELNUOVO DI CEVA, CASTIGLIONE FALLETTO*, CASTIGLIONE TINELLA, CASTINO, CAVALLERLEONE, CELLE DI MACRA, CERESOLE ALBA*, CERRETTO LANGHE, CERVERE*, CIGLIE', CISSONE, CLAVESANA, CORNELIANO D'ALBA*, COSSANO BELBO, CRAVANZANA, CRISSOLO, DEMONTE, DIANO D'ALBA*, ELVA, ENTRACQUE, ENVIE, FARIGLIANO, FAULE, FEISOGGIO, FRABOSA SOPRANA, FRABOSA SOTTANA, FRASSINO, GAIOLA, GAMBASCA, GENOLA*, GORZEGNO, GOTTASECCA, GOVONE, GRINZANE CAVOUR*, GUARENE*, IGLIANO, ISASCA, LA MORRA*, LAGNASCO*, LEQUIO BERRIA, LEQUIO TANARO, LESENGO, LEVICE, LIMONE PIEMONTE, LISIO, MACRA, MAGLIANO ALFIERI, MAGLIANO ALPI*, MANGO, MARENE*, MARGARITA*, MARMORA, MARSAGLIA, MARTINIANA PO, MELLE, MOIOLA, MOMBARCARO, MOMBASIGLIO, MONASTERO DI VASCO*, MONASTEROLO CASOTTO, MONASTEROLO DI SAVIGLIANO*, MONCHIERO, MONESIGLIO, MONFORTE D'ALBA, MONTALDO DI MONDOVI', MONTALDO ROERO, MONTANERA*, MONTELUPO ALBESE, MONTEMALE DI CUNEO, MONTEROSSO GRANA, MONTEU ROERO, MONTEZEMOLO, MONTICELLO D'ALBA*, MOROZZO*, MURAZZANO, MURELLO, NEIVE, NEVIGLIE, NIELLA BELBO, NIELLA TANARO*, NOVELLO, NUCETTO, ONCINO,

ORMEA, OSTANA, PAGNO*, PAMPARATO, PAROLDO, PERLETTO, PERLO, PEZZOLO VALLE UZZONE, PIANFEI*, PIASCO, PIETRAPORZIO, PIOBESI D'ALBA*, PIOZZO, POCAPAGLIA*, POLONGHERA, PONTECHIANALE, PRADLEVES, PRAZZO, PRIERO, PRIOCCA, PRIOLA, PRUNETTO, RIFREDDO, RITTANA, ROASCHIA, ROASCIO, ROBILANTE, ROBURENT, ROCCA CIGLIE', ROCCA DE' BALDI*, ROCCABRUNA, ROCCAFORTE MONDOVI', ROCCASPARVERA, ROCCAVIONE, ROCCHETTA BELBO, RODDI*, RODDINO, RODELLO, ROSSANA, RUFFIA, SALE DELLE LANGHE, SALE SAN GIOVANNI, SALICETO, SALMOUR*, SAMBUCO, SAMPEYRE, SAN BENEDETTO BELBO, SAN DAMIANO MACRA, SAN MICHELE MONDOVI, SANFRE'*, SANFRONT, SANTA VITTORIA D'ALBA*, SANT'ALBANO STURA*, SANTO STEFANO ROERO, SCAGNELLO, SCARNAFIGI*, SERRALUNGA D'ALBA*, SERRAVALLE LANGHE, SINIO, SOMANO, SOMMARIVA PERNO, STROPPO, TARANTASCA*, TORRE BORMIDA, TORRE MONDOVI', TORRE SAN GIORGIO*, TORRESINA, TREISO*, TREZZO TINELLA*, TRINITA*, VALDIERI, VALGRANA, VALLORiate, VALMALA, VENASCA, VERDUNO*, VERNANTE, VEZZA D'ALBA, VICOFORTE*, VIGNOLO*, VILLAFALLETTO*, VILLANOVA SOLARO, VILLAR SAN COSTANZO, VINADIO, VIOLA, VOTTIGNASCO*.

PROVINCIA DI NOVARA: AGRATE CONTURBIA, AMENO, ARMENO*, BARENGO, BIANDRATE, BOCA, BOGOGNO*, BOLZANO NOVARESE, BORGOLAVEZZARO, BRIGA NOVARESE*, BRIONA, CALTIGNAGA*, CARPIGNANO SESIA, CASALBELTRAME, CASALEGGIO NOVARA, CASALINO*, CASALVOLONE, CASTELLAZZO NOVARESE, CAVAGLIETTO, CAVAGLIO D'AGOGNA, CAVALLIRIO, COLAZZA, COMIGNAGO*, CRESSA*, CUREGGIO*, DIVIGNANO, DORMELLETTA*, FARA NOVARESE, FONTANETO D'AGOGNA*, GARBAGNA NOVARESE*, GARGALLO, GRANOZZO CON MONTICELLO*, LANDIONA, LESA, MAGGIORE*, MANDELLO VITTA, MARANO TICINO, MASSINO VISCONTI, MEINA*, MEZZOMERICO, MIASINO, MOMO, NEBBIUNO, NIBBIOLA*, OLEGGIO CASTELLO*, ORTA SAN GIULIO, PARUZZARO*, PELLA, PETTENASCO*, PISANO, POGNO, POMBIA, PRATO SESIA, RECETTO, SAN MAURIZIO D'OPAGLIO, SAN NAZZARO SESIA, SAN PIETRO MOSEZZO*, SILLAVENGO, SIZZANO, SORISO, SOZZAGO, SUNO, TERDOBBATE, TORNACO, VAPRIO D'AGOGNA, VERUNO*, VESPOLATE, VICOLUNGO, VINZAGLIO*.

PROVINCIA DI VERBANIA: ANTRONA SCHIERANCO, ANZOLA D'OSSOLA, ARIZZANO*, AROLA, AURANO, BACENO, BANNIO ANZINO, BEE'*, BELGIRATE, BEURA CARDEZZA*, BOGNANCO*, BROVELLO CARPUGNINO, CALASCA CASTIGLIONE, CAMBIASCA*, CANNERO RIVIERA, CAPREZZO, CAVAGLIO SPOCCIA, CEPPO MORELLI, CESARA, COSSOGNO*, CRAVEGGIA, CRODO, CURSOLO ORASSO, DRUOGNO, FALMENTA, FORMAZZA, GERMAGNO*, GHIFFA*, GIGNESE*, GURRO, INTRAGNA, LOREGLIA, MACUGNAGA, MADONNA DEL SASSO, MALESCO, MASERA*, MASSIOLA, MERGOZZO*, MIAZZINA*, MONTECRESTESE, MONTESCHENO*, NONIO*, OGGEBBIO, PALLANZENO, PIEDIMULERA, PIEVE VERGONTE, PREMENO, PREMIA, PREMOSELLO CHIOVENDA, QUARNA SOPRA*, QUARNA SOTTO*, RE, SAN BERNARDINO VERBANO*, SANTA MARIA MAGGIORE, SEPPIANA, TOCENO, TRAREGO, VIGGIONA, TRASQUERA, TRONTANO*, VALSTRONA, VANZONE CON SAN CARLO, VARZO, VIGANELLA, VIGNONE*, VILLETTE, VOGOGNA.

PROVINCIA DI VERCELLI : ALAGNA VALSESIA, ALBANO VERCELLESE, ALICE CASTELLO, ARBORIO, ASIGLIANO VERCELLESE*, BALMUCCIA, BALOCCO, BIANZE', BOCCIOLETO, BORGO D'ALE, BORGO VERCELLI*, BREIA*, BURONZO,

CAMPERTOGNO, CARCOFORO, CARESANA, CARESANABLOT*, CARISIO, CASANOVA ELVO, CELLIO*, CERVATTO, CIVIASCO, COLLOBIANO, COSTANZANA, CRAVAGLIANA, CROVA, DESANA*, FOBELLO, FONTANETTO PO, FORMIGLIANA, GHISLARENGO, GREGGIO, GUARDABOSONE*, LAMPORO, LENTA, LIGNANA*, LOZZOLO, MOLLIA, MONCRIVELLO, MOTTA DEI CONTI*, OLCENENGO*, OLDENICO, PALAZZOLO VERCELLESE, PERTENGO, PEZZANA, PILA, PIODE, POSTUA*, PRAROLO*, QUINTO VERCELLESE, RASSA, RIMA SAN GIUSEPPE, RIMASCO, RIMELLA, RIVA VALDOBBIÀ, RIVE, ROASIO, RONSECCO, ROSSA, ROVASENDA, SABBIA, SALASCO*, SALI VERCELLESE, SAN GERMANO VERCELLESE, SAN GIACOMO VERCELLESE, SCOPA, SCOPELLO, STROPPIANA, TRICERRO, VALDUGGIA*, VILLARBOIT, VILLATA*, VOCCA*.

* Comuni appartenenti ad area di programmazione commerciale.

Legenda delle codifiche delle Direzioni, dei Settori e delle Strutture speciali

D1	Direzione SEGRETERIA DELL'ASSEMBLEA REGIONALE
D1.S1	Settore Affari istituzionali e supporto giuridico legale
D1.S2	Settore Segreteria Ufficio di Presidenza ed organi istituzionali interni
D1.S3	Settore Organismi consultivi ed osservatori
D1.S4	Settore Progettazione -sviluppo e gestione del sistema informativo e banca dati Arianna
D2	Direzione PROCESSO LEGISLATIVO
D2.S1	Settore Studi e documentazione legislativi
D2.S2	Settore Commissioni legislative
D2.S3	Settore Assemblea regionale
D3	Direzione AMMINISTRAZIONE E PERSONALE
D3.S1	Settore Bilancio, ragioneria, controllo di gestione
D3.S2	Settore Patrimonio e provveditorato
D3.S3	Settore Tecnico e sicurezza
D3.S4	Settore Organizzazione e personale
D4	Direzione COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE DELL'ASSEMBLEA REGIONALE
D4.S1	Settore Comunicazione e partecipazione dell'Assemblea Regionale
D4.S2	Settore Informazione dell'Assemblea Regionale
D4.S3	Settore Relazioni esterne dell'Assemblea Regionale
D4.S4	Settore Documentazione
DG	Struttura speciale GABINETTO DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO REGIONALE
5	Direzione AFFARI ISTITUZIONALI E PROCESSO DI DELEGA
5.1	Settore Autonomie locali
5.2	Settore Polizia locale
5.3	Settore Attività amministrativa a supporto della Giunta Regionale e delle Direzioni regionali
5.4	Settore Sezione di controllo territoriale di Torino
5.5	Settore Sezione di controllo territoriale di Alessandria
5.6	Settore Sezione di controllo territoriale di Cuneo
5.7	Settore Sezione di controllo territoriale di Novara
5.8	Settore Attività giuridico-legislativa a supporto della Giunta Regionale e delle Direzioni regionali
5.9	Settore Protocollo ed archivio generali
6	Direzione COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE DELLA GIUNTA REGIONALE
6.1	Settore Relazioni esterne della Giunta Regionale
6.2	Settore Ufficio stampa della Giunta Regionale
6.3	Settore Comunicazione istituzionale della Giunta Regionale
6.4	Settore Ufficio relazioni con il pubblico
7	Direzione ORGANIZZAZIONE; PIANIFICAZIONE, SVILUPPO E GESTIONE DELLE RISORSE UMANE
7.1	Settore Organizzazione
7.2	Settore Formazione del personale
7.3	Settore Sistemi informativi ed informatica
7.4	Settore Reclutamento, mobilità, gestione dell'organico
7.5	Settore Stato giuridico ed ordinamento del personale
7.6	Settore Servizi generali operativi
8	Direzione PROGRAMMAZIONE E STATISTICA
8.1	Settore Programmazione regionale
8.2	Settore Statistico regionale
8.3	Settore Valutazione progetti e proposte di atti di programmazione negoziata
8.4	Settore Rapporti con società a partecipazione regionale
8.5	Settore Osservatorio statistico indicatori fisici enti locali
9	Direzione BILANCI E FINANZE
9.1	Settore Bilanci

- 9.2 Settore Ragioneria
- 9.3 Settore Tributi - addizionali e compartecipazione al gettito erariale
- 9.4 Settore Fiscalità passiva
- 9.5 Settore Controllo gestioni delegate
- 9.6 Settore Cassa economale
- 9.7 Settore Trattamento economico del personale
- 9.8 Settore Trattamento pensionistico, previdenziale ed assicurativo del personale
- 10 Direzione PATRIMONIO E TECNICO
- 10.1 Settore Beni mobili
- 10.2 Settore Patrimonio immobiliare
- 10.3 Settore Tecnico
- 10.4 Settore Sicurezza sedi ed ambienti di lavoro - prevenzione e protezione dal rischio
- 10.5 Settore Utenze
- 10.6 Settore Economato - Autocentro - Centro Stampa
- 10.7 Settore Attività negoziale e contrattuale - Espropri - Usi civici
- 11 Direzione PROGRAMMAZIONE E VALORIZZAZIONE DELL'AGRICOLTURA
- 11.1 Settore Programmazione in materia di agricoltura
- 11.2 Settore Tutela e valorizzazione dei prodotti agricoli
- 11.3 Settore Sviluppo agro-industriale
- 11.4 Settore Politiche comunitarie
- 12 Direzione SVILUPPO DELL'AGRICOLTURA
- 12.1 Settore Sviluppo delle produzioni animali
- 12.2 Settore Sviluppo delle produzioni vegetali
- 12.3 Settore Fitosanitario regionale
- 12.4 Settore Servizi di sviluppo agricolo
- 12.5 Settore Politiche delle strutture agricole
- 13 Direzione TERRITORIO RURALE
- 13.1 Settore Infrastrutture rurali e territorio
- 13.2 Settore Avversità e calamità naturali
- 13.3 Settore Carburanti agricoli agevolati
- 13.4 Settore Caccia e pesca
- 14 Direzione ECONOMIA MONTANA E FORESTE
- 14.1 Settore Politiche comunitarie
- 14.2 Settore Politiche Forestali
- 14.3 Settore Gestione delle attività strumentali per l'economia montana e le foreste
- 14.4 Settore Economia montana
- 14.5 Settore Gestione proprietà forestali reg.li e vivaistiche (sede di Vercelli)
- 14.6 Settore Antincendi boschivi e rapporti con il corpo forestale dello Stato (sede di Novara)
- 14.7 Settore Idraulica Forestale e tutela del territorio (sede di Alessandria)
- 15 Direzione FORMAZIONE PROFESSIONALE - LAVORO
- 15.1 Settore Attività formativa
- 15.2 Settore Gestione amministrativa attività formative
- 15.3 Settore Standard formativi - qualità ed orientamento professionale
- 15.9 Settore Servizi alle politiche per l'occupazione e per la promozione dello sviluppo locale
- 15.10 Settore Sviluppo dell'imprenditorialità
- 15.11 Settore Osservatorio del mercato del lavoro
- 16 Direzione INDUSTRIA
- 16.1 Settore Osservatorio settori produttivi industriali
- 16.2 Settore Valorizzazione dei sistemi produttivi locali
- 16.3 Settore Promozione e sviluppo delle P.M.I
- 16.4 Settore Pianificazione e verifica attività estrattiva
- 17 Direzione COMMERCIO E ARTIGIANATO
- 17.1 Settore Programmazione e interventi dei settori commerciali
- 17.2 Settore Tutela del consumatore - mercati all'ingrosso ed aree mercatali

- 17.3 Settore Rete carburanti e commercio su aree pubbliche
- 17.4 Settore Promozione e credito al commercio
- 17.5 Settore Sistema informativo-osservatorio dell'artigianato
- 17.6 Settore Disciplina e tutela dell'artigianato
- 17.7 Settore Promozione, sviluppo e credito dell'artigianato
- 18 Direzione EDILIZIA
- 18.1 Settore Osservatorio dell'edilizia
- 18.2 Settore Attuazione degli interventi in materia di edilizia
- 18.3 Settore Disciplina e vigilanza sulla gestione del patrimonio e sugli enti in materia di edilizia
- 18.4 Settore Programmazione e localizzazione delle risorse
- 19 Direzione PIANIFICAZIONE E GESTIONE URBANISTICA
- 19.1 Settore Pianificazione territoriale regionale
- 19.2 Settore Pianificazione territoriale operativa
- 19.3 Settore Sistema informativo territoriale
- 19.4 Settore Informatizzazione degli strumenti urbanistici - archivio
- 19.5 Settore Cartografico
- 19.6 Settore Vigilanza urbanistica
- 19.7 Settore Accordi di programma ed esame di conformità urbanistica
- 19.8 Settore Studi, regolamenti e programmi attuativi in materia urbanistica
- 19.9 Settore Verifica ed approvazione strumenti urbanistici
- 19.10 Settore Urbanistico territoriale - area Metropolitana
- 19.11 Settore Urbanistico territoriale - area Provincia di Torino
- 19.12 Settore Urbanistico territoriale - area Provincia di Alessandria
- 19.13 Settore Urbanistico territoriale - area Provincia di Asti
- 19.14 Settore Urbanistico territoriale - area Provincia di Vercelli
- 19.15 Settore Urbanistico territoriale - area Provincia di Cuneo
- 19.16 Settore Urbanistico territoriale - area Provincia di Novara
- 19.17 Settore Urbanistico territoriale - area Provincia di Biella
- 19.18 Settore Urbanistico territoriale - area Provincia di Verbania
- 19.19 Settore Pianificazione paesistica
- 19.20 Settore Gestione beni ambientali
- 20 Direzione SERVIZI TECNICI DI PREVENZIONE
- 20.1 Settore Progettazioni interventi geologico-tecnici e sismico
- 20.2 Settore Meteoidrografico e reti di monitoraggio
- 20.3 Settore Studi e ricerche geologiche - sistema informativo prevenzione rischi
- 20.4 Settore Prevenzione territoriale del rischio geologico area di Torino, Novara e Verbania - indagini geotecniche ed idrogeologiche
- 20.5 Settore Prevenzione territoriale del rischio geologico - area di Asti - Vercelli - Biella
- 20.6 Settore Prevenzione territoriale del rischio geologico - area di Cuneo
- 20.7 Settore Prevenzione territoriale del rischio geologico - area di Alessandria
- 21 Direzione TURISMO - SPORT - PARCHI
- 21.1 Settore Coordinamento della promozione domanda turistica -organizzazione degli eventi promozionali
- 21.2 Settore Offerta turistica - interventi comunitari in materia turistica
- 21.3 Settore Organizzazione turistica - turismo sociale - tempo libero
- 21.4 Settore Sport
- 21.5 Settore Pianificazione aree protette
- 21.6 Settore Gestione aree protette
- 21.7 Settore Programmazione - sviluppo interventi relativi alle terme - acque minerali e termali

- 22** Direzione TUTELA E RISANAMENTO AMBIENTALE - PROGRAMMAZIONE GESTIONE RIFIUTI
- 22.1** Settore Politiche di prevenzione - tutela e risanamento ambientale
- 22.2** Settore Sistema informativo ambientale e valutazione impatto ambientale
- 22.3** Settore Grandi rischi industriali
- 22.4** Settore Risanamento acustico ed atmosferico
- 22.5** Settore Programmazione e gestione rifiuti
- 22.6** Settore Tecnologie di smaltimento e recupero
- 22.7** Settore Programmazione interventi di risanamento e bonifiche
- 22.8** Settore Programmazione e risparmio in materia energetica
- 23** Direzione DIFESA DEL SUOLO
- 23.1** Settore Difesa assetto idrogeologico
- 23.2** Settore Pianificazione difesa del suolo
- 23.3** Settore Sbarramenti fluviali di ritenuta e bacini di accumulo
- 24** Direzione PIANIFICAZIONE DELLE RISORSE IDRICHE
- 24.1** Settore Pianificazione delle risorse idriche - bilancio idrico e disciplina delle utilizzazioni
- 24.2** Settore Rilevamento, controllo, tutela e risanamento delle acque - disciplina degli scarichi
- 24.3** Settore Disciplina dei servizi idrici - opere fognarie, di depurazione ed acquedottistiche
- 25** Direzione OPERE PUBBLICHE
- 25.1** Settore Opere pubbliche
- 25.2** Settore Infrastrutture e pronto intervento
- 25.3** Settore Decentrato OO.PP. e difesa assetto idrogeologico - Torino
- 25.4** Settore Decentrato OO.PP. e difesa assetto idrogeologico - Alessandria
- 25.5** Settore Decentrato OO.PP. e difesa assetto idrogeologico - Asti
- 25.6** Settore Decentrato OO.PP. e difesa assetto idrogeologico - Cuneo
- 25.7** Settore Decentrato OO.PP. e difesa assetto idrogeologico - Novara
- 25.8** Settore Decentrato OO.PP. e difesa assetto idrogeologico - Vercelli
- 25.9** Settore Decentrato OO.PP. e difesa assetto idrogeologico - Verbania
- 25.10** Settore Decentrato OO.PP. e difesa assetto idrogeologico - Biella
- 25.11** Settore Protezione Civile
- 26** Direzione TRASPORTI
- 26.1** Settore Pianificazione dei trasporti
- 26.2** Settore Viabilità ed impianti fissi
- 26.3** Settore Trasporto pubblico locale
- 26.4** Settore Navigazione interna e merci
- 26.5** Settore Grandi infrastrutture e ferrovie
- 27** Direzione SANITA' PUBBLICA
- 27.1** Settore Igiene e sanità pubblica
- 27.2** Settore Prevenzione sanitaria negli ambienti di vita e di lavoro
- 27.3** Settore Sanità animale ed igiene degli allevamenti
- 27.4** Settore Vigilanza e controllo degli alimenti di origine animale
- 28** Direzione PROGRAMMAZIONE SANITARIA
- 28.1** Settore Programmazione sanitaria
- 28.2** Settore Emergenza sanitaria
- 28.3** Settore Assetto istituzionale e organi collegiali
- 28.4** Settore Edilizia ed attrezzature sanitarie
- 28.5** Settore Gestione e risorse finanziarie
- 29** Direzione CONTROLLO DELLE ATTIVITA' SANITARIE
- 29.1** Settore Osservatorio prezzi e monitoraggio del patrimonio aziendale sanitario
- 29.2** Settore Ispettivo e controllo di qualità in materia sanitaria
- 29.3** Settore Assistenza ospedaliera e territoriale
- 29.4** Settore Assistenza extra ospedaliera
- 29.5** Settore Assistenza farmaceutica
- 29.6** Settore Organizzazione, personale e formazione delle risorse umane

- 30** Direzione POLITICHE SOCIALI
- 30.1** Settore Programmazione e promozione interventi a sostegno della persona e della famiglia e per la qualificazione del personale socio-assistenziale
- 30.2** Settore Verifica e finanziamento attività enti gestori istituzionali
- 30.3** Settore Promozione della rete delle strutture, vigilanza e controllo sulla qualità dei servizi
- 30.4** Settore Promozione attività altri soggetti pubblici e del privato sociale
- 31** Direzione BENI CULTURALI
- 31.1** Settore Biblioteche, archivi ed istituti culturali
- 31.2** Settore Soprintendenza beni librari
- 31.3** Settore Musei e patrimonio culturale
- 31.4** Settore Università ed istituti scientifici
- 32** Direzione PROMOZIONE ATTIVITA' CULTURALI, ISTRUZIONE E SPETTACOLO
- 32.1** Settore Istruzione
- 32.2** Settore Edilizia scolastica
- 32.3** Settore Promozione attività culturali
- 32.4** Settore Spettacolo
- 32.5** Settore Promozione del patrimonio culturale e linguistico
- S1** Struttura speciale GABINETTO DELLA PRESIDENZA DELLA GIUNTA REGIONALE
- S1.1** Settore Rapporti Stato Regioni
- S1.2** Settore Supporto al coordinamento delle politiche comunitarie per l'accesso ai fondi strutturali - Ufficio di Bruxelles
- S1.3** Settore Ufficio di Roma
- S1.4** Settore Affari comunitari e internazionali
- S1.6** Settore Contenzioso amministrativo
- S2** Struttura speciale CONTROLLO DI GESTIONE
- S3** Struttura speciale AVVOCATURA
- S4** Struttura speciale MUSEO REGIONALE DI SCIENZE NATURALI

RICHIESTA ABBONAMENTO DA INVIARE CON LETTERA O FAX AL NUMERO 011.432.4363
ALL'UFFICIO DEL BOLLETTINO UFFICIALE



Mittente:

_____ li, / /

Prot n. _____

Spett . REGIONE PIEMONTE
Bollettino Ufficiale
P.zza Castello 165
10122 Torino

Con la presente vi richiediamo la sottoscrizione di abbonamento al BOLLETTINO UFFICIALE della Regione Piemonte optando tra le modalità di seguito elencate :

Tipologia abbonamento e costo abbonamento	Codice	Numero Abbonamenti richiesti(*)
12 Mesi Atti della Regione e Atti dello Stato Fascicoli ordinari, + Supplementi € 104,00	A1	
6 Mesi Atti della Regione e Atti dello Stato Fascicoli ordinari, + Supplementi € 52,00	S1	
12 Mesi Concorsi Appalti Annunci € 46,00	A3	
6 Mesi Concorsi Appalti Annunci € 23,00	S3	

(*) In caso di più abbonamenti allegare elenco dettagliato dei diversi destinatari

In allegato si trasmette copia del versamento su C/CP n. 30306104 comprovante l'avvenuto pagamento.

Distinti saluti _____

incollare in questo spazio la ricevuta di versamento

I dati da Lei indicati saranno inseriti nella banca dati elettronica degli abbonati al Bollettino Ufficiale nel rispetto di quanto stabilito dalla legge 31 dicembre 1996 n.675 "Tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali". I dati personali inviati alla Redazione del Bollettino Ufficiale per l'attivazione dell'abbonamento saranno utilizzati esclusivamente ai fini della spedizione dei fascicoli. Per essi Lei potrà chiedere modifiche, aggiornamenti, integrazioni ovvero cancellazioni scrivendo a: REGIONE PIEMONTE - Bollettino Ufficiale - P.zza Castello,165 - 10122 Torino.

AVVISO AI LETTORI

SONO IN VENDITA, PRESSO LE LIBRERIE AFFIDATARIE DELLA DISTRIBUZIONE DEL BOLLETTINO UFFICIALE IN EDIZIONE CARTACEA, LE EDIZIONI IN CD-ROM DEL BOLLETTINO UFFICIALE RELATIVE AGLI ANNI 2000, 2001 E 2002 (Euro 25,82).

LA RACCOLTA STORICA 1970 - 1999 E' DISPONIBILE PRESSO LA DITTA MICRO-SHOP, C.SO MATTEOTTI N. 57, TORINO.

PAGINA NON UTILIZZATA

PAGINA NON UTILIZZATA



BOLLETTINO UFFICIALE REGIONE PIEMONTE

Direzione - Redazione

Piazza Castello 165, 10122 Torino - Tel. 011432 - 3299 / 4734 / 3994 / 4674 / 3559 - Fax 011432 4363

Sito internet: <http://www.regione.piemonte.it>

e-mail: bollettino.ufficiale@regione.piemonte.it

<i>Direttore</i> Laura Bertino	<i>Direttore responsabile</i> Roberto Salvio
<i>Dirigente</i> Valeria Repaci	<i>Redazione</i> Carmen Cimicchi, Roberto Falco
<i>Abbonamenti</i> Daniela Romano	Sauro Paglini, Fernanda Zamboni
<i>Coordinamento informatico</i> Rosario Copia	<i>Coordinamento Immagine</i> Alessandra Fassio

Avviso

Si evidenzia agli Enti e ai soggetti, pubblici e privati, che inviano avvisi da pubblicare sul Bollettino Ufficiale la necessità che gli avvisi stessi siano redatti in conformità ai disposti della Legge n. 675/1996, con particolare riferimento alla disciplina dei dati sensibili.